



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

733^a seduta pubblica
mercoledì 30 maggio 2012

Presidenza della vice presidente Bonino,
indi del vice presidente Chiti,
del presidente Schifani
e del vice presidente Nania

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. VII-XIX
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-79
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	81-132
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	133-174

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICOPag. 1

SULLE MINACCE RIVOLTE AL SENATORE PIETRO ICHINO NEL CORSO DEL PROCESSO ALLE NUOVE BRIGATE ROSSE

PRESIDENTE 1, 2
LIVI BACCI (PD) 1, 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3249) *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (Relazione orale)*

Discussione e approvazione delle questioni di fiducia poste sugli emendamenti 1.900, sostitutivo degli articoli da 1 a 21, e 22.900 (testo corretto), sostitutivo degli articoli da 22 a 40:

PRESIDENTE 2, 3, 5 e *passim*
FRANCO PAOLO (LNP) 2, 3
GHEDINI (PD) 5, 8
SPADONI URBANI (PdL) 8, 9
CASTRO (PdL), relatore 12
TREU (PD), relatore 16
CARLINO (IdV), relatrice di minoranza 20
FORNERO, ministro del lavoro e delle politiche sociali 21
GIARDA, ministro per i rapporti con il Parlamento 27

SUI LAVORI DEL SENATO. ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE SULLA QUESTIONE DI FIDUCIA

PRESIDENTEPag. 27

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni 29

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 29

Discussione e reiezione di proposta di modifica:

PRESIDENTE 31, 32, 33 e *passim*
BELISARIO (IdV) 31
FINOCCHIARO (PD) 32
GASPARRI (PdL) 33
GIAMBRONE (IdV) 34

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3249 e delle questioni di fiducia:

PRESIDENTE 35, 36, 37 e *passim*
AZZOLLINI (PdL) 35
GIARDA, ministro per i rapporti con il Parlamento 36, 38
BELISARIO (IdV) 36
MURA (LNP) 37
CARLINO (IdV) 38
BUGNANO (IdV) 38

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 40

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3249 e delle questioni di fiducia:**

LI GOTTI (<i>IdV</i>)	Pag. 41
CAGNIN (<i>LNP</i>)	43
PARDI (<i>IdV</i>)	45

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE	47
------------	----

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3249 e delle questioni di fiducia:**

PEDICA (<i>IdV</i>)	48
CARLINO (<i>IdV</i>)	50

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE	54
------------	----

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3249 e delle questioni di fiducia:**

GERMONTANI (<i>Per il Terzo Polo:ApI-FLI</i>)	54
ROSSI Nicola (<i>Misto</i>)	56
GARAVAGLIA Massimo (<i>LNP</i>)	58
PORETTI (<i>PD</i>)	60
GIULIANO (<i>PdL</i>)	62

COMMEMORAZIONE DEL SENATORE GIANPIERO CANTONI

PRESIDENTE	64, 65, 66 e <i>passim</i>
CAFORIO (<i>IdV</i>)	65
CARRARA (<i>CN:GS-SI-PID-IB-FI</i>)	65, 66
CONTINI (<i>Per il Terzo Polo:ApI-FLI</i>)	66
DEL PENNINO (<i>Misto-P.R.I.</i>)	67
SERRA (<i>UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI</i>)	68
TORRI (<i>LNP</i>)	69
ZANDA (<i>PD</i>)	70
* QUAGLIARIELLO (<i>PdL</i>)	72

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3249 e delle questioni di fiducia:**

PRESIDENTE	74, 75, 76
PERA (<i>PdL</i>)	75
SACCONI (<i>PdL</i>)	75
BONDI (<i>PdL</i>)	75
Votazione nominale con appello	76

SALUTO AD UNA DELEGAZIONE DEL GOVERNO UNGHERESE

PRESIDENTE	Pag. 76
------------	---------

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3249 e delle questioni di fiducia:**

PRESIDENTE	77
Votazione nominale con appello	77

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE	78
------------	----

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	78
------------	----

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 31 MAGGIO 2012

	79
--	----

ALLEGATO A**DISEGNO DI LEGGE N. 3249**

Emendamento 1.900	81
Emendamento 22.900 (<i>testo corretto</i>)	98
Emendamento 41.900	110
Emendamento 55.900 (<i>testo corretto</i>)	118

ALLEGATO B**INTERVENTI**

Testo integrale dell'intervento della senatrice Ghedini nella discussione generale del disegno di legge n. 3249	133
---	-----

CONGEDI E MISSIONI

	138
--	-----

PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Trasmissione di decreti di archiviazione	138
--	-----

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati	138
Assegnazione	139

GOVERNO

Trasmissione di documenti	139
---------------------------	-----

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti *Pag.* 140

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a interrogazioni . 140

Mozioni 140

Interpellanze 142

Interrogazioni *Pag.* 146

Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 149

Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 174

Ritiro di interrogazioni 174

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 9.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 24 maggio.

Le comunicazioni rese dalla Presidenza nel corso della seduta sono riportate nel Resoconto stenografico.

LIVI BACCI (PD). Esprime solidarietà al senatore Ichino che è stato oggetto di minacce da parte delle nuove Brigate Rosse.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa alle parole del senatore Livi Bacci.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (Relazione orale)

Discussione e approvazione delle questioni di fiducia poste sugli emendamenti 1.900 e 22.900 (testo corretto), sostitutivi rispettivamente degli articoli da 1 a 21 e da 22 a 40

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri è proseguita la discussione generale.

FRANCO Paolo (LNP). La creazione di occupazione dovrebbe essere il naturale obiettivo di una riforma del mercato del lavoro: il disegno di legge in discussione invece non ridurrà la disoccupazione, ma appesantirà le procedure e aumenterà i costi delle imprese. A seguito delle mediazioni intervenute, la sua finalità principale è diventata infatti quella di contrastare la flessibilità in entrata: sono previsti aumenti contributivi per i contratti a tempo determinato, disincentivi per l'apprendistato, che è invece

strumento essenziale per la formazione, vincoli per il ricorso al lavoro a tempo parziale e al lavoro intermittente, limiti per il lavoro a progetto, le partite IVA, l'associazione in partecipazione, i tirocini formativi e il lavoro accessorio. Non si può prevedere un aumento degli occupati puntando esclusivamente o prevalentemente sul contratto di lavoro a tempo indeterminato.

GHEDINI (*PD*). Il disegno di legge ridefinisce le relazioni di produzione non per ottemperare alle richieste della BCE ma per superare le distorsioni della precarietà, per riportare il lavoro al centro del legame sociale, per anticipare i lineamenti di un diverso modello di sviluppo, orientato alla qualità, alla legalità e alla partecipazione, che sarà possibile realizzare con la ripresa economica. Il lavoro parlamentare e il confronto strutturato con le parti sociali hanno dimostrato che la dialettica politica e sociale può perseguire l'interesse generale, mediando diverse visioni del mercato e trovando un equilibrio tra esigenze di regolazione e pattuizione. La procedura di licenziamento, ad esempio, mantiene norme di deterrenza e valorizza i meccanismi di composizione del conflitto. L'introduzione di un salario di riferimento per i parasubordinati è un'innovazione significativa che segnala l'abbandono di un modello competitivo basato sul *dumping* salariale. Bisognerà monitorare la riforma per verificare che l'incremento del costo dei rapporti discontinui non gravi sul lavoratore e che l'aumento degli oneri contributivi per le partite IVA sia sostenibile. Il PD è impegnato a ridurre la pressione fiscale sul lavoro in un quadro di progressività e di fedeltà fiscale, a realizzare un welfare di supporto per il lavoro parasubordinato e autonomo e a sostenere, ove l'introduzione dell'ASPI si riveli insufficiente, il salario di cittadinanza. Quali elementi di criticità segnala infine i gravi problemi del settore agricolo e la mancanza di politiche per l'occupazione femminile.

SPADONI URBANI (*PdL*). Per senso di responsabilità, considerata la difficile situazione del Paese e le richieste europee, voterà a favore del disegno di legge che, centrato sul tema della precarietà, non servirà a creare nuova occupazione né a reinserire coloro che hanno perso il posto di lavoro. Per creare lavoro, infatti, occorre una politica di riduzione delle tasse, della burocrazia e della spesa pubblica. Esito della mediazione di opposte concezioni socioeconomiche, la riforma ha avuto una genesi travagliata e, dopo un'iniziale accoglienza favorevole, è divenuta oggetto di contestazione generalizzata. Il lavoro parlamentare ha consentito di riequilibrare il testo, snellendo le procedure, riducendo gli oneri e le sanzioni a carico delle imprese. La riduzione della flessibilità in entrata appesantisce i costi per le aziende e pone un freno alla competitività del Paese, costretto a misurarsi con l'aggressiva concorrenza di Paesi come l'India e la Cina. La definizione del lavoro a tempo indeterminato quale forma dominante, anziché principale, svilisce altre tipologie contrattuali. È invece apprezzabile la norma che trasforma l'ASPI da strumento di assicurazione in strumento di reinserimento del lavoratore.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

CASTRO, *relatore*. Nel corso dell'ampio e stimolante dibattito, sono state formulate critiche non condivisibili sull'impianto normativo all'esame dell'Aula. Tenendo presente che oggi il 54 per cento dei lavoratori non gode delle tutele offerte dall'articolo 18 dello Statuto, occorre riconoscere la stretta connessione esistente tra flessibilità in uscita e flessibilità in entrata, onde evitare l'incentivo all'utilizzo di strumenti contrattuali precarizzanti. Oltre ad introdurre una nuova politica industriale, volta a premiare e incentivare le eccellenze produttive, che dovrebbero poi trainare tutto il sistema economico, grazie al lavoro parlamentare è stato possibile migliorare il testo originario, incrementando la possibilità di ricorso all'apprendistato e semplificando la gestione delle partite IVA. A tale proposito, sono stati fissati requisiti e limiti reddituali che tutelano la genuinità delle partite IVA e quindi il lavoro autonomo. È stato inoltre migliorato l'impianto dell'articolo 18, limitando i casi di reintegro forzoso del lavoratore, per dare impulso alle assunzioni e quindi alla crescita dimensionale delle aziende. Sono stati infine previsti incentivi fiscali e contributivi alle imprese che introducano nel loro assetto gestionale forme di partecipazione dei lavoratori (attraverso procedure rafforzate di informazione e consultazione, l'adozione del modello duale di *governance* e la distribuzione degli utili), ormai necessarie per aumentare la competitività. Il testo sottoposto all'Aula risponde alle pressanti richieste dell'Unione europea, sintetizzando istanze politiche e sociali differenti.

TREU, *relatore*. I partiti che sostengono il Governo hanno raggiunto una buona convergenza su un argomento complesso, che genera conflittualità tra parti sociali e politiche, e si è regolato meglio il mercato del lavoro italiano, per renderlo più incentivante e più rispondente ai canoni europei in tema di flessibilità. A tal fine, sono state ridotte le tipologie contrattuali e introdotte misure di contrasto agli abusi, stabilendo i requisiti necessari per i contratti a progetto e le partite IVA e applicando il principio della presunzione, che determina l'inversione dell'onere della prova della correttezza dei rapporti di lavoro. È stato creato un percorso per facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, tramite l'ampliamento quantitativo dell'apprendistato, che potrebbe consentire l'assorbimento delle forme di lavoro atipiche e quindi favorire la stabilità. Restano certamente alcuni nodi da superare, quali il costo indiretto del lavoro e la disciplina del lavoro autonomo, e temi su cui bisogna intervenire ulteriormente, come la questione degli ammortizzatori, le politiche per il lavoro femminile, le relazioni industriali e la modifica dell'articolo 19 dello Statuto sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, che attualmente risulta palesemente incostituzionale, ma il testo che il Parlamento si appresta a varare è probabilmente la migliore riforma possibile nell'attuale fase storica, politica ed economica.

CARLINO, *relatrice di minoranza*. Nonostante le ragioni enunciate dai relatori di maggioranza, il giudizio sul provvedimento resta nettamente negativo: si è persa l'occasione per creare nuova occupazione e conseguentemente rilanciare l'economia italiana. Per questo motivo sono stati presentati in Aula tutti gli emendamenti già bocciati in Commissione, oltre a tre ordini del giorno, riguardanti rispettivamente il raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla pensione da parte dei lavoratori della scuola (ordine del giorno G2.104), l'emersione del lavoro nero nel settore dello sport (ordine del giorno G106) e l'ampliamento della copertura dell'assicurazione sociale per l'impiego ai lavoratori precari (ordine del giorno G22.100). L'Italia dei Valori vigilerà inoltre affinché il Governo corrisponda agli impegni assunti per la soluzione del problema degli esodati e per il superamento del divario retributivo di genere.

FORNERO, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Le norme proposte mirano a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, riferito cioè a tutti i lavoratori, senza distinzioni e privilegi, e animato da una mobilità positiva, per l'inserimento ed il reinserimento produttivo di lavoratori adeguatamente formati. In risposta ai mutamenti registrati negli ultimi anni, occorre facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, favorire l'aggiornamento professionale, incentivare gli investimenti nazionali ed esteri per avviare la ripresa della crescita, sostenere la produttività, contrastare la precarietà redistribuendo equamente le tutele dell'impiego, realizzare politiche attive in linea con gli standard europei. Per superare il dualismo esistente nel mercato del lavoro italiano tra i lavoratori tutelati e i soggetti ai margini del mondo del lavoro o addirittura esclusi da esso, si è deciso di incardinare la riforma sui temi della flessibilità, dell'occupabilità e della protezione del lavoratore nel mercato, piuttosto che del posto di lavoro, con l'obiettivo di realizzare una sintesi tra interessi contrastanti e visioni politiche diverse, nella consapevolezza che il tema del lavoro investe tutta la società italiana. La riforma si snoda poi secondo quattro direttrici: la riorganizzazione delle forme contrattuali, con l'incentivo del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma in un contesto di flessibilità e mobilità che avvantaggia sia le aziende che i lavoratori; la riforma dell'articolo 18, con un riequilibrio tra tutela tradizionale, incentrata sulla reintegrazione del dipendente illegittimamente licenziato (mantenuta per i licenziamenti discriminatori e quelli disciplinari ed economici per i quali sia accertato un grave abuso del potere di licenziamento), ed un sistema di indennizzo economico, applicato negli altri ordinamenti europei; il potenziamento e la razionalizzazione degli strumenti assicurativi e di sostegno al reddito, con l'introduzione dell'assicurazione sociale per l'impiego, in sostituzione dell'indennità di mobilità; le politiche attive per il lavoro, per l'implementazione della riforma grazie alla collaborazione tra Stato e Regioni. Sono da respingere infine le critiche sulle norme per l'occupazione femminile, in quanto si è cercato di contrastare le disparità esistenti per le donne nell'accesso al mondo del lavoro e nella valorizzazione del merito, sia pure disponendo di scarse risorse repe-

rite grazie alla riforma previdenziale, puntando ad un cambiamento culturale nei luoghi di lavoro e in famiglia.

GIARDA, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Autorizzato dal Governo, pone la questione di fiducia sull'approvazione, senza subemendamenti ed articoli aggiuntivi, degli emendamenti 1.900, 22.900, 41.900 e 55.900, che sostituiscono rispettivamente gli articoli da 1 a 21, da 22 a 40, da 41 a 54 e da 55 a 77 del disegno di legge n. 3249, nel testo approvato dalla Commissione. Consegna alla Presidenza la relazione tecnica e le relative schede di lettura.

PRESIDENTE. Sospende la seduta per comunicare al presidente Schifani l'apposizione della questione di fiducia da parte del Governo.

La seduta, sospesa alle ore 10,47, è ripresa alle ore 11,12.

PRESIDENTE. Comunica che il presidente Schifani ha convocato per le ore 11,30 la Conferenza dei Capigruppo per l'organizzazione del dibattito sulla questione di fiducia e che il testo degli emendamenti presentati dal Governo è stato trasmesso alla 5ª Commissione permanente per l'esame dei profili di copertura finanziaria. Sospende nuovamente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,13, è ripresa alle ore 13,12.

Presidenza del vice presidente CHITI

Sui lavori del Senato

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo in merito al calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 7 giugno e all'organizzazione della discussione sulla questione di fiducia. (*v. Resoconto stenografico*).

BELISARIO (*IdV*). L'Italia dei Valori ha votato contro il calendario dei lavori in Conferenza dei Capigruppo per l'anomalia della procedura adottata per la conclusione dell'esame della riforma del mercato del lavoro che, a fronte di quattro voti di fiducia, prevede un'unica dichiarazione di voto, *iter* che non trova precedenti nel passato. Non convince, inoltre, la tempistica stabilita per l'elezione dei componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali che non consente una sufficiente valutazione dei *curricula* dei candidati neanche da parte delle competenti Commissioni. Propone

quindi una modifica del calendario dei lavori al fine di rinviare di una settimana le votazioni.

FINOCCHIARO (*PD*). Nessuna obiezione è stata sollevata dal Gruppo Italia dei Valori in Conferenza dei Capigruppo in merito alle questioni di fiducia che il Governo ha posto sugli emendamenti presentati. Con riferimento all'elezione dei componenti delle due *Authority*, il termine stabilito per la presentazione dei *curricula* da parte dei candidati e la loro pubblicazione garantiranno trasparenza e consentiranno un'ampia valutazione dei medesimi per i quali non è espressamente previsto un pronunciamento da parte delle Commissioni.

GASPARRI (*PdL*). I tempi per la votazione dei membri delle *Authority* sono assolutamente congrui ed in linea con la tempistica stabilita anche dalla Camera dei deputati. Esprime incidentalmente l'auspicio che in ordine alla indicazione del presidente della Autorità per le telecomunicazioni il Governo agisca con la stessa tempestività e trasparenza seguite dal Parlamento.

GIAMBRONE (*IdV*). Il voto dell'Italia dei Valori in Conferenza dei Capigruppo è stato contrario su tutto il calendario dei lavori, inclusa la parte relativa al dibattito sulla questione di fiducia per il quale il Gruppo ha proposto di svolgere quattro discussioni distinte sui quattro emendamenti presentati.

La proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, presentata dal senatore Belisario, risulta respinta.

PRESIDENTE. Resta pertanto confermato il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo. Sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 13,28, è ripresa alle ore 14,01.

Presidenza della vice presidente BONINO

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3249 e della questione di fiducia

AZZOLLINI (*PdL*). In qualità di Presidente della Commissione bilancio riferisce sui profili di copertura finanziaria. La Commissione non solleva obiezioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti presentati. Per la prima volta, però, è in grado di rilevare un eccesso

di copertura, quella derivante dalla riduzione della deducibilità sui canoni di locazione dal 15 al 5 per cento: sarebbe auspicabile quindi una correzione che rimodulasse in aumento questa deducibilità ai fini di un alleggerimento del carico fiscale.

GIARDA, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Segnala la necessità di alcune correzioni formali al testo degli emendamenti 22.900 e 55.900 al fine di riallinearli con esattezza al testo approvato in Commissione (*v. testi corretti nell'Allegato A*).

BELISARIO (*IdV*). Chiede alla Presidenza di procedere ad una sospensione dei lavori per poter prendere visione delle correzioni apportate dal ministro Giarda.

MURA (*LNP*). Concorda con la richiesta del senatore Belisario.

PRESIDENTE. Tenuto conto delle osservazioni dei senatori Belisario e Mura e delle scadenze stabilite dal calendario dei lavori, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,13, è ripresa alle ore 14,31.

CARLINO (*IdV*). Segnala un ulteriore errore all'articolo 4 (*v. Resoconto stenografico*).

GIARDA, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Chiede scusa all'Assemblea per questo mero errore di trascrizione.

PRESIDENTE. Dichiarata aperta la discussione sulla questione di fiducia.

BUGNANO (*IdV*). Il Governo ricorre all'ennesima questione di fiducia per blindare un testo che scaturisce da una cattiva mediazione. Segnala in particolare due aspetti: la reintroduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione per i licenziamenti economici e la detrazione nel calcolo dell'indennità risarcitoria delle somme che il lavoratore licenziato avrebbe potuto percepire cercando con diligenza minima una nuova occupazione. Nel primo caso si tratta di un istituto che non ha funzionato, fa perdere tempo e penalizza i lavoratori; nel secondo caso si introduce una nozione oscura che porrà numerosi problemi interpretativi.

LI GOTTI (*IdV*). Con un atto di prepotenza il Governo priva l'Assemblea della facoltà emendativa e ricorre alla fiducia senza modificare l'articolo 14, che rappresenta il cuore del provvedimento. È ridicolo imputare all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori la mancata crescita del Paese e identificare la modernizzazione con lo smantellamento dei diritti. Una norma come quella di cui all'articolo 14, che riconosce la possibilità

di risolvere il rapporto di lavoro anche nel caso in cui il giudice accerti l'ingiustificato motivo del licenziamento economico, è una mostruosità giuridica che fa regredire il Paese. L'unica speranza è che la Corte costituzionale bocci norme palesemente incostituzionali.

CAGNIN (*LNP*). Analogamente ai decreti per la semplificazione e per le liberalizzazioni, il disegno di legge sul mercato del lavoro presenta contenuti poco incisivi e lontani dai bisogni reali di lavoratori e imprese. In una fase di crisi e di licenziamenti collettivi è sbagliato infatti privilegiare la modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. È difficile chiamare riforma un provvedimento asfittico nelle risorse, rigido nelle applicazioni, peggiorativo nelle soluzioni che, lungi dal creare le condizioni per la ripresa, genera confusione e tensione sociale. Mancano incentivi fiscali per facilitare l'accesso all'occupazione, non si affronta il tema centrale dell'elevato costo previdenziale e fiscale del lavoro, si limita il ricorso allo strumento dei *voucher* con gravi danni al settore agricolo. Il contributo per i prepensionamenti è destinato a non funzionare. Infine, la norma per il prolungamento del permesso di soggiorno del lavoratore extracomunitario che perda il lavoro rischia di scardinare il principio ispiratore della Bossi-Fini.

PARDI (*IdV*). La questione di fiducia vanifica il lavoro del Gruppo, che ha presentato proposte di modifica animate da sincero intento riformatore. Il disegno di legge, infatti, non offre risposte sui temi dell'equità nelle procedure di licenziamento e della tutela del lavoro, del superamento del precariato e della giungla dei contratti atipici, dell'impossibilità per le giovani generazioni di progettare e costruire il futuro. Rimane non affrontato il tema della formazione, che è invece cruciale per investire su un diverso modello di sviluppo economico, orientato allo sviluppo sostenibile e capace di competere sulla qualità del prodotto anziché sul basso costo del lavoro. Per attirare investimenti esteri non serve abolire le tutele del lavoro: occorre combattere la corruzione e la criminalità organizzata e modificare la norma che ha depenalizzato il falso in bilancio.

PEDICA (*IdV*). La riforma che ci si appresta a varare è estremamente negativa, perché non contrasta efficacemente le forme di precariato e priva così i giovani della speranza nel futuro, come dimostrano i dati sul numero dei disoccupati che ha rinunciato a cercare un impiego. Il Governo dovrebbe prendere coscienza di aver sbagliato e agire sia per tutelare i lavoratori, che sono la parte debole in un rapporto di lavoro, sia per rispondere alle esigenze – finora inascoltate – delle imprese. Una particolare attenzione meritano gli ex dipendenti della Wagon lits, licenziati dopo la soppressione dei treni notturni, e i disabili, che necessitano di assistenza e servizi sociali, per i quali tuttavia il ministro Fornero ha inopinatamente auspicato l'affidamento al settore privato e al volontariato *no profit*.

CARLINO (*IdV*). Se si valuta il contenuto della riforma dal punto di vista di donne, giovani, precari, esodati e disoccupati, non si può fare a meno di esprimere un giudizio fortemente negativo. C'è una forte disparità tra le misure annunciate e quelle effettivamente adottate. Innanzitutto, si lasciano in vigore le attuali tipologie di rapporto di lavoro precario, senza rilanciare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come contratto standard, e per di più si facilitano i licenziamenti, essendo venuto meno l'effetto di deterrenza del reintegro automatico, che ora è previsto solo in casi residuali. Anziché estendere la rete degli ammortizzatori sociali, si redistribuiscono le tutele esistenti su una platea più ampia, riducendo così gli importi e la durata dell'indennità di mobilità. Le misure per le donne sono timide e insufficienti, a fronte delle penalizzazioni ricevute con l'innalzamento dell'età pensionabile e i tagli alla scuola. È stata anche bocciata la proposta di estensione dell'ASPI ai precari formulata dall'IdV, nonostante fosse stata indicata la relativa copertura finanziaria. Per questi motivi, il Gruppo esprimerà un voto contrario sull'ennesima questione di fiducia posta dal Governo.

GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Il Gruppo voterà responsabilmente a favore sulla questione di fiducia, data l'importanza di una riforma che allinea l'Italia agli altri Paesi europei, soprattutto in tema di flessibilità, rendendo così più appetibili gli investimenti nel sistema produttivo nazionale. Sono state ridotte le tipologie contrattuali e diminuite le disparità di protezione esistenti tra i lavoratori. L'articolo 18 dello Statuto, nella nuova stesura, è meno punitivo e si ispira ad un delle direttrici fondanti della riforma, cioè l'affermazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato come forma contrattuale dominante, per la cui diffusione è però necessario garantire maggiore flessibilità e mobilità. Restano perplessità per la scarsa incisività delle norme a favore del lavoro femminile, che non può essere giustificata dall'assenza di adeguate risorse, e per la mancata inclusione di una nuova disciplina del lavoro autonomo. Non si può tuttavia rinviare l'adozione di questo provvedimento, che – se applicato rigorosamente – consentirà di riavviare la crescita.

ROSSI Nicola (*Misto*). Non parteciperà alla votazione sulla questione di fiducia. Diversi, infatti, erano gli elementi su cui una riforma del mercato del lavoro finalizzata a dare certezza agli imprenditori ed ai lavoratori avrebbe dovuto insistere. Fondamentalmente era necessario riportare il rapporto di lavoro all'interno delle relazioni tra le parti; le rigidità imposte dalla riforma, l'impossibilità di prevedere costi e benefici di scelte produttive e di investimento, invece, continueranno a mantenere ingessate le imprese ed il sistema produttivo. Le tutele contenute nell'articolo 18 dello Statuto, che molto hanno contribuito alla crescita ed all'emancipazione del lavoro in Italia, risultano dopo quarant'anni incoerenti con una visione moderna e avanzata del sistema economico nel suo complesso ed un loro ostinato e acritico mantenimento rischia non solo di disconoscere quanto

ottenuto con le battaglie politiche e sociali del passato ma anche di creare ulteriori ostacoli ad una spinta verso un futuro di crescita.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). La riforma del mercato del lavoro presentata dal Governo lascia insoddisfatte tutte le parti e non contribuisce a risolvere il problema della mancata crescita; di contro, accompagnata da un perdurante aumento della pressione fiscale, continua ad incidere sulla parte più a rischio del sistema produttivo e della società, quella del settore privato, estranea alla politica del malaffare e priva delle tutele riservate al pubblico impiego. Pur non pretendendo di applicare a quest'ultimo le stesse previsioni di flessibilità in uscita stabilite per il privato, si richiedeva comunque di cominciare a superare il dualismo che caratterizza il sistema economico italiano. L'obiettivo primario per un futuro di crescita nell'ottica di una riduzione del debito continua infatti ad essere la riduzione della spesa pubblica improduttiva attraverso un drastico blocco del *turnover* ed l'uniformità dei contratti.

PORETTI (*PD*). I senatori radicali del PD voteranno la fiducia al Governo perché il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro consente una modernizzazione delle relazioni tra le parti produttive. Particolarmente positiva è l'eliminazione del meccanismo degli ammortizzatori sociali, distorto e distorsivo dei rapporti di lavoro. Restano però limiti e criticità che si ravvisano soprattutto nell'assenza di un disegno preciso ed efficiente per l'avvio di politiche attive per il lavoro necessarie per incentivare l'offerta e la domanda occupazionale. Maggiore sarebbe poi dovuto essere il bilanciamento tra la flessibilità in entrata e quella in uscita: le rigidità previste per quest'ultima, infatti, rischiano di aumentare l'utilizzo improprio dei contratti di lavoro flessibili. Rimane infine estremamente marginale l'attenzione riservata all'impiego femminile, risorsa preziosa e da sempre riconosciuta quale input alla crescita ma sulla quale ancora si omette di investire.

Presidenza del vice presidente CHITI

GIULIANO (*PdL*). Nel tempo dell'antipolitica rissosa e preoccupante, la Commissione lavoro, nella sua collegialità e in ciascuna delle sue individualità, ha dato un esempio di alta responsabilità e sensibilità istituzionale, lavorando per la stesura definitiva di un provvedimento giusto ed efficace. Il Parlamento ha saputo manifestare questa volta tutta la positività della politica che, nei momenti cruciali della vita del Paese, dimostra di essere in grado di saper affrontare e comporre i contrasti, spesso anche ideologici, che caratterizzano il confronto tra gli schieramenti.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,12, è ripresa alle ore 16,40.

Presidenza del presidente SCHIFANI

Commemorazione del senatore Gianpiero Cantoni

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e, con lui, tutta l'Assemblea)*. È un commosso ricordo quello che l'Assemblea rivolge alla figura di Gianpiero Cantoni, imprenditore, docente universitario, dirigente di istituzioni bancarie, senatore tra le fila di Forza Italia dal 2001. In qualità di Presidente della Commissione difesa dal 2008, ha dato prova di grande senso delle istituzioni, equilibrio e saggezza politica, nell'interesse del Paese impegnato sulla scena internazionale. In quello che appare ora come il suo testamento politico, il senatore Cantoni, poco prima della sua prematura scomparsa, ha invitato tutte le forze politiche e sociali ad un grande senso di responsabilità nel perseguire insieme l'obiettivo del risanamento economico e finanziario del Paese.

CAFORIO *(IdV)*. Ricorda le doti umane, la sensibilità e l'attenzione alle prerogative delle opposizioni sempre dimostrate dal senatore Cantoni nell'esercizio delle sue funzioni di presidente della Commissione difesa.

CARRARA *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*. Di Gianpiero Cantoni ricorda, oltre alla competenza e alla professionalità, le particolari qualità umane di saggezza, equilibrio e ironia.

CONTINI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Ricorda le grandi capacità professionali del senatore Cantoni, docente appassionato, pubblicista, esperto di regolazione del sistema bancario.

DEL PENNINO *(Misto-P.R.I.)*. Profondo conoscitore di temi economici, imprenditore illuminato chiamato a risanare la BNL in un momento difficile, Cantoni ha interpretato i valori della tradizione riformista lombarda.

SERRA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*. Dedizione al lavoro, signorilità, serietà nell'impegno professionale, moderazione e rispetto per gli altri sono stati i principali tratti della personalità di Gianpiero Cantoni.

TORRI *(LNP)*. Ricorda con commozione e rispetto lo spessore intellettuale e umano del senatore Cantoni e, in particolare, la sua competenza

e l'equilibrio politico nell'esercizio delle funzioni di presidente della Commissione difesa.

ZANDA (*PD*). Esponente del centrodestra, il senatore Cantoni ha avuto sempre un atteggiamento aperto, intelligente, disponibile nei confronti degli avversari politici. Uomo equilibrato e saggio, ha eccelso in tutte le attività in cui si è cimentato. Negli ultimi tempi era molto preoccupato per la tenuta delle istituzioni e per il futuro del Paese: il modo migliore per ricordarlo è quello di tener conto di queste sue preoccupazioni.

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Parlamentare per tre legislature, Gianpiero Cantoni ha dato lustro al Senato e al Gruppo del PdL. Il suo stile sobrio e rispettoso degli altri, la sua ironica leggerezza, la sua lucidità analitica sono un esempio per le nuove generazioni. Preoccupato per la crisi economica e per il destino delle piccole e medie imprese schiacciate dalla pressione fiscale, negli ultimi scritti auspicava una riforma delle regole e una nuova alleanza tra impresa e finanza.

PRESIDENTE. Ringrazia gli intervenuti, che hanno riconosciuto nel senatore Cantoni un esempio di virtù politica al servizio del Paese. Sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,18, è ripresa alle ore 18,04.

Presidenza del vice presidente CHITI

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3249 e della questione di fiducia

PRESIDENTE. Passa alle votazioni.

PERA (*PdL*). Sebbene non intenda ritirare la propria fiducia al Governo Monti, annuncia che non parteciperà alla votazione, per le motivazioni che illustrerà in sede di dichiarazioni di voto finale.

SACCONI (*PdL*). Pur essendo presente in Aula, annuncia che non parteciperà alla votazione, per i motivi che spiegherà prima della votazione finale.

Il Presidente dispone l'allontanamento di alcuni ospiti che lanciano fogli dalle tribune in segno di protesta.

BONDI (*PdL*). Voterà secondo le indicazioni del partito. I motivi del dissenso espresso da due esponenti così autorevoli del Gruppo PdL meritano riflessione: in un momento difficile per il Paese, la politica ha una responsabilità cui non si può rinunciare.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'emendamento 1.900.

Con votazione nominale con appello, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, il Senato approva l'emendamento 1.900, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 21 del disegno di legge n. 3249, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Risultano conseguentemente preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti agli articoli da 1 a 21.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'emendamento 22.900 (testo corretto).

Presidenza del vice presidente NANIA

Con votazione nominale con appello, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, il Senato approva l'emendamento 22.900 (testo corretto), interamente sostitutivo degli articoli da 22 a 40 del disegno di legge n. 3249, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Risultano conseguentemente preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti agli articoli da 22 a 40.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge n. 3249 alla seduta antimeridiana di domani.

Dà annuncio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 31 maggio, avvertendo che nella seduta pomeridiana, a partire dalle ore 16, il Ministro della salute risponderà al *question time* sulla gestione e le prospettive della Fondazione Santa Lucia e del policlinico universitario Agostino Gemelli.

La seduta termina alle ore 19,52.

Nel corso della seduta, la Presidenza ha salutato, a nome dell'Assemblea, rappresentanze di studenti ed altri ospiti presenti nelle tribune.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9*).
Si dia lettura del processo verbale.

DI NARDO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 24 maggio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,02*).

Sulle minacce rivolte al senatore Pietro Ichino nel corso del processo alle nuove Brigate rosse

LIVI BACCI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Immagino a nome del Gruppo.

LIVI BACCI (PD). Penso anche a nome del Gruppo, e forse non solo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIVI BACCI (PD). Signora Presidente, chiedo di poter intervenire brevemente per cominciare nel migliore dei modi possibili questa importante giornata dedicata alla riforma del mercato del lavoro. Vorrei farlo usando qualche secondo per ricordare che lunedì scorso in un'aula del tribunale di Milano, dopo la conclusione del processo alle nuove Brigate rosse, sono state rivolte pesantissime e violente minacce ad un nostro collega del Senato: il senatore Pietro Ichino. *(Applausi)*.

Vorrei ricordare a tutti noi che Pietro Ichino è un cittadino responsabile che vive da dieci anni sotto scorta, è uno studioso serio, un giurista di fama, un politico appassionato. Credo pertanto che non cominceremo bene questa giornata se non esprimessimo a Pietro Ichino tutta la nostra vicinanza, la nostra stima, la nostra solidarietà, se non riaffermassimo il nostro rifiuto fermissimo ad ogni violenza anche verbale, poiché essa è l'anticamera della violenza fisica – come purtroppo l'esperienza storica ci dimostra – e non esprimessimo la nostra convinzione che solo il metodo del confronto democratico è quello che dobbiamo assumere nell'azione politica. *(Applausi. Alcuni senatori si recano al banco del senatore Ichino per stringergli la mano)*.

PRESIDENTE. Senatore Livi Bacci, la Presidenza si associa alle sue parole e alla condanna della violenza. Proprio questa mattina, a titolo personale, ho avuto occasione di rivolgermi al collega Ichino per condannare quanto accaduto.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (Relazione orale) (ore 9,06)

Discussione e approvazione delle questioni di fiducia poste sugli emendamenti 1.900, sostitutivo degli articoli da 1 a 21, e 22.900 (testo corretto), sostitutivo degli articoli da 22 a 40

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3249.

Ricordo che nella seduta di ieri è proseguita la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Franco Paolo. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo (LNP). Signora Presidente, onorevoli colleghi, a conclusione degli interventi in discussione generale sulla riforma del lavoro, vorrei offrire qualche ulteriore considerazione da parte del Gruppo della Lega.

È evidente che una riforma del mercato del lavoro debba avere come obiettivo quello di creare posti di lavoro, rendere cioè le condizioni contrattuali di legge e di accesso al mondo del lavoro, in entrata o in uscita, vicine alla situazione esistente al momento nel Paese che, come è noto, purtroppo è difficile. Negli ultimi decenni non si erano mai registrati livelli di disoccupazione o di non occupazione come quelli attualmente esistenti. Pertanto, la domanda che ci dobbiamo porre è se questa riforma può creare nuovi posti di lavoro. Forse la risposta è già stata data da chi normalmente crea posti di lavoro, vale a dire dagli imprenditori.

Ebbene, questa riforma non creerà nuovi posti di lavoro. Non occorre fare grandi voli pindarici sui principi del diritto del lavoro per comprenderlo: basta analizzare quanto è scritto nella relazione del Governo che accompagna il testo così come presentato all'esame del Senato. Comunque, sebbene siano state apportate alcune modifiche e solo in fase di approvazione degli emendamenti si potrà vedere cosa accadrà, è evidente che in questa riforma del lavoro c'è un *fumus persecutionis* nei confronti della flessibilità, della duttilità degli strumenti, che, a nostro avviso, va in direzione diametralmente opposta rispetto alla necessità di rendere utile questo strumento legislativo allo scopo di creare nuovi posti di lavoro. Le critiche... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, non siamo tantissimi in Aula e quindi mi aspetterei un clima più tranquillo. Prego, senatore Franco Paolo.

FRANCO Paolo (*LNP*). Le critiche del mondo dell'impresa, di chi crea posti di lavoro, esprimono le difficoltà del testo al nostro esame che, come sappiamo, è frutto di alcune mediazioni che hanno fatto sì che alla fine le buone intenzioni del Ministro siano state vanificate. In merito all'esistenza di un *fumus persecutionis* basta leggere la relazione. Utilizzerò per dimostrarlo i termini impiegati nella relazione del Governo.

Parlerò di alcuni articoli concernenti strumenti giuridici importantissimi che fino ad ora hanno consentito, pur con la crisi in corso, di mantenere un livello occupazionale sufficiente alla tenuta sociale, anche se non si sa cosa accadrà più avanti. All'articolo 3, relativo ai contratti a tempo determinato, allo scopo di frenare questo strumento, è stato previsto un incremento del costo contributivo. Quindi i contratti a tempo determinato appaiono poco graditi alla politica del lavoro del Governo e di chi approverà questo emendamento.

Sull'apprendistato, che è sempre stato nel passato uno strumento utilissimo alle aziende per creare nuova occupazione e soprattutto nuova formazione – sono stati posti dei limiti allo scopo di disincentivarne l'impiego, anche se ci sono all'interno della riforma aspetti positivi tesi a far sì che l'assunzione di nuovi apprendisti sia collegata ad una percentuale di stabilizzazioni effettuate nel triennio precedente.

Leggo sempre nella relazione del Governo l'articolo che riguarda il lavoro a tempo parziale che, secondo il Governo, «mira ad incentivare l'impiego virtuoso dell'istituto, ostacolandone l'utilizzo quale copertura

di utilizzo irregolare di lavoratori». Anche in questo strumento vi è un'azione che stringe la dinamicità e la possibilità di impiegarlo.

Altrettanto avviene in merito al lavoro intermittente. L'articolo è volto a contenere il rischio che lo strumento possa essere utilizzato come copertura nei riguardi di forme di impiego irregolare del lavoro. Anche in questo quadro, la relazione dice: questo strumento non ci piace.

«Gli articoli 8, 9 e 10 del disegno di legge» – leggo sempre dalla relazione – «intervengono su forme contrattuali» – lavoro a progetto eccetera – «che si sono non di rado prestate, per le loro caratteristiche, ad un uso distorto in funzione dissimulativa». L'articolo è volto a razionalizzare il lavoro a progetto e ad evitarne un utilizzo distorto.

Sapete poi come nell'articolo che riguarda i titolari di partita IVA vi siano norme altrettanto stringenti per evitare questo tipo di rapporto, sempre ritenuto dannoso, fuorviante o addirittura distorto nell'impiego dei rapporti di lavoro. Altre modifiche tendono a rendere più stringente e difficile l'associazione in partecipazione, nel senso che i soggetti impiegati non possono essere superiori ad un certo numero.

Per il lavoro accessorio si prevedono misure finalizzate a restringere il campo di operatività dell'istituto. Per i tirocini formativi, si prevedono poi azioni ed interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto.

Ho cercato di dimostrare – prendendo spunto dalla relazione del Governo – che sugli strumenti legislativi esistenti e vigenti, invece di creare delle condizioni di crescita, di sviluppo, di espansione, tenendo conto che l'importante è il posto di lavoro (per carità: anche il contrasto agli abusi, ma gli strumenti di controllo contro gli abusi c'erano anche prima), la riforma del lavoro indicata dal Governo va evidentemente nella direzione di indicare la flessibilità in entrata quale progetto amministrativo e legislativo da denigrare e limitare, ridurre, contenere e soffocare.

Dire che l'indirizzo è quello di ottenere esclusivamente o prevalentemente il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non può essere un modo per creare nuovi posti di lavoro.

Crediamo che questo non sia un processo utile alla creazione di nuovi posti di lavoro, ma che casomai vada nella direzione contraria.

Un'altra osservazione è relativa alla copertura finanziaria perché non solo a nostro avviso non sarà utile a creare nuovi posti di lavoro, ma l'unica cosa certa è che sarà «utile» a creare nuovi costi per le aziende.

Infatti, ben un miliardo di euro all'anno e oltre negli anni successivi (sono i dati riportati nelle tabelle di cui agli articoli 70 e successivi del disegno di legge) saranno ulteriori oneri a carico delle aziende per la quasi totalità (non è completa, perché ci sono qui anche apprezzabili, ancorché contenute, operazioni di riduzione della spesa). Invece questa copertura, con il limite delle deduzioni delle spese relative ai mezzi di trasporto, prefigura tutti interventi che saranno a carico delle imprese. Un miliardo di euro all'anno in più, e non mi sembra sia oggi un grande favore al nostro sistema produttivo. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ghedini. Ne ha facoltà.

GHEDINI (*PD*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, dopo questa discussione così ampia, sento il bisogno di riassumere innanzitutto a me stessa il senso dell'intervento che stiamo per votare, le ragioni di quello che stiamo facendo.

Stiamo cambiando le regole che disciplinano i rapporti di lavoro, i rapporti tra i soggetti, singoli e collettivi, che animano la vita economica e sociale del nostro Paese; stiamo cambiando, cioè, alcune regole della relazione fondamentale, insieme e a fianco delle relazioni affettive e familiari, della nostra società. Lo stiamo facendo perché è necessario, perché la qualità del lavoro nel nostro Paese, soprattutto quella dei giovani, ha subito un progressivo e non più tollerabile degrado; non tanto quindi perché ce lo chiede l'Europa, ma perché in Europa vogliamo essere protagonisti con le carte in regola non solo per i conti, ma soprattutto per la piena cittadinanza del lavoro e per poterlo rimettere con piena autorevolezza al centro dell'agenda politica internazionale.

Lo stiamo facendo in un contesto economico e sociale noto; non richiamerò i dati. Le condizioni finanziarie dello Stato e le condizioni di necessità di cittadini e lavoratori sono state come una Scilla e Cariddi attraverso cui abbiamo cercato di attraversare la stretta di un confronto che ha certamente posto di fronte visioni del mercato e della società diverse, ma che attraverso l'esercizio di una responsabilità condivisa ha consentito al lavoro parlamentare di confrontarsi con un pregiudizio: l'inconciliabilità delle ragioni di parte.

La successione delle fasi della proposta tecnica e del confronto con le rappresentanze sociali e della dialettica politica sta dimostrando che è ancora data alla politica – anche in questo tempo in cui è tanto vituperata – la possibilità di realizzare cambiamenti e sintesi che hanno a che fare con l'interesse generale, superando la mera giustapposizione degli interessi di parte o la loro contrapposizione, cercando in una visione evolutiva la composizione dei contrasti. In questo senso, oltre che nel merito delle singole soluzioni, il lavoro parlamentare ha migliorato il testo.

Stiamo creando le premesse (alcune di queste sono buone, altre solo accettabili) per modificare le relazioni di lavoro in funzione della ripresa, per prospettare, al mutare delle condizioni di contesto che altri provvedimenti dovranno favorire (non può farlo questo), un modello diverso di rapporti e, attraverso esso, un modello diverso di sviluppo.

C'è un cambiamento di prospettiva nella riforma: le relazioni di produzione vengono lette in funzione della necessità di correggerne i vizi, le distorsioni, i parossismi, con la volontà di affrontare uno dei problemi più gravi dei nostri anni: la precarietà del lavoro e, con essa, la fragilità, fino all'inanizione, della condizione esistenziale e civile di milioni di giovani, categoria anagraficamente ormai troppo larga.

Si assume che l'autoregolamentazione di un sistema, in cui le forze non sono in equilibrio, non si ottiene con l'assottigliamento delle regole,

ma mantenendo in equilibrio regolazione e pattuizione, anche e soprattutto nei momenti di maggiore conflitto. Ne è un esempio – sul fronte dell'uscita dal lavoro – la procedura adottata in materia di licenziamento, in cui sono state mantenute, grazie all'accordo politico, norme irrinunciabili di deterrenza e sono stati per contro valorizzati meccanismi di composizione del conflitto mediati tra le parti. È questo il vero *trade off* della riforma, non già quello di un ulteriore aumento, da alcuni auspicato, della cosiddetta flessibilità in entrata.

In questo senso la riforma risponde ad uno spirito concertativo – al di là del significato che le pratiche e le mode politiche hanno attribuito a questo termine – perché assume nel suo modello di regolazione il confronto strutturato fra le parti come strumento di analisi e soluzione delle criticità. La riforma è scandita da questa scelta che è il portato originale del lavoro della Commissione, che ha individuato, laddove la riforma li richiami, in maniera chiara prerogative e rapporti tra i diversi livelli della rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Questo segno è confermato dall'introduzione di un altro frutto del lavoro parlamentare: la proposta elaborata dalle Commissioni nei mesi precedenti in materia di partecipazione dei lavoratori e di democrazia economica, che considero un passaggio ulteriore nel segno della produzione di relazioni collaborative tra le parti che concorrono a creare ricchezza e sviluppo per il nostro Paese.

C'è, complessivamente, un cambiamento di paradigma: il valore del lavoro, il valore sociale ed economico, diviene metro della qualità dello sviluppo. La scelta di andare verso l'allineamento progressivo dei costi delle diverse forme di lavoro, aumentando il costo dei rapporti discontinui, forieri di disoccupazione, risponde sia all'affermazione del valore della continuità occupazionale, contro il disvalore della precarietà, sia alla logica del finanziamento per via assicurativa degli strumenti di tutela: è quindi uno strumento giusto, nel senso di adeguato ed equo, per realizzare un mercato del lavoro inclusivo e per sostenere un profilo di sviluppo del Paese orientato alla qualità e alla legalità. Il paradigma valore-costi si regge però a due condizioni: che l'incremento del costo non gravi sulla parte debole del rapporto, sul prestatore, e che il costo del lavoro sia complessivamente sostenibile per la produzione, cioè non sia di ostacolo alla competitività.

Alla prima condizione abbiamo risposto con un'innovazione fondamentale per il nostro Paese: l'introduzione di un «salario di riferimento», in attuazione del diritto costituzionale espresso all'articolo 36 della Carta, stabilito in via negoziale per i rapporti parasubordinati e in qualche modo introdotto, seppure con meccanismo più rigido e in via indiretta, come discriminare per la qualificazione del lavoro autonomo vero dal suo utilizzo surrettizio.

Alla seconda condizione si potrà dare una risposta efficace intervenendo a ridurre il costo del lavoro per via fiscale, legando i comportamenti delle imprese orientati a produrre lavoro stabile alle premialità fiscali; ciò sarà possibile alla sola condizione che si affermi nel nostro

Paese l'idea che progressività e fedeltà fiscale e diritto di cittadinanza sono condizioni correlative e reciproche, che evasione ed elusione sono una violazione grave del patto sociale ed un ostacolo insormontabile al reperimento di risorse necessarie a finanziare lo sviluppo.

La questione dell'incremento dell'onere contributivo per le partite IVA ha sollevato molte critiche nell'ambito del lavoro autonomo: si mette in evidenza l'eccessiva penalizzazione per questa via dei lavoratori autonomi. La riforma opera però in quest'ambito una semplificazione del quadro, o meglio dovrebbe operarla: gli indici di presunzione di subordinazione dovrebbero consentire la trasformazione dei rapporti in coerenza con la loro natura reale. Rimanendo in conseguenza sul mercato solo i lavoratori genuinamente autonomi, occorrerà valutare per essi la sostenibilità del carico contributivo, sia in termini di onerosità assoluta per loro, sia in termini di prestazioni sociali. Sono legittime, in tal senso, le preoccupazioni di chi vuole mantenere un percorso di autonomia professionale vera.

Nelle valutazioni che occorrerà fare – e c'è uno strumento per il monitoraggio che ci dovrebbe consentire di farlo – bisognerà considerare due questioni: quella previdenziale, in ordine alla quale, in vigenza del metodo di calcolo contributivo per le pensioni, un adeguamento delle aliquote appare necessario per garantire in prospettiva trattamenti previdenziali adeguati, e quella del *welfare* di supporto alle diverse fasi della vita anche per i lavoratori autonomi, che necessita di interventi di estensione significativi ed adeguati alle specifiche necessità di un lavoro che non è subordinato. È quindi un problema aperto, sul quale rimane fermo l'impegno del Partito Democratico alla realizzazione di interventi maggiormente inclusivi e soggettivamente sostenibili, sia per il lavoro parasubordinato che per il lavoro autonomo.

Occorre dare certezza per i parasubordinati, infatti, alla scansione temporale per passare dal riconoscimento di un'indennità *una tantum*, presente nella riforma, ad un vero e proprio passaggio all'ASpI. L'abbiamo prospettato per il 2016. Occorrerà confermarlo dando certezza ai conti.

Dovranno essere studiati anche meccanismi di funzionamento ed erogazione adeguati alla natura peculiare delle prestazioni autonome, oppure – una alternativa politicamente suggestiva, già richiamata da qualche collega, ma di delicata attuazione nell'equilibrio tra tutela di cittadinanza e rischi assistenzialistici – occorrerà valutare la scelta di universalizzazione delle tutele minime slegate dall'attività lavorativa. Sto parlando del salario di cittadinanza, naturalmente.

Abbiamo di fronte un tempo. Dovremo utilizzarlo al meglio e dovremo utilizzarlo anche per vedere e valutare se le protezioni per la perdita di lavoro, l'ASpI, siano sufficientemente produttive e utili a sostenere i lavoratori in assenza di lavoro.

Il lavoro svolto in Commissione, per l'appunto, sull'ASpI, ha consentito di prevedere una gradualità rinforzata per i settori più deboli e di valorizzare gli strumenti della partecipazione negoziata e della bilateralità,

qualificandoli dove già operano in sussidiarietà e rafforzando il profilo di certezza delle prestazioni anche in quei settori.

PRESIDENTE. Senatrice, la interrompo solo per ricordarle i tempi da rispettare.

GHEDINI (PD). Sarò davvero rapida. Le chiedo di consegnare il testo integrale del mio intervento affinché venga allegato agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

GHEDINI (PD). Dico solo che rimangono gravi problematiche aperte nel settore agricolo.

Le chiedo solo trenta secondi per fare un riferimento, purtroppo, ad un problema che viene sempre trattato per ultimo. Si tratta del problema delle politiche in favore della piena occupazione delle donne e del superamento della discriminazione di genere in materia di lavoro. Su questo versante la riforma è debolissima, per cui sono stata incerta fino all'ultimo se scegliere la logica del «meglio nulla» – perché c'è davvero poco – piuttosto che della solita logica riformista del «meglio qualcosa piuttosto che nulla». Mi acconcio a questa, sapendo però che c'è ancora moltissimo da fare, e apprezzo l'impegno rispettato dal Ministro di attuare una norma di contrasto della pratica delle dimissioni in bianco, che credo abbiamo migliorato in Commissione, e che pure è foriera di ulteriori miglioramenti, che spero possano essere attuati, oltre che con il lavoro parlamentare, anche con l'osservazione degli effetti di questa norma e su tutto il tema dei congedi.

Oggettivamente l'introduzione del congedo di paternità, che è culturalmente apprezzabile, è una misura così esigua che produce un effetto di svalorizzazione e residualità che tanto più è macroscopico quanto più attiene ad una questione affrontata da sempre più con sarcasmo che con ponderazione. Anche attraverso un percorso di vera assunzione dei programmi per l'attuazione delle politiche di pari opportunità, per la piena occupazione femminile, si realizza un investimento per noi indispensabile perché l'Italia sia pienamente Europa. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Spadoni Urbani. Ne ha facoltà.

SPADONI URBANI (PdL). Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi senatori, non è facile affrontare un dibattito su una riforma del mercato del lavoro senza un'ideologia e mettendo anche da parte una cultura personale, culturale e lavorativa, di persona e impresa abituata a rischiare, ad investire e a produrre.

Non è facile fare ciò neanche tenendo conto dell'impostazione sulla politica del lavoro del mio partito, per il quale essa è altra cosa. Non è

facile perché il provvedimento in esame trasforma sì il mercato del lavoro, ma probabilmente non servirà a produrre posti di lavoro, né al reinserimento di coloro che il lavoro non l'hanno più. È un fatto che non mi auguro assolutamente ma che molti pensano e temono.

Voterò la fiducia che fra poco, dopo le repliche dei relatori, il rappresentate del Governo presenterà, e lo farò per il rispetto che nutro in merito alla linea politica dettata dal Gruppo, nella speranza che la mediazione raggiunta serva al bene generale del Paese. Questo, perché l'Unione europea ce l'ha richiesto e il Governo si è impegnato, così come il precedente.

So che il confronto va caratterizzato dalla responsabilità che serve per superare gli attuali difficili momenti che hanno generato profonde trasformazioni nella struttura e nei valori della società. La crisi economica, infatti, ha prodotto un forte cambiamento nel modo di vivere e di pensare rispetto agli anni in cui c'era una certa prosperità; ciò che ha mosso il cambiamento è stata la fragilità della nostra società, disunita al punto che i sociologi la definiscono società liquida. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, ripeto che anche se non siamo tantissimi in Aula questo non autorizza a decibel che rendono davvero faticoso intervenire.

SPADONI URBANI (*PdL*). «Non ti curar di loro, ma guarda e passa». (*Applausi della senatrice Sbarbati*).

PRESIDENTE. Senatrice, più che guardare e passare, bisognerebbe riuscire a sentire.

SPADONI URBANI (*PdL*). Certo, signora Presidente, io la ringrazio, ma ormai ho capito qual è la consuetudine dell'Aula e spero ci sia qualcuno che ci ascolta nella propria stanza.

Come stavo dicendo, ciò è avvenuto per la scarsa credibilità delle istituzioni e dei partiti tutti. Un dato, questo, che è riemerso in maniera chiara nei risultati delle ultime elezioni amministrative.

In questo contesto si inserisce la discussione sulla riforma del lavoro, una delle tappe principali del cambiamento che il Governo – gliene diamo atto – ha coraggiosamente affrontato, in maniera armonica e complessa, per la prima volta dalla nascita della Repubblica italiana. Questo merito va in gran parte al ministro Fornero, a cui riconosciamo tenacia e competenza, e mi dispiace che non sia qui in questo momento. Alla riforma, come risposta ai fomentatori dell'antipolitica dovremmo – questo sì – rispondere responsabilmente dando la fiducia.

Tornando alla riforma, il disegno di legge ha avuto una genesi piuttosto travagliata, passando da un'accoglienza piuttosto favorevole a una contestazione generalizzata da parte di categorie e forze sociali, quasi che lo scontentare tutto volesse testimoniare per il Governo la terzietà della riforma, nella forma presentata qui in Senato, che in realtà aveva trovato accoglienza presso pochi. Del resto, anche in ambito accademico e

dottrinale sono state avanzate perplessità, sia in ordine alla tecnica di scrittura, sia in merito agli effetti dichiarati che saranno difficilmente raggiungibili.

Oggi, dopo l'impegnativo lavoro svolto in Commissione, il disegno di legge esce in un testo diverso e più equilibrato, pur con la stessa filosofia di base, sfrondata di qualche preconcetto. In questa sede, possiamo ben rivendicare alla politica il ruolo di mediatrice tra Governo tecnico e istanze dei cittadini, rimodulando le ricadute di un provvedimento che è una delle condizioni necessarie per lo sviluppo. Questo ha osservato nella sua relazione il collega Castro, che ringrazio, insieme al collega Treu, per il ruolo di mediazione che ha svolto insieme al Governo per riequilibrare questa riforma, che esce sicuramente diversa e migliorata. In Commissione abbiamo snellito procedure, diminuito oneri e sanzioni, alleggerito il disegno di legge di qualche preconcetto, come, ad esempio sulle forme di lavoro flessibile, che sono state – forse qualcuno l'ha dimenticato – fondamentali per l'emersione dal nero, per uscire dall'economia sommersa.

Certo, abbiamo assistito nel tempo a casi di degenerazione, alla liquefazione – tanto per usare un paradigma – dei rapporti di lavoro. Un'inversione era opportuna, anche se averla attuata in mancanza di un rilancio dell'economia potrebbe significare mettere a rischio occasioni di lavoro, specialmente per i giovani e per le donne.

Oggi su questa riforma facciamo una scommessa (è una parola che i relatori hanno usato), pur consapevoli che, per certi aspetti, irrigidisce il mercato del lavoro e, soprattutto, non lo libera dai vincoli dell'articolo 18, che, nella sua incomprensibile assolutezza, è riuscito ad incidere anche sugli *spread* dei titoli di Stato.

Le nostre imprese, temo, saranno ancora più in difficoltà rispetto alla concorrenza internazionale, non solo per il freno alla flessibilità in entrata e il permanere del blocco in uscita. Infatti, disseminati negli articoli del disegno di legge, c'è una serie di costi aggiuntivi, di adempimenti burocratici e procedurali che rendono ancora più difficile fare impresa, in un tempo in cui si vuol perseguire una politica liberale, attenta alle esigenze di solidarietà e di coesione sociale.

Non mi sembra una forzatura affermare che la legge sembra soffermarsi più sul problema della precarietà, che certamente non amiamo e che va assolutamente contenuto e combattuto, piuttosto che nell'ottica di favorire l'occupazione, sia in termini di lavoro subordinato che autonomo.

In Commissione, per tutelare ogni occasione di lavoro vero, in equilibrio con le necessità della produttività, nell'ottica dell'universalizzazione delle tutele sociali, per l'inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro, perfino sulle coperture finanziarie della legge, sono stati presentati molti emendamenti, molti dei quali sono stati assorbiti sia dall'intervento del Governo sia da quelli dei relatori, ma, per necessità di contenere i tempi, la maggior parte di essi è stata ritirata.

Al Governo, ai relatori, ai commissari tutti va riconosciuta una decisa azione per riequilibrare la legge secondo le principali obiezioni avanzate

dai partiti, ma anche dalle classi politiche, sociali ed economiche che hanno partecipato alle tante audizioni predisposte dalla Commissione secondo un calendario di lavoro puntuale, organico e condotto con professionalità dal presidente Giuliano, che ringrazio per l'ottima gestione di un lavoro difficile e complesso.

Penetrando la riforma, eccessivo è stato a mio avviso proclamare il lavoro subordinato forma «dominante» di contratto, un aggettivo sconosciuto sia al lessico giuridico che a quello sindacale. Preferibile sarebbe stato definirlo forma «principale»: *princeps inter pares*, ma non dominante, quasi che le altre tipologie di contratti non fossero forme di lavoro eticamente dignitose e giuridicamente garantite e non rispondessero ad effettivi bisogni della produzione. Avevamo esordito, quando si parlò della riforma del lavoro, con affermazioni del tipo «che noia il posto fisso». Ve lo ricordate? E siamo andati a finire all'esatto contrario.

Sull'effettiva copertura finanziaria della riforma – mi avvio alla conclusione – sorge qualche dubbio. In particolare, ci si domanda se le risorse riservate al sussidio universale di disoccupazione saranno effettivamente in grado di renderlo, appunto, universale. Stesso dubbio si palesa sui finanziamenti destinati all'apprendistato; questo l'ho appreso in 5ª Commissione, ai cui lavori ho partecipato, per comprendere meglio questo aspetto molto delicato della riforma. Si tratta di uno strumento per l'inserimento al lavoro sul quale questo Governo conta molto; se esso dovesse – ce lo auguriamo davvero, ma ci sono molti punti interrogativi – veramente funzionare e funzionare più del previsto, i relativi finanziamenti dovrebbero essere rafforzati e rimodulati.

Mi piace evidenziare anche che nella legge che oggi portiamo ad approvazione in questo ramo del Parlamento ha trovato accoglienza la trasformazione del lavoro dipendente in autonomo, con la modifica della cassa integrazione in tutela attiva. Nel passaggio in Commissione è stata infatti sfatata la penalizzazione dei cassaintegrati che riescono a creare lavoro in proprio. Oggi, infatti, nella legge è scritto che il percettore dell'ASpI che inizia un'attività in proprio va sostenuto, dando un valore di strumento di reinserimento all'ASpI medesima. È stata una mia lunga battaglia – che non potevo tener fuori da questo intervento – per cambiare la previsione originaria.

Se l'Atto Senato n. 3249 è stato pensato come uno strumento per favorire quello sviluppo del Paese che tutti evocano, perché ciò avvenga manca ancora la svolta vera: meno spesa pubblica, meno tasse, riduzione del cuneo fiscale per rilanciare i consumi e la ripresa, in una parola, per aumentare il lavoro, il lavoro che dà dignità. Senza di esso l'uomo non ha dignità.

La pressione fiscale, concentrata com'è su lavoro e impresa, ammazza la crescita e avvantaggia illegalità e criminalità, invece di contrastarle (in Italia ve ne sono già troppe), impedendo nei fatti la creazione di lavoro e facendo fuggire le imprese. Se «lavoro, lavoro, lavoro» è il problema dell'Italia, in presenza di questi fattori negativi non c'è riforma che possa risolverlo.

La crisi e la concorrenza di nuove potenze economiche, come la Cina e l'India, ci stanno costringendo a cambiare, perché esercitano una concorrenza terribile sulle nostre imprese, sul mercato del lavoro, appunto. Non potremo più reggere a questa pressione conservando le nostre abitudini «liquide»; la nostra assuefazione al pressappochismo, a rinviare, a complicare; i nostri ritmi di lavoro, la nostra burocrazia pachidermica.

Le società che ci sfidano non sono liquide: sono solide, solidissime, hanno smisurate ambizioni e ferrea disciplina. Resisteremo e conserveremo la nostra prosperità solo se sapremo diventare anche noi solidi. Servono perciò amministrazioni pubbliche snelle, un sistema giudiziario rapido, un sistema fiscale equo, un'informazione seria, un'educazione rigorosa, una scuola e un'università che producano altissime competenze. Occorre dare opportunità ai capaci, incominciando dai giovani e dalle donne, che sono poco coinvolti tutt'oggi nel mondo del lavoro e poco lo sono in questa riforma del lavoro che ne ridisegna lo scenario e le regole. Per uscire dalla crisi dobbiamo creare un risveglio straordinario delle nostre coscienze.

Chiudo ripetendo come augurio al Governo la conclusione del mio intervento in Aula sul cosiddetto decreto salva Italia, cioè quanto disse Albert Einstein a proposito della crisi del 1929: «Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose (...) Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. (...) È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze (...) Finiamola una volta per tutte con l'unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per superarla».

È il momento della responsabilità, è il momento di scegliere l'Italia. *(Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Sbarbati. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Castro.

CASTRO, *relatore*. Signora Presidente, devo innanzitutto ringraziare con cuore sincero tutti i colleghi che hanno partecipato alla discussione generale, i cui interventi molto articolati, meditati e suggestivi sono stati valutati con grande attenzione dai relatori. Sento quindi il dovere di una replica breve, ma che in qualche modo affronti i nodi sollevati soprattutto dalle opposizioni, perché è chiaro che in una relazione di rispetto istituzionale la prima risposta è a loro che è dovuta.

Guardo ad esempio gli amici e colleghi dell'Italia dei Valori, i quali hanno concentrato le loro critiche sulla riforma dell'articolo 18 e della flessibilità in uscita. In particolare, ricordo un intervento straordinariamente appassionato dell'amico Li Gotti, i cui discorsi ascolto sempre con grande piacere per la sapienza giuridica che li ispira, ma che questa volta davvero non mi ha persuaso, e non per i toni, giacché è un gentiluomo di tal fatta che ha subito chiesto scusa per passaggi che potevano sembrare addirittura volti ad incolpare: è proprio la sostanza del ragiona-

mento che non ci convince. Infatti, come si può ritenere così gravido di violenza, così incivile un intervento modificativo dell'articolo 18 senza spendere una sillaba sul fatto che il 54 per cento dei lavoratori dipendenti di questo Paese dall'articolo 18 non è protetto? Su questo assolutamente nulla è stato detto. Il famoso lavoratore licenziato dall'impresa con oltre 15 dipendenti ricordato nell'intervento dell'amico Li Gotti ha ancora protezioni largamente superiori a quelle del collega di un'impresa più piccola. Anche rispetto a quel riferimento al fatto che tanto lieve sarebbe stato l'importo complessivo del risarcimento corrispostogli nell'ipotesi di licenziamento ingiustificato da condurre lui e la sua famiglia addirittura alla fame e al suicidio, che dovrebbe dire il collega dell'azienda più piccola che, anziché un *range* tra 12 e 24 mesi in termini di indennizzo, ha un assai più modesto e rattrappito indennizzo contenuto in un *range* tra 2,5 e 6 mensilità? Eppure sulla legge n. 108 del 1990 non una sola sillaba è stata pronunciata, pur in un dibattito così ampio e ricco, per contestarne ciò che invece viene fatto oggetto di accusa rispetto all'articolo 18. Non vorrei che in qualche modo si ribadisse l'opportunistica accettazione del dualismo italiano.

Quanto alle osservazioni svolte dagli amici e colleghi della Lega Nord, esse sono state sostanzialmente connotate da un approccio bipolare: sul versante della critica alla flessibilità in uscita abbiamo constatato un atteggiamento iperlaburista, mentre su quello della critica alla flessibilità in entrata abbiamo assistito ad un atteggiamento iperliberista. Questo in qualche misura contraddice tutte le osservazioni degli studi internazionali, i quali concordano nel ritenere la sussistenza di una sorta di collegamento invincibile, insuperabile, tra l'assetto regolatorio della flessibilità in entrata e quello della flessibilità in uscita. Se in qualche modo accettassimo le osservazioni critiche promosse dai colleghi della Lega Nord e quindi accettassimo di andare ad una riforma del sistema che ulteriormente liberalizzasse la flessibilità in entrata e occludesse invece la flessibilità in uscita, avremmo come effetto non eludibile un rimbalzo in termini di equilibrio complessivo del sistema che si tradurrebbe in un incentivo a forme estreme di precarizzazione, perché ciò che entra liberamente ma viene poi bloccato in uscita tende a recuperare la necessaria libertà dell'uscita avvalendosi di strumenti contrattuali che vincoli all'uscita non hanno, ma che sono giustappunto connotati da una micidiale precarietà.

Quanto ai ragionamenti molto interessanti svolti sul piano economico, sottolineo che anch'essi non sono risultati persuasivi. Infatti, nel momento in cui si ritiene necessario incorporare nella struttura dei costi delle imprese italiane una quota di illegalità per consentire loro di stare su mercati altrimenti inagibili, si assume un modello competitivo che non riteniamo adeguato alla sfida nell'arena internazionale che le nostre imprese devono affrontare. D'altra parte, esaminando le 100 migliori esperienze imprenditoriali del Nord, cioè le 100 migliori aziende del Nord, osserviamo che sono tutte imprese connotate dallo stazionamento nei settori tradizionali, dalla focalizzazione della loro azione sul prodotto e dal riposizionamento a precisi segmenti più pregiati dei mercati internazionali, dove cioè il cen-

tro dell'azione di gestione è dato dalla valorizzazione del margine e non più dal volume. Quindi, l'idea di un modello di una sorta di «fordismo povero», un modello da subfornitura della locomotiva tedesca da anni Sessanta ci sembrerebbe una regressione imperdonabile ed inaccettabile per il nostro sistema competitivo. Di qui la nostra scelta di un sistema regolatorio propulsivo di una valorizzazione di eccellenze di prodotti all'interno della collocazione dei quali è strategicamente evidente che il dato fattore costo del lavoro diventa periferico. Questa è la storia delle migliori imprese del Nord; questa è una storia che deve diventare esattamente storia di campioni. Il modello che noi perseguiamo è giustappunto quello dei campioni: non si tratta più di un modello di politiche regolatorie e industriali che incentiva gli ultimi e protegge i peggiori, ma di un modello che invece favorisce i migliori. La vecchia logica del convoglio che va alla velocità della nave più lenta va capovolta: la velocità del convoglio deve essere quella della sua nave più veloce, di quella che più audacemente e possentemente frange i flutti, creando una scia nella quale tutte le altre imprese devono avere l'opportunità di inserirsi. Quindi, non sussidiare, tutelare e proteggere i peggiori, ma incentivare, stimolare e propendere per i migliori.

Signora Presidente, per quanto riguarda le osservazioni della parte della maggioranza che fa riferimento al sottoscritto (per le altre lascerò la parola al senatore Treu), svolgo rapidamente alcune osservazioni.

Innanzitutto, vorrei sapere chi ha detto che in fondo l'atteggiamento è stato solo difensivo nei confronti di questo provvedimento e del tema che più intensamente viene criticato, cioè quello della flessibilità in entrata. Ricordo un paio di particolari. È vero o non è vero che questo provvedimento, addirittura nel suo testo originario, consentiva un aumento del 50 per cento dell'agibilità dell'apprendistato per le imprese? È vero o non è vero che dal rapporto consolidato nel decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di uno ad uno si è passati ad un rapporto di tre a due? Ciò vuol dire che se si hanno dieci dipendenti, si è legittimati ad avere, non più soltanto dieci apprendisti al fianco di quei dieci, ma ben 15, calcolando – appunto – l'incremento del 50 per cento.

È vero o non è vero che già nella versione originaria del provvedimento, poi incrementata ed addirittura raddoppiata dall'intervento della Commissione, viene consentita per la prima volta nel sistema l'introduzione di una prova lunga senza alcun obbligo di causale, che è quanto il sistema delle imprese è andato desiderando da anni? (*Applausi del senatore Giuliano*).

Anche sul tema che ha suscitato più polemiche, cioè quello delle partite IVA, non possiamo raccontarci fole. Oggi, se un ispettore del lavoro va in un'azienda e trova un rapporto di lavoro che ritiene sia connotato dalla subordinazione, lo converte immediatamente e forzosamente, *ex tunc*, in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Invece, con l'apparato regolatorio che introduciamo, innanzi tutto abbiamo inserito un filtro logico-giuridico, rappresentato dalla verifica preliminare dell'esistenza dei requisiti del contratto co.co.pro. (e quindi, se quei requisiti

esistono, vi è una sanzione intermediata e dunque attutita), ma anche e soprattutto, attraverso l'intervento che abbiamo determinato con il riferimento al *threshold* dei 18.000 euro, abbiamo fatto una grande operazione di scudo nei confronti di partite IVA che, esistendo il dato reddituale, riteniamo in quanto tali genuine. Più semplice di così! Abbiamo rassodato un significativa semplificazione, che va certo nella direzione di proteggere la genuinità del lavoro autonomo, ma è anche gestionalmente semplificata.

Quanto all'articolo 18, mi esprimo anche in questo caso con franca ruvidezza. Si è passati da un regime di reintegra forzosa, automatica, obbligatoria, del 100 per cento ad un regime che, anche assumendo un'ipotesi in cui la magistratura del lavoro rimanga abbarbicata ad atteggiamenti culturali da anni Settanta, ebbene anche in quel caso, il massimo dei casi configurabili, i destinatari della reintegra anziché dell'indennizzo possono arrivare al 30 per cento. Allora, capisco che sul versante che prima ho chiamato iperliberista si rivendichi l'occasione perduta di una totale affermazione del modello indennitario, che peraltro non ha moltissimi altri esempi nel resto dei Paesi OCSE, ma comunque abbiamo migliorato del 70 per cento l'impianto, creando le condizioni per una propulsione all'assunzione e per un investimento sulla crescita dimensionale delle imprese.

Concludo rispondendo al professor Baldassarri e, indirettamente, a Confindustria (mi pare che le due voci convergano). Tra l'altro, con assoluto e sommesso rispetto ricordo che Confindustria, insieme a tutte le altre associazioni datoriali e sindacali, salvo una, il 23 marzo aveva dato un parere positivo sul documento licenziato dal Governo; né si dica che mancava il «lodo ABC» sul licenziamento individuale economico. Siccome in questa Aula siamo tutte persone esperte, sappiamo che la fattispecie del licenziamento economico individuale ha una residualità tale che soltanto il più audace tra gli immaginatori di una diffusione di questa forma di licenziamento potrebbe immaginare che sfiori lo 0,7 per cento dei casi esistenti in Italia.

Per quanto riguarda la partecipazione, in questo testo non c'è la co-gestione, non c'è la *Mitbestimmung* del modello tedesco, che sopra una certa soglia dimensionale obbliga all'attuazione della cogestione medesima. C'è soltanto un incentivo fiscale e contributivo dato a quelle imprese che volontariamente, per contratto aziendale, scelgono, in un ampio menu messo loro a disposizione, le forme di partecipazione che ritengono più appropriate per la propria cultura organizzativa e per il proprio posizionamento competitivo: dalle procedure rafforzate di informazione e consultazione all'adozione del modello duale di *governance* (con la partecipazione ai consigli di sorveglianza dei rappresentanti dei lavoratori), alla distribuzione degli utili, alla partecipazione al capitale azionario.

Nel momento in cui la richiesta internazionale è che si passi dalla focalizzazione del centro regolatorio nella legge del contratto nazionale alla centralità del contratto di prossimità aziendale e territoriale, è evidente che questa traslazione non ha senso se non si passa contemporaneamente da un modello antagonistico a un modello cooperativo di relazioni industriali. Dunque, la partecipazione non è un dato culturale, un elegante orpello per

nobilitare una legge altrimenti scabra: è una ineludibile esigenza competitiva. Non a caso un collega della cui nitidezza intellettuale siamo tutti certi, ma sulla cui omologabilità alla mia cultura nessuno può dubitare che non ci sia, come il senatore Passoni, ha fatto un bellissimo passaggio in difesa della natura autenticamente progressiva di questo istituto.

Insomma, se l'avesse scritta il PdL questa non sarebbe stata la legge, se l'avesse scritta il PD questa non sarebbe stata la legge, se l'avesse scritta il centro questa non sarebbe stata la legge; ma questa è una legge che intercetta esemplarmente le pressanti richieste internazionali. Non credo che Angel Gurria abbia rilasciato l'intervista al «Corriere della Sera» perché sollecitato dal ministro Giarda: penso che l'abbia fatto perché ritiene indispensabile che l'Italia recepisca, proprio a livello di percezione internazionale, l'esigenza di una modernizzazione effettiva.

Questa è una legge possibile: io sono un riformista e plaudo a questa legge possibile. E richiamando le bellissime parole del senatore Livi Bacci in apertura di seduta, non è accidentale che, mentre oggi ci accingiamo a votare questa legge, essa assuma anche il significato di una risposta netta, scandita, orgogliosa a chi invece cerca di ricacciare il Paese nelle tenebre della violenza.

Concludo con un ultimo ringraziamento. Farà poi il senatore Treu i ringraziamenti istituzionali ai colleghi della Commissione. Io desidero ringraziare davvero i colleghi della Commissione e, in particolare, quelli delle opposizioni (penso soprattutto al senatore Mazzatorta e alla senatrice Carlino, che hanno esercitato il loro ruolo con un senso di responsabilità e una qualità degli interventi davvero formidabile); il Presidente, che è stato straordinario nella conduzione di un passaggio molto difficile; il vice ministro Martone, che ha seguito con autorevolezza i lavori; il ministro Fornero, che, al di là delle leggende, è stata nei nostri confronti di una capacità di ascolto, di una capacità di stabilire lunghezze d'onda condivisibili e propulsive davvero mirabile. La ringrazio davvero con tutto il cuore.

Due ringraziamenti, invece, non convenzionali. Uno a Tiziano Treu: ha sopportato uno zuccone del diritto come me per i due mesi in cui abbiamo vissuto necessariamente in simbiosi. È una persona magnifica, oltre che un magnifico giurista, e lo ringrazio con tutto il cuore.

L'ultimo ringraziamento, forse inatteso. In questa vicenda è stato decisivo il ruolo dei Capi-gruppo della maggioranza: con la loro saggezza, con la loro robustezza istituzionale, con il loro senso di responsabilità hanno consentito un'opera che sarebbe stata impensabile per molti. A loro il mio grazie più schietto. (*Applausi dai Gruppi PdL, CN:GS-SI-PID-IB-FI, PD, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e Per il Terzo Polo:ApI-FLI*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Treu.

TREU, *relatore*. Signora Presidente, innanzitutto sottoscrivo pienamente i ringraziamenti marcatissimi formulati dal senatore Castro che sono stati quasi commoventi in certi punti, ma mi sembra veri.

Voglio anche ringraziare tutti non solo per il lavoro svolto insieme in Commissione, ma anche per la discussione che si è svolta in Aula in queste ore, che si è dimostrata variegata, anche se con punti a mio parere discutibili (come deve essere), e comunque molto utile. Anche qui in Aula, dunque, è stato riprodotto un clima di vera analisi e propositivo.

Venendo al merito, sulla valutazione complessivamente positiva del provvedimento espressa dal nostro Gruppo e ribadita da tutti i colleghi dei Gruppi che sostengono il Governo, gli argomenti sono stati puntuali. Non si è trattato, dunque, solo di un generico apprezzamento.

Non voglio ripetermi, ma soffermarmi invece su due aspetti. Il primo riguarda il valore politico del risultato che è stato conseguito, già ricordato ma che voglio sottolineare: l'essere arrivati ad una convergenza su un compromesso vero non era affatto scontato. Questa convergenza, quindi, ha in sé un valore politico, oltre che di merito, e credo rappresenti un buon auspicio soprattutto se si considera che il tema affrontato è tra quelli storicamente più conflittuali.

In secondo luogo, vorrei soffermarmi sul valore economico. Siccome in questo contesto sono state formulate ripetutamente alcune domande, per sapere, ad esempio, a cosa serve questa legge, rispondo che le leggi fanno quello che possono fare: migliorano le regole e difficilmente da sole producono miracoli (spesso producono guai). Il valore economico di questa riforma, che verificheremo nel breve e medio periodo, sta nel fatto che si è regolato meglio, in molte parti, un mercato del lavoro che era regolato maluccio e praticato ancor peggio, dato che le regole erano difettose (e le abbiamo migliorate) e la prassi molto al di sotto dei livelli normativi e civili dei Paesi vicini.

Aver realizzato questa operazione rende il mercato del lavoro italiano più accettabile e più accogliente. Siccome si parla tanto dell'accoglienza del nostro Paese, che per altri versi è un po' scarsa, in questo settore mi pare che abbiamo dato un contributo. Come sosteneva l'OCSE già prima che mettessimo mano a questa riforma (ora ne sarà ancor più convinta stando alle anticipazioni che abbiamo avuto), il nostro Paese è ampiamente in linea con i modelli europei, soprattutto per quanto concerne i temi critici della flessibilità che sono la spina nel fianco, come è stato ampiamente sottolineato, mentre lo siamo meno – come molti colleghi hanno ricordato – sul tema degli ammortizzatori.

Dunque, questi sono due importanti valori contenuti nella riforma che stiamo per approvare: il valore politico e quello economico.

Oltre a questo giudizio, vorrei fare qualche osservazione sul senso complessivo della riforma e rispondere alle critiche, sempre legittime, anche se molte di quelle che ho sentito sono infondate in fatto, non nel giudizio. Innanzitutto si tratta di critiche opposte, ed è tipico nelle riforme: alcuni senatori della Lega sostengono che siamo ancora fordisti, quindi legati ancora al secolo scorso; altri, dell'Italia dei Valori, giudicano invece precarizzante, deregolatorio e iperliberista questo intervento legislativo. Potrei liquidare la questione dicendo che le due critiche si elidono.

Su molti punti però, alcuni dei quali toccati dal collega Castro, intendendo fare delle precisazioni. In alcuni interventi critici si è sostenuto che la flessibilità è stata umiliata. Non è così: la flessibilità è stata ripulita, non completamente ma ampiamente ripulita. Il Ministro parla infatti di flessibilità buona, perché sono stati contenuti e contrastati gli abusi. Si tratta purtroppo di un intervento forte in cui la legge utilizza tecniche anche innovative. Ad esempio, non solo stabilisce dei requisiti per i contratti a progetto, al fine di distinguere quelli veri da quelli falsi, oppure nelle partite IVA, e questa è una tecnica tradizionale, ma introduce anche la tecnica della presunzione, che è nuova, come accennava anche il senatore Castro. Stabilire una presunzione, e quindi invertire l'onere della prova, è una tecnica assolutamente efficace per non lasciare tutto alla totale indeterminatezza del giudizio (qualora si andasse in giudizio), ma anche per aiutare gli stessi ispettori. Ciò conferma che si tratta di ripulire e controllare la flessibilità, che è in sé positiva, prevenendo e reprimendo gli abusi.

Qualcun altro ha sostenuto invece che la disciplina è peggiorata. È una critica che non comprendo. Peggiorata rispetto a cosa? Si può dire di non essere soddisfatti, e neanche noi lo siamo completamente, neanche il senatore Castro lo è. Nessuno dei due è soddisfatto. Ma peggiorata rispetto a cosa? È una questione che richiamo all'intelligenza e alla lucidità di chi muove le critiche. È forse peggiorata rispetto alla situazione precedente, in cui queste tecniche di controllo degli abusi non esistevano? Non si può dire che la disciplina è peggiorata: semmai è migliorata, e questo deve essere riconosciuto anche da chi depreca, magari persino troppo, la flessibilità. È peggiorata forse rispetto agli *standard* europei? In realtà ci siamo avvicinati agli *standard* europei, mentre in passato su molti punti eravamo lontani.

È peggiorata perché non c'è un percorso verso la stabilità, come hanno sostenuto molti senatori dell'Italia dei Valori? Badate, i percorsi sono percorsi, non sono automatismi. Noi, attraverso una serie di meccanismi (costi aggiuntivi, regole e soprattutto apprendistato), abbiamo creato un percorso, in particolare per i giovani, verso la stabilità. L'apprendistato storicamente ha rappresentato tale percorso anche nel nostro Paese e ora è stato ampliato quantitativamente. In altri Paesi, dove l'apprendistato funziona bene, rappresenta un percorso verso la stabilità e quindi non comprendo come si possa dire che la disciplina è peggiorata. Semmai si può affermare – e questo vale per molti punti della legge – che la pratica applicativa determinerà quando questa strada sia effettivamente percorribile. Tuttavia, come ho già detto, ed è fondamentale questo punto, è davvero un investimento sul futuro dei giovani. Con esso, tra l'altro, abbiamo utilizzato un'altra forma di assorbimento delle anomalie del mercato del lavoro, perché questo è il canale principale, quello incentivato, quello chiaro se le parti lo vogliono seguire, e se viene usato al massimo del suo potenziale può assorbire larga parte di quel lavoro atipico ancora troppo diffuso.

Quindi, le due critiche si elidono. Anche qui si poteva fare diversamente: il costo indiretto del lavoro è ancora alto e da parte nostra avevamo presentato dei disegni di legge che stabilivano una aliquota intermedia e soprattutto omogenea. Questo è un punto, Ministro, in cui siamo ancora lontani dall'Europa perché nessun altro Paese europeo ha 25 aliquote diverse, a seconda del cappello indossato quando si lavora.

Occorrerà fare un'operazione complessa per bilanciare il costo indiretto dei contributi di oggi rispetto alle pensioni future (perché non dimentichiamo che serve a questo e non ad altro), ma anche rispetto alla capacità di resistenza dei singoli. Soprattutto dovremo affrontare il problema del lavoro autonomo, che qui è appena toccato, e superare il nostro vizio storico (parlo della mia parte) di occuparci troppo di lavoro dipendente e poco di lavoro autonomo. Non è possibile che il lavoro autonomo, sia esso sciolto, nuovo o messo nei recipienti tradizionali degli ordini, abbia una aliquota *random*, per cui ognuno ha la sua fino all'estremo delle classi professionali che fanno il bello ed il cattivo tempo. Scusate, ma questa è una mina: so che il Ministro ci sta pensando, ma deve farlo in fretta. Questo è veramente un punto da vedere in prospettiva, essendo questo un provvedimento che non chiude il discorso, ma apre una prospettiva.

Ancora due battute. Sulla partecipazione ha detto bene il senatore Castro, e ci siamo battuti a lungo: questa è veramente una via aperta, lasciata alla responsabilità delle parti. Si tratta di vedere se siamo in grado di far funzionare meglio non solo l'entrata e l'uscita, ma anche la gestione dei rapporti di lavoro.

Lo stesso vale per la bilateralità, un istituto di sussidiarietà che si sta diffondendo ovunque. Il problema è che funzioni in modo trasparente ed efficiente.

Naturalmente, come è stato detto anche in questa sede, siamo ad un passaggio, non è un punto d'arrivo. Ci sono quattro o cinque questioni apertissime che abbiamo appena socchiuso. È stato detto della questione degli ammortizzatori. Dobbiamo bilanciare ancora i meccanismi: siamo ancora troppo spostati sulle casse integrazioni, anche se ripulite, ed ancora poco sul sostegno alla disoccupazione sia in termini di reddito, sia soprattutto in termini di servizi. Però anche in questo caso chi si lamenta – e lo faccio anch'io – deve solo pensare a cosa c'è, a cosa c'è stato. Ho l'esperienza di 15 anni in cui abbiamo provato a fare qualcosa su questo punto senza ottenere niente. Adesso si è fatto poco e, com'è noto, il poco è meglio del niente.

Restano ancora aperte talune questioni qui ripetute più volte, come quelle riguardanti le politiche per il lavoro femminile e quello che la legge può fare per le relazioni industriali. La legge può fare poco per le relazioni industriali, e meno fa meglio è.

È aperta la questione, ricordata, dell'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori concernente la «costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali». Già era uno sbaglio quando è stato mutilato ma, come è adesso, è così palesemente incostituzionale che prima lo si cambia meglio è, per

dare diritto di cittadinanza industriale. Servono poi sostegni veri e strutturali alla crescita ed allo sviluppo.

I giudizi vanno dati storicamente, se vogliamo essere riformisti e realisti. Se queste riforme fossero state fatte nel 2004, sarebbero state migliori e più efficaci. Il 2004 è l'anno in cui la Germania ha fatto le riforme Hartz, che rispetto a questo sono relativamente modeste, ma furono fatte in un momento in cui vi era una prospettiva economica migliore, furono fatte in tempo, e quindi contribuirono alla crescita tedesca. Noi le stiamo facendo tardi, in condizioni molto più difficili, ma io credo che con l'equilibrio e con i limiti e anche i pregi che hanno contribuiranno a far ripartire anche il nostro Paese. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza, senatrice Carlino.

CARLINO, *relatrice di minoranza*. Signora Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, apro davvero brevemente del tempo che mi viene concesso in sede di replica per ribadire la posizione del mio Gruppo, Italia dei Valori, nei confronti del provvedimento in esame. Il Governo dovrà riconoscere che non sono stati pochi gli interventi critici su questo disegno di legge anche da parte di colleghi della maggioranza. Da più parti è stata sottolineata l'insufficienza delle misure previste; da più parti è stata ribadita la necessità di ulteriori provvedimenti che stimolino la crescita e lo sviluppo, necessari per la creazione di nuovi posti di lavoro, che è la vera emergenza del nostro Paese, e indispensabili per il rilancio dell'economia italiana. Da questo punto di vista, il disegno di legge rappresenta un'occasione davvero mancata.

Per quanto riguarda il Gruppo Italia dei Valori, come hanno sottolineato tutti i colleghi che sono intervenuti nella discussione, confermiamo la linea di netta contrarietà già tenuta in Commissione: non ci hanno convinto le ragioni apportate dai relatori di maggioranza.

Per questo motivo, abbiamo ripresentato tutti gli emendamenti già proposti nel corso della discussione in Commissione lavoro. Inoltre, abbiamo aggiunto tre ordini del giorno che ci tengo ad illustrare. L'ordine del giorno G2.104 riguarda i lavoratori della scuola e l'ancora irrisolto problema della cosiddetta quota 96. L'ordine del giorno G.106, a prima firma della collega Bugnano, riguarda il superamento di quel vero e proprio *Far West* in cui si trova oggi più di un milione di lavoratori del settore sportivo, che sono al di fuori di quei ristrettissimi settori in cui abbondano i soldi e le grandi sponsorizzazioni, e dove esiste invece un'enorme area di precariato. Infine, l'ordine del giorno G22.100 è la trasposizione di un emendamento che consideriamo uno dei più importanti; esso concerne l'allargamento della copertura della nuova ASpI (Assicurazione sociale per l'impiego) a tutti coloro che hanno un contratto precario. L'ovvia necessità di salvaguardare la stabilità dei conti pubblici non può comportare un approccio meramente ragionieristico a tale problematica. Il principio che abbiamo voluto ribadire attraverso gli emendamenti e quest'ordine

del giorno è la necessità di costruire un sistema di salvaguardia universale con il superamento della logica degli interventi *una tantum* a favore di categorie particolari.

Concludo, signora Presidente, riconoscendo come positiva la scelta già operata dai relatori prima e poi confermata dal Governo di accogliere alcuni nostri ordini del giorno a mia firma, quali per esempio quelli riguardanti il problema degli esodati e il superamento del divario retributivo di genere. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi che hanno scelto di apporre la loro firma su questi ordini del giorno, in particolare quello relativo al problema dei lavoratori esodati. È estremamente positivo che sulla volontà di affrontare un tema così drammatico e attuale ci sia la massima unità delle forze politiche parlamentari. Tuttavia agli impegni, signora Ministro, devono ora seguire i fatti; non deve accadere, come purtroppo avviene spesso, che anche in questo caso gli ordini del giorno restino sulla carta nei nostri cassetti del Senato.

A nome mio e del mio Gruppo posso dire che saremo estremamente vigili nel verificare che il Governo rispetti gli impegni che ha preso. (*Applausi dal Gruppo IdV e dei senatori Giuliano, Castro e Treu. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro del lavoro e delle politiche sociali, professoressa Fornero.

FORNERO, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Signora Presidente, onorevoli senatrici e senatori, in una giornata come quella di oggi la replica del Ministro del lavoro non può non iniziare con un dovuto e vibrante atto di omaggio ai lavoratori morti sotto le macerie della fabbrica dove avevano ripreso il lavoro dopo il terremoto della scorsa settimana. (*Applausi*).

Nel momento in cui il Senato si accinge ad esprimere il proprio voto su un disegno di legge che si propone di adeguare le norme ad una realtà del lavoro fortemente mutata negli ultimi anni, la mia partecipazione commossa e quella di tutti i presenti va alle famiglie delle vittime. È stato il lavoro, come dimostrano le tristi statistiche di cui disponiamo, il vero epicentro del sisma. E dobbiamo considerare che le buone leggi sono una condizione necessaria, ma non sufficiente, per un corretto rapporto lavorativo. Altre condizioni esterne sono necessarie: dall'ambiente naturale alla stabilità degli edifici. È su questa condizione necessaria, ma non sufficiente, che il Senato della Repubblica è chiamato oggi ad esprimersi.

La realizzazione di un mercato del lavoro a un tempo inclusivo, ossia contrassegnato da norme rivolte a tutti i lavoratori di qualsiasi età e professione, senza distinzioni né privilegi, e dinamico, ossia tale da favorire una mobilità positiva caratterizzata da facilità nell'inserimento e nel reinserimento produttivo e da crescita professionale, rappresenta, insieme al risanamento delle finanze pubbliche, una delle precondizioni per lo sviluppo di un sistema economico.

Il Governo che ha preceduto l'attuale si era formalmente impegnato anche in sede internazionale a introdurre una riforma lungo queste linee. A sostegno della riforma del mercato del lavoro si sono altresì variamente espresse in diverse occasioni, anche molto recenti, importanti istituzioni internazionali. L'Unione europea l'ha esplicitamente richiesta. Il nostro Paese ne ha un grande bisogno, sotto molti profili, per riprendere un percorso di crescita da troppo tempo abbandonato.

Per questi motivi, e non già perché ce lo chiedono i mercati finanziari, l'approvazione del disegno di legge presentato dal Governo è un atto di estrema importanza. Il lavoro realizzato dalla Commissione lavoro del Senato ha contribuito a migliorare il testo presentato dal Governo, e di ciò voglio qui pubblicamente dare atto e ringraziare il presidente della Commissione, senatore Pasquale Giuliano, per la competenza e la decisione con la quale ha condotto i lavori della Commissione. Voglio esprimere un grande apprezzamento anche per i due relatori, i professori Maurizio Castro e Tiziano Treu, per essersi fatti interpreti delle diverse sensibilità politiche che questo provvedimento indubbiamente suscita e per aver contribuito ai lavori con la grande conoscenza e la lunga esperienza maturata in materia di diritto del lavoro, in teoria e in pratica.

Voglio anche ringraziare il presidente della Commissione bilancio, senatore Antonio Azzollini, per aver esercitato, con l'abituale determinazione, la sua funzione di guardiano dei conti pubblici. Infine, desidero esprimere un apprezzamento sincero per la discussione in Aula, non solo quando ha mostrato di condividere i contenuti della riforma, ma anche quando li ha fortemente criticati.

Un mercato del lavoro inclusivo e dinamico richiede un assetto normativo e istituzionale atto a facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro nelle sue diverse articolazioni; a favorire l'occupabilità delle persone attraverso l'accumulazione e l'aggiornamento delle competenze e delle professionalità; a incentivare investimenti da parte di imprese nazionali ed estere, anche arrestando l'emorragia di risorse produttive verso Paesi nei quali le condizioni di lavoro sono ancora lontane dalle migliori pratiche alle quali il nostro Paese si ispira; a sostenere la crescita della produttività, favorendo per conseguenza anche la crescita salariale; a contrastare la precarietà e a redistribuire più equamente e più universalmente le tutele dell'impiego e dei redditi; a realizzare politiche attive anch'esse in linea con le migliori pratiche europee.

Molti di questi obiettivi sono stati già perseguiti da riforme precedenti e, rispetto a queste, la riforma oggi in approvazione si pone in una logica di continuità, riconoscendo quanto già fatto. Ma non dobbiamo trascurare che in altri ambiti essa propone importanti e significative innovazioni.

L'obiettivo ultimo non è solo quello di aumentare l'occupazione del nostro Paese, in particolare di giovani e donne, e di ridurre stabilmente il tasso di disoccupazione strutturale, ma è di rendere questa occupazione più produttiva con benefici per l'intera collettività. Sappiamo che il raggiungimento di questi obiettivi non è assicurato soltanto dal cambiamento

delle regole. Sappiamo che, se le norme non sono interiorizzate e non contribuiscono a cambiare i comportamenti, rischiano di restare lettera morta.

Flessibilità, occupabilità e protezione nel mercato, anziché protezione del posto di lavoro, sono i cardini della riforma, prerequisiti per il superamento di quel dualismo del mercato che negli anni ha visto ridursi la cittadella dei lavoratori protetti nei loro singoli posti di lavoro e nei loro redditi, anche con il ricorso al pensionamento anticipato, e ampliarsi quella dei lavoratori al margine del mercato o del tutto esclusi dallo stesso. Forse nessuna riforma come quella del mercato del lavoro tocca in altrettanta profondità tutta la società, famiglie, imprese e anche istituzioni, con i loro diversi e non infrequentemente opposti interessi.

Questa riforma mira a realizzare un corretto ed armonico equilibrio non solo tra questi interessi contrastanti, ma anche tra posizioni teoriche e visioni politiche diverse, tra tensioni di breve e tensioni di lungo periodo.

Approvare una riforma di questa portata, per di più con il sostegno di partiti che si sono fino a poco tempo fa fieramente contrapposti, ha un grande significato politico e per il Paese. Ma approvarla per vederla poi appassire, sterile di risultati o, peggio, disattesa nella pratica, non è certo interesse né del Paese né di questo Governo. Noi vogliamo che la riforma dispieghi la sua efficacia e per questo abbiamo previsto un monitoraggio che intendiamo sia effettuato con tempismo, competenza e metodo, ma anche con il pragmatismo di chi sa che, in materie come queste, non vi sono dogmi ma buone pratiche e buone condotte, e che si deve essere disposti e pronti a cambiare e ad affinare.

La riforma è avviata in un momento difficilissimo dell'economia italiana, ma è proprio nei momenti difficili che occorre avere il coraggio di cambiare, di superare pregiudizi, di correggere storture e di affermare, sia pure con vincoli finanziari molto stringenti di risorse scarse, una maggiore uniformità di trattamento ed una maggiore universalità del sistema di protezione del reddito, lungamente auspicato in passato.

Prima di affrontare brevemente le linee di azione della riforma, voglio anche rispondere all'accusa – forse per me più dura e più ingiusta – di non aver fatto alcunché per sostenere l'occupazione femminile. Al riguardo, voglio esprimere un paio di considerazioni, una di carattere generale e una più contingente. La prima concerne l'ambivalenza di misure *ad hoc* che, pur introdotte con l'intento buono di tagliare i nodi irrisolti dell'occupazione femminile e della scarsa partecipazione delle donne al mercato del lavoro, rischiano però di ghettizzare le donne stesse e di farle apparire come una specie differente, piuttosto che come vittime di pratiche discriminatorie che, nonostante le leggi che stabiliscono la parità di trattamento, sono ancora molto ampiamente e pervasivamente disattese. Le donne hanno essenzialmente bisogno di parità negli accessi e di valorizzazione del merito, perché è negli accessi che esse sono frenate ed è nel non riconoscimento del merito che incontrano i maggiori ostacoli alla loro partecipazione e alla loro affermazione lavorativa.

A questa considerazione di carattere generale se ne aggiunge, però, anche una seconda di carattere più contingente e pratico. Se anche avessimo considerato derogabile tale principio, in modo da contrastare più efficacemente e rapidamente una situazione di grave e perdurante disparità, per ricorrere – sia pur in via temporanea – a misure specifiche, come è stato fatto per le quote nei consigli d'amministrazione, ci saremmo – come di fatto ci siamo – scontrati con il vincolo insuperabile delle risorse finanziarie. Questa è la ragione per la quale le misure per le donne sono numericamente limitate e hanno un carattere sperimentale, mirando essenzialmente a sensibilizzare verso nuovi atteggiamenti e verso comportamenti più aperti non solo nei luoghi di lavoro, ma anche in famiglia. Vorrei anche sottolineare che il finanziamento di queste misure è interamente coperto dal pur limitato fondo per l'occupazione di cui dispone, in conseguenza della riforma previdenziale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Non vorrei poi dimenticare la norma sul superamento delle dimissioni in bianco, a mio avviso ingiustamente considerata farraginosa e inefficace ancor prima di essere messa alla prova, le piccole misure per la conciliazione, i *voucher* (che valgono e sono sperimentati per tre anni), che possono essere considerate novità importanti in questo percorso, che è anzi tutto di cambiamento culturale e quotidiano nel modo di considerare il lavoro delle donne.

Sono consapevole come donna e come economista, prima ancora che come Ministro, dell'importanza del lavoro delle donne e voglio comunque assicurare che il mio impegno continuerà con determinazione, anche dopo l'approvazione della riforma, in aperta e leale collaborazione con le proposte del Parlamento.

Accenno solo brevemente alle linee di azione della riforma, anche perché quanto è stato detto prima dai due relatori già ha toccato la filosofia sottostante questi interventi, e io condivido in maniera piena e totale quanto loro hanno detto. Tali linee si sviluppano lungo quattro direttrici.

C'è la riorganizzazione delle forme contrattuali, rispetto alla quale abbiamo avuto la critica di essere stati, da un lato, troppo severi nel limitare la disponibilità di queste forme contrattuali per le imprese e, dall'altro, troppo poco severi nel cancellare forme contrattuali che nella pratica hanno condotto alla precarietà. In questo, come in altri ambiti della riforma, noi abbiamo scelto di lavorare con il cesello, non con l'accetta; abbiamo scelto di cercare di salvare ciò che di buono c'è in ciascuna forma contrattuale, contrastando le cattive pratiche che, anziché rendere flessibile il lavoro, lo hanno reso precario.

Ma noi abbiamo un attrattore e l'abbiamo sottolineato in tutte le forme possibili: è l'attrattore costituito dal contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Questo è ciò che vorremmo fosse il modello vincente, pur considerando la maggiore flessibilità e la maggiore mobilità dei lavoratori. Questo fine ha anche ispirato il nostro intervento sull'articolo 18, come dirò tra breve. Ma la flessibilità noi l'abbiamo valorizzata nell'ottica di aiutare le imprese, non per punirle. Sarebbe ben strano che

un Ministro del lavoro volesse punire le imprese, anziché incoraggiarle a produrre, ad investire e a restare nel nostro Paese; e certo non era questa l'intenzione di questo Ministro. Forse l'incertezza e la paura hanno determinato reazioni negative, che possiamo anche comprendere; ma noi siamo veramente convinti che questo lavoro sulla flessibilità sarà un lavoro che aiuterà sia le imprese sia i lavoratori ad essere più produttivi, perché il cattivo uso della flessibilità degli anni passati ha schiacciato la produttività e non ha aiutato la competitività delle imprese, anzi ha permesso loro di galleggiare in molti casi su livelli che, rispetto agli *standard* internazionali, non consentirebbero forse la sopravvivenza. Quindi, un intervento minuto, un intervento fine, che cerca di separare, com'è stato anche detto, la flessibilità buona, valorizzandola, ma facendola anche costare un po' di più rispetto alla stabilità, e scoraggiando invece l'uso negativo di queste forme flessibili.

Sull'articolo 18 e quindi sulla flessibilità in uscita, ho detto altre volte che anche in questo caso non c'è stato un intervento con l'accetta. Non abbiamo distrutto l'articolo 18, perché l'articolo 18 è un valore, ma ne abbiamo limitato alcune applicazioni eccessivamente punitive nei confronti dell'attività di impresa e quindi, in definitiva, anche punitive nei confronti degli stessi lavoratori e della loro occupabilità in impieghi più stabili. L'intervento sull'articolo 18 mette la nostra disciplina sanzionatoria dei licenziamenti illegittimi in linea con gli *standard* europei e lo fa attraverso un compromesso – uso questo termine – equilibrato tra difesa della tutela tradizionale, incentrata sul ripristino del rapporto e sulla reintegrazione del dipendente illegittimamente licenziato, e apertura verso una più dinamica tutela di tipo indennitario, che esiste in tutti i principali ordinamenti europei. Invece di insistere sulla continuazione di un rapporto ormai privo di una base comune produttiva, si punta a monetizzare, cioè ad indennizzare con un'adeguata compensazione, l'estromissione del lavoratore dal posto di lavoro.

La reintegrazione viene mantenuta così come è oggi per i licenziamenti discriminatori lesivi di diritti fondamentali della persona, nonché per i licenziamenti disciplinari o per quelli economici rispetto ai quali il giudice abbia verificato un grave abuso del potere del licenziamento da parte del datore di lavoro.

Il sistema è completato da due interventi molto significativi, uno diretto alla conciliazione – e la conciliazione è uno strumento importante e dovrà essere efficace per ridurre il ricorso al giudice – e l'altro, altrettanto importante, visto che questa parte è sempre stata oggetto di grandi critiche, diretto alla previsione di un rito processuale *ad hoc* per l'impugnazione dei licenziamenti, comprendente una fase urgente immediata e tre gradi successivi con termini ridotti e regole di svolgimento snelle, ma sempre nel rigoroso rispetto delle garanzie difensive di entrambe le parti. L'obiettivo è realizzare un'effettiva corsia privilegiata per le controversie in tema di licenziamento, pur senza dimenticare con ciò l'importanza del tema risorse sollevato, tra gli altri, dal Consiglio superiore della magistratura.

Il terzo punto di intervento è quello degli schemi di protezione sociale. Coerentemente con la razionalizzazione dei margini di flessibilità e la redistribuzione tra istituti contrattuali delle tutele, si prevedono interventi di ampliamento, potenziamento e razionalizzazione degli interventi assicurativi e di sostegno al reddito sia in caso di disoccupazione sia in costanza di rapporto di lavoro. Se, da un lato, infatti, la riforma snellisce la disciplina relativa ai licenziamenti individuali, dall'altro procede ad una revisione radicale del sistema degli ammortizzatori, anche attraverso meccanismi di condizionamento. Questa è un'importante novità, che dovrà essere tradotta in pratica, perché la condizione importante è l'occupabilità delle persone, e questa è ridotta da schemi di protezione del reddito prolungati che non chiedono nulla, né al lavoratore, né ai centri per l'impiego e quindi, indirettamente, al pubblico o ai privati che devono assistere l'incontro tra domanda e offerta.

Non mi soffermo sull'ASpI (Assicurazione sociale per l'impiego), che è stata già descritta. Crediamo sia una buona cosa, più universale rispetto agli attuali istituti di protezione del reddito, meno duratura nel reddito e più condizionata nella persistenza temporale. L'ASpI entrerà in vigore dalla data di approvazione della norma e non è quindi soggetta ad un periodo transitorio, mentre la mobilità decadrà nel tempo, per morire nel 2017.

Infine, c'è un elemento importante che deve rendere operativo tutto il sistema: le politiche attive per il lavoro. Quello delle politiche attive per il lavoro è oggi uno degli aspetti che ci viene maggiormente rimproverato a livello internazionale. I nostri corsi di formazione e di riqualificazione, il nostro sostegno a chi cerca un lavoro o all'impresa, che cerca invece persone da occupare, e la nostra azione in questi ambiti sono considerati estremamente insoddisfacenti. È una scommessa che bisognerà vincere, e in ciò sarà essenziale il lavoro delle Regioni; quindi, una collaborazione attiva e fattiva tra lo Stato, che dovrà fissare requisiti e *standard* minimi, e le Regioni, che dovranno sul territorio verificare che queste politiche attive si traducano efficacemente in un miglioramento del funzionamento del mercato del lavoro.

Questa riforma del mercato del lavoro non è certo una bacchetta magica che possa risolvere tutti i problemi del Paese. Il suo scopo è di rendere possibile un percorso seguendo il quale alcuni tra i principali di questi problemi possano essere risolti. Un percorso di recupero di occupazione, di produttività e anche di reddito, che apra nuove vie allo sviluppo, ma anche, e direi soprattutto, un percorso di recupero di dignità e la riappropriazione di un futuro di crescita. *(Applausi dai Gruppi PdL, PD, CN:GS-SI-PID-IB-FI, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e Per il Terzo Polo:Apl-FLI).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, professor Giarda. Ne ha facoltà.

GIARDA, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signora Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza subemendamenti ed articoli aggiuntivi, degli emendamenti 1.900, 22.900, 41.900 e 55.900, che consegno alla Presidenza, sostitutivi rispettivamente degli articoli da 1 a 21, da 22 a 40, da 41 a 54 e da 55 a 77 del disegno di legge «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» (Atto Senato n. 3249), nel testo approvato dalla Commissione, con le sole necessarie modifiche di coordinamento e di redazione normativa e con alcune necessarie revisioni a clausole di copertura finanziaria.

Consegno alla Presidenza la relazione tecnica e una scheda di lettura finalizzata ad un agevole reperimento delle disposizioni raggruppate nei quattro articoli.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sospendo la seduta per riferire al presidente Schifani che il Governo ha posto la questione di fiducia sul disegno di legge di riforma del mercato del lavoro.

La seduta è dunque sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 10,47, è ripresa alle ore 11,12).

Riprendiamo i nostri lavori.

Colleghi, comunico che il presidente Schifani ha convocato la Conferenza dei Capigruppo per le ore 11,30 e che gli emendamenti presentati dal Governo alla Presidenza sono stati trasmessi alla Commissione bilancio per l'esame dei profili di copertura finanziaria.

Sospendo nuovamente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,13, è ripresa alle ore 13,12).

Presidenza del vice presidente CHITI

Sui lavori del Senato

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulle questioni di fiducia poste dal Governo sull'approvazione dei quattro emendamenti interamente sostitutivi degli articoli del disegno di legge di riforma del mercato del lavoro.

La discussione sulle fiducie si svolgerà oggi pomeriggio dalle ore 14 fino alle ore 16,30, una volta acquisito il parere della Commissione bilancio sugli effetti finanziari dei quattro maxiemendamenti.

Alle ore 16,30 la Presidenza commemorerà la figura del senatore Gianpiero Cantoni. I Gruppi potranno intervenire per cinque minuti ciascuno.

Subito dopo, intorno alle ore 18, si procederà alla chiama per la prima delle quattro votazioni di fiducia.

Alle ore 19 circa è prevista per la chiama per la seconda votazione di fiducia.

La seduta di domani mattina avrà inizio alle ore 9,30 con la chiama per la terza votazione di fiducia, cui farà seguito quella per la quarta votazione di fiducia intorno alle ore 10,30.

Alle ore 12, con trasmissione diretta televisiva, avranno luogo le dichiarazioni di voto finale sul provvedimento. Seguirà la votazione sul complesso del disegno di legge.

Nella seduta pomeridiana di domani, alle ore 16, il Ministro della salute risponderà a interrogazioni a risposta immediata ai sensi articolo 151-*bis* del Regolamento.

Il previsto *question time* sulla detenzione di Yulia Timoshenko non avrà luogo per concomitanti impegni internazionali del Ministro degli affari esteri.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì definito il calendario della prossima settimana che prevede – a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 5 giugno – la discussione del decreto-legge recante razionalizzazione della spesa pubblica e l'esame delle relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari concernenti il senatore Sergio De Gregorio.

In apertura della seduta antimeridiana di mercoledì 6 giugno si svolgerà la votazione a scrutinio segreto mediante schede per l'elezione di due componenti del Garante per la protezione dei dati personali e di due componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Dopo la chiama, le urne rimarranno aperte fino alle ore 13. I *curricula* dei candidati dovranno pervenire alla Presidenza entro lunedì 4 giugno, in analogia con quanto previsto dalla Camera dei deputati.

Nella seduta antimeridiana di giovedì 7 giugno verrà incardinato il disegno di legge costituzionale di riforma del Parlamento e della forma di Governo. In tale seduta sarà svolta la relazione, saranno discusse e votate eventuali questioni incidentali e avrà inizio la discussione generale.

Queste sono le decisioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2012:

- Disegni di legge costituzionale nn. 24 e connessi – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (*Prima deliberazione del Senato*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il calendario dei lavori per il periodo dal 30 maggio al 7 giugno 2012:

Mercoledì	30 maggio	(antimeridiana) (h. 9,30)	} – Seguito disegno di legge n. 3249 – Riforma mercato del lavoro
Giovedì	31 »	(antimeridiana) (h. 9,30)	
Giovedì	31 maggio	(pomeridiana) (h. 16)	} – Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, al Ministro della salute

			<ul style="list-style-type: none"> - Disegno di legge n. 3284 – Decreto-legge n. 52, recante razionalizzazione spesa pubblica (<i>Voto finale entro l'8 giugno</i>) (<i>Scade il 7 luglio</i>) - votazione per l'elezione di due componenti del Garante per la protezione dei dati personali e di due componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (<i>Votazione a scrutinio segreto mediante schede</i>) (<i>Mercoledì 6, ant.</i>) (*) - Doc. IV, nn. 17 e 18 – Autorizzazione esecuzione ordinanza misura cautelare arresti domiciliari e autorizzazione a eseguire perquisizione locale nei confronti del senatore De Gregorio - Disegno di legge costituzionale nn. 24 e connessi – Riforma del Parlamento e forma di Governo (<i>Prima deliberazione del Senato</i>) (<i>Giovedì 7, ant.: relazione, eventuali questioni incidentali e avvio discussione generale</i>)
Martedì	5 giugno	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	
Mercoledì	6 »	(antimeridiana) (h. 9,30-13,30)	
	» » »	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	
Giovedì	7 »	(antimeridiana) (h. 9,30)	
Giovedì	7 giugno	(pomeridiana) (h. 16)	<ul style="list-style-type: none"> - Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 3284 (Decreto-legge razionalizzazione spesa pubblica) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 31 maggio.

Gli emendamenti ai disegni di legge costituzionale nn. 24 e connessi (Riforma del Parlamento e forma di governo) dovranno essere presentati entro le ore 20 di lunedì 11 giugno.

(*) In apertura della seduta antimeridiana sarà effettuata la chiama dei Senatori. Successivamente le urne rimarranno aperte fino alle ore 13.

Ripartizione dei tempi per la discussione del ddl n. 3284

(Decreto-legge n. 52, razionalizzazione spesa pubblica)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1h
Governo	1h
Votazioni	1h

Gruppi 7 ore, di cui:

PdL	1h 49'
PD	1h 34'
LNP	41'
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI	36'
Per il Terzo Polo (ApI-FLI)	35'
Misto	35'
CN:GS-SI-PID-IB	35'
IdV	44'
Dissenzienti	5'

BELISARIO (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (*IdV*). Signor Presidente, colleghi, il mio Gruppo non ha votato il calendario per una serie di ragioni.

La prima riguarda questa corsa ad ostacoli sul disegno di legge per la riforma in materia di lavoro: quattro fiducie, quattro chiami e una dichiarazione di voto. Non ce lo ricordavamo dal 2004. Pensavamo che un provvedimento presentato in Aula con pochi emendamenti non avesse bisogno di questo. Ricordo al presidente Gasparri – me lo ricordava lui stesso – che nonostante la legge sul sistema radiotelevisivo che porta il suo nome avesse oltre 10.000 emendamenti, il Governo non pose alcuna questione di fiducia (*Commenti del senatore Gasparri*). Approfondiremo la questione in sede di dichiarazioni di voto.

Non ci convince inoltre il metodo usato per l'elezione, che spetta al Parlamento, dei componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Infatti, se avessimo dato più tempo ai cittadini italiani in possesso dei requisiti richiesti per presentare la domanda e se avessimo dato pubblicità in una Commissione incaricata di esaminare in seduta pubblica i *curricula*, credo che non solo il Parlamento, e quindi il Senato, ma anche gli elettori avrebbero finalmente capito quali sono le valutazioni – se valutazioni di merito vi sono – sottostanti alla nomina dei componenti di autorità di controllo e vigilanza che devono essere terzi rispetto al sistema dei partiti. Ritene-

vamo, e riteniamo, che i partiti debbano fare non uno ma più passi indietro, specie nel momento storico vissuto attualmente dal Paese. Quando i *curricula* arriveranno dovremmo avere tutto il tempo di valutarli, non poco più di 24 ore. Per questo avevamo proposto lo slittamento di una settimana. D'altra parte, il Consiglio di Stato nell'esprimere il suo parere aveva dato tempo, per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fino al 15 luglio e fino al 15 giugno per l'Autorità sulla *privacy*. Vi erano quindi i tempi giusti, se il Senato avesse voluto fare bene il suo mestiere e avesse voluto esaminare fino in fondo, nel merito, i *curricula*. Dunque, essendoci i tempi ed essendoci state specifiche indicazioni da parte del Consiglio di Stato in sede consultiva, ci sembrava opportuno avere più tempo per fare le nostre valutazioni.

Per queste ragioni proponiamo lo spostamento delle votazioni di una settimana, ed è questa la proposta di cambiamento che chiediamo di mettere in votazione. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signor Presidente, intervengo per chiarire due aspetti. In Conferenza dei Capigruppo l'Italia dei Valori è rappresentata autorevolmente dal senatore Giambrone, che non ha sollevato alcuna questione sul voto di fiducia.

Quanto ai *curricula*, voglio ricordare all'Assemblea e a quanti ci ascolteranno e ci leggeranno che quest'anno per la prima volta e assai opportunamente coloro i quali intendono partecipare alla competizione per la nomina nelle Autorità di garanzia, come è stato reso pubblico dai giornali con ogni chiarezza, hanno avuto e avranno fino a lunedì sera la possibilità di presentare il proprio *curriculum* presso gli Uffici dei Presidenti di Camera e Senato. I *curricula* verranno, per quanto riguarda il Senato, pubblicati sul suo sito in maniera tale da poter essere portati agevolmente a conoscenza di tutti i cittadini oltre che di tutti i colleghi e, per quanto riguarda i senatori e i deputati, immagino ci sarà un invio a ciascun senatore e a ciascun deputato o l'indicazione di come avere il testo di tutti i *curricula*.

Le Commissioni non c'entrano niente: non è previsto dalla legge che le Commissioni debbano occuparsi di scrutinare i *curricula*. Peraltro, se così fosse, si potrebbe avere la strana situazione, bizzarra e grave, di un'indicazione proveniente dalle Commissioni e di un'indicazione del tutto altra proveniente dalle Aule della Camera o del Senato, dove con maggioranza qualificata quei componenti devono essere votati. Allora, a me pare che le procedure che si stanno seguendo in questa occasione siano tali da garantire la trasparenza e la pubblicità. Peraltro, che si debba andare alla nomina dei componenti dell'Agcom e dell'Autorità sulla *privacy* è cosa nota da moltissime settimane e da moltissime settimane è nella

consapevolezza di tutti che occorre fissare la seduta. Essa è stata fissata prima alla Camera e ovviamente il Senato ha provveduto ad uniformarsi.

Ultima questione: i partiti politici non c'entrano con i Gruppi parlamentari, nel senso che a me pare assolutamente fisiologico che, poiché sarà una maggioranza qualificata di ciascuna Aula a votare i componenti delle Autorità, i Gruppi parlamentari siano pienamente impegnati nell'opera anche di selezione delle candidature. (*Applausi dal Gruppo PD.*)

GASPARRI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*PdL*). Signor Presidente, sul delicato tema delle nomine, di cui si è discusso in sede di Conferenza dei Capigruppo, la decisione presa sulla data è conforme alla tempistica decisa dalla Camera dei deputati. Ecco quindi la decisione del 6 giugno. La Camera – lo dico per renderlo noto ai colleghi nell'Aula – aveva fissato un termine precedente, senza concordarlo, come sarebbe stata buona prassi, con il Senato. Avendo la Camera posposto la votazione per consentire una votazione contestuale, come sempre avvenuto in questi organismi composti da persone elette dall'uno e dall'altro ramo (quindi è logico che questo avvenga in contemporanea per tutta una serie di ragioni), è giusto che il Senato – ritengo lo abbia concordato chi è preposto a tale funzione – rispetti quella data. Quindi, un rinvio del Senato che poi dovesse comportare un rinvio della Camera sarebbe francamente errato.

Per quanto riguarda l'aspetto dei *curricula* e della notorietà preventiva dei candidati, convengo con ciò che è stato detto. La legge prevede determinate prassi. Non c'è un dibattito nelle Commissioni. Apprezzo l'iniziativa che i Presidenti del Senato e della Camera hanno assunto invitando i Gruppi a presentare dei *curricula*, che è una scelta del mondo politico-istituzionale e non un vincolo legislativo.

Colgo l'occasione e richiamo l'attenzione del sottosegretario Malaschini per invitare il Governo ad agire con tempestività e con la stessa trasparenza che si dà il Parlamento. Perché dico questo? Perché il presidente dell'Autorità delle comunicazioni non è espresso dal Parlamento, ma è proposto dal Governo. Poi deve essere apprezzato, approvato, diventa tale se c'è un *quorum* qualificato dei due terzi della Commissione competente trasporti e telecomunicazioni. Quindi sarebbe auspicabile (lo dico al rappresentante del Governo per i rapporti con il Parlamento, ma come Capogruppo ho anche reso nota questa istanza ai livelli di Governo) che anche il Governo si attenga alla stessa tempistica, in quanto la scelta del presidente dell'Autorità è importante.

Per carità, sono certo che i Gruppi saranno nella condizione di apprezzare la proposta del Governo, ma il Parlamento – almeno il mio Gruppo lo dice con trasparenza in Aula – non reputa che l'adesione dei due terzi sia un fatto automatico e scontato a qualsiasi proposta. Non giudico ciò che ho letto sui giornali, ma sull'inserito finanziario di un impor-

tante quotidiano si parlava di un professore associato, neanche ordinario, esperto di procedure europee ma non di telecomunicazioni, come proposta del Governo. Poiché non prendo per buono ciò che è scritto nei giornali, non lo considero tale. Però dico qui ora in Aula – ed è un fatto innovativo come dibattito – che la maggioranza qualificata dei due terzi non è un fatto automatico, non è un fatto acritico.

Questo riguarda anche la vicenda RAI. Essendo stato io promotore della legge sull’Autorità (prima il senatore Belisario la citava), posso rilevare che i 10.000 emendamenti erano il cumulo tra Aula e Commissioni, tra Camera e Senato, e anche la tempra del Ministro dell’epoca consentì di affrontare in Aula quelle migliaia di emendamenti. Non voglio fare paragoni (*Applausi dal Gruppo PdL*), ma io fui in grado di discutere in Aula, e anche il Governo attuale ha sicuramente un’ottima tempra.

Pertanto, sottosegretario Malaschini, sulle designazioni di competenza del Governo ci auguriamo la stessa tempistica e la stessa trasparenza che il Parlamento ha deciso di darsi. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

GIAMBRONE (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (*IdV*). Signor Presidente, intervengo soltanto per rispondere alla collega Finocchiaro. Il nostro voto in Conferenza dei Capi-gruppo è stato contrario e convinto su tutto il calendario. Vorrei ricordare alla collega Finocchiaro (l’ho detto, ma forse in quel momento non era attenta) che abbiamo anche evidenziato – lei lo ricorderà, Presidente – la nostra esigenza di svolgere quattro discussioni per poter argomentare con più forza la nostra contrarietà al voto di fiducia e per avere la possibilità di farlo anche nelle quattro votazioni che seguiranno.

Un’altra questione che vorrei ricordare ancora una volta alla collega Finocchiaro è che il nostro è l’unico Gruppo che ha chiesto di intervenire in discussione, a conferma del fatto che eravamo contrari alla fiducia e contrari al provvedimento. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

PRESIDENTE. La proposta di modifica presentata dal senatore Belisario riguarda lo slittamento di una settimana della votazione sull’elezione dei membri delle due Autorità.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell’Assemblea, avanzata dal senatore Belisario.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all’Assemblea.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 14.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,28, è ripresa alle ore 14,01*).

Presidenza della vice presidente BONINO

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3249 e delle questioni di fiducia (ore 14,01)

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Do la parola al presidente della 5^a Commissione, senatore Azzollini, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria degli emendamenti 1.900, 22.900, 41.900 e 55.900, presentati dal Governo.

AZZOLLINI (*PdL*). Signora Presidente, innanzitutto mi consentirà, all'inizio di questa mia illustrazione, di rivolgere un ringraziamento sincero e di cuore al ministro Fornero per le parole gentili che quest'oggi ha rivolto alla mia persona e che io naturalmente trasmetterò a tutta la Commissione, perché la mia interlocuzione è sempre fatta a nome di tutta la Commissione che ho l'onore di presiedere.

Desidero attestare che il miglioramento, anche sotto gli aspetti finanziari, del testo è stato la conseguenza di un dialogo serrato, profondamente costruttivo e tutto improntato alla soluzione dei problemi, che c'è stato tra la signora Ministro e la nostra Commissione. Come sono solito dire, sono pagine molto belle dell'attività parlamentare e di governo, che non sono molto conosciute, ma che esistono e delle quali è giusto che si lasci traccia.

Detto questo, signora Presidente, la Commissione non ha molte osservazioni da fare sul testo degli emendamenti presentati, perché abbiamo notato – e il Governo nella persona del vice ministro Martone, lo ha confermato in sede di Commissione – che è stato espunto da uno degli emendamenti presentati il riferimento alla estensione all'apprendistato di alcune agevolazioni che avevano costituito oggetto di interlocuzione prima ed erano l'unico punto rispetto al quale avremmo dovuto esprimere la nostra posizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Non essendoci questo riferimento, non abbiamo osservazioni da fare sotto il profilo di tale articolo perché ci risultano soltanto alcuni cambiamenti della tipologia di copertura, che non incidono però, sotto il profilo del merito finanziario. Casomai vi potranno essere problemi in punto di merito, ma non è questa la nostra funzione. Né tanto meno desta problemi la questione relativa alla possibilità di accettare un nuovo lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento dell'importo dell'indennità cui ha diritto il lavoratore, che per noi continua ad essere valido nel testo in cui ci è stato presentato.

Non abbiamo altri rilievi da fare, se non per alcune modifiche di coordinamento che però non creano difficoltà.

Invece, signora Presidente, signor Ministro, per la prima volta da quando ho l'onore di presiedere la Commissione ed anche di farne parte (quindi, purtroppo o per fortuna, da tanti anni) devo riproporre un'osservazione non di censura dell'operato del Governo, ma di auspicio allo stesso. Si tratta della questione relativa alla famosa riduzione della deducibilità dal 15 al 5 per cento sui canoni di locazione.

È accaduta per la prima volta una strana situazione rispetto alla quale la Commissione bilancio, valutando una norma sovracoperta, ritiene possibile di una riduzione del carico fiscale previsto. Noi ci abbiamo ragionato a lungo in sede di Commissione e anche – come ho detto prima – in sede di grande interlocuzione non soltanto con il ministro Fornero, ma anche con altri Ministri del Governo, con i quali avevamo sostanzialmente concordato. Ma dirò di più: vi concorda la stessa relazione tecnica che avevamo specificamente richiesto riguardo al comma 3 dell'articolo 71. Quindi, in questa sede formuliamo soltanto un auspicio al Governo. L'intera Commissione oggi si è di nuovo pronunciata su tale questione: crediamo possibile, in questo momento molto difficile per il Paese, approfittare di questa sovracopertura per un alleggerimento del carico fiscale che da essa proviene.

Lo si era già stimato in sede di parere offerto alla Presidenza in merito al testo del disegno di legge con un'osservazione specifica; si era addirittura quantificata la possibile maggiore deducibilità, che dal 5 per cento avrebbe potuto aumentare almeno fino al 7 per cento. Secondo i nostri calcoli – unanimemente condivisi, lo ripeto – sarebbe stato addirittura possibile, sempre con atteggiamento prudentiale, un miglioramento ulteriore, ma ci eravamo limitati portando la deducibilità dal 5 ad «almeno» il 7 per cento (il termine la dice tutta).

Ora, anche oggi abbiamo riconsiderato tale questione e abbiamo rivisto le posizioni della relazione tecnica, il testo e la relazione del Servizio bilancio, e di nuovo ci siamo ritrovati concordi nell'affermare che il Governo potrebbe, a nostro avviso, alleggerire il carico fiscale. Ove non volesse farlo adesso, ma nel prosieguo dell'esame del provvedimento, saremmo altrettanto contenti. Intanto formulo questo auspicio perché, del tutto stranamente, sono d'accordo il Governo, il Parlamento e addirittura, udite, la Commissione bilancio, (cosa che non è mai accaduta), anche se non si è trovato forse ancora il momento esatto per farlo. Pertanto formuliamo tale auspicio alla signora Ministro e al Governo. Ove nel prosieguo della discussione di questo provvedimento dovessimo un giorno trovare che è stata migliorata quella norma saremmo contenti ugualmente: sarebbe per noi motivo di soddisfazione, soprattutto perché sarebbe una leggerissima soddisfazione per tutti gli italiani.

Chiedo scusa se mi sono intrattenuto sulla questione, ma è un *unicum*, per lo meno che io ricordi, che peraltro vede assolutamente concordi le posizioni. Mi pareva quindi utile sottolinearlo come formulazione di un auspicio.

PRESIDENTE. Il ministro Giarda ha chiesto di intervenire per fare una precisazione. Ne ha facoltà.

GIARDA, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signora Presidente, a seguito della rilettura del testo degli emendamenti che a nome del Governo ho presentato questa mattina, sono state riscontrate delle piccole imprecisioni dovute a una varietà di circostanze. Ho pertanto formulato un *errata corrige* per rimediare a queste imprecisioni, finalizzato semplicemente a ricostituire nella sua esattezza il rinvio al testo approvato in Commissione, perché con il testo presentato questa mattina sono rimaste piccole differenze.

All'articolo 2 del comma 56, nell'ultimo rigo, bisogna cancellare la parola: «eventuale».

All'articolo 4, comma 41, lettera *b*), le parole: «non inferiore» devono essere sostituite dalle altre: «superiore almeno».

All'articolo 4, comma 48, lettera *b*), dopo i due punti bisogna aggiungere una frase – che è proprio scappata nella trascrizione – che si legge come segue: «*a*) servizi per l'impiego e politiche attive».

Queste correzioni riportano il testo del maxiemendamento al testo approvato dalla Commissione.

BELISARIO (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (*IdV*). Signora Presidente, poiché gli *errata corrige* sono parecchi, io chiedo non solo di avere copia del testo ma anche una breve sospensione della seduta: bisogna infatti disporre dei testi, compararli e vedere. Siccome già nei maxiemendamenti intervengono modifiche rispetto al testo approvato in Commissione, a furia di *errata corrige* non vorremmo che qualche mano inserisse emendamenti o strane correzioni che non hanno niente a che fare con il testo che la Commissione ha licenziato.

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signora Presidente, concordo anch'io con la richiesta del Presidente Belisario, che mi sembra assolutamente doverosa, visto che già i maxiemendamenti sono piuttosto corposi, potrebbero comprendere delle modifiche rispetto al testo licenziato dalla Commissione, e adesso si aggiungono anche degli *errata corrige*. Credo ci voglia un tempo congruo per poter votare consapevolmente il testo che viene proposto dal Governo.

PRESIDENTE. In merito a questa richiesta, e per dare anche una possibilità per i colleghi senatori di verificare il testo, tenuto conto però anche del calendario con le scadenze che ci siamo dati, propongo di sospendere la seduta fino alle ore 14,30. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

(La seduta, sospesa alle ore 14,13, è ripresa alle ore 14,31).

Riprendiamo i nostri lavori.

CARLINO (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (*IdV*). Signora Presidente, volevo segnalare l'esistenza di un refuso nel testo *dell'errata corrige* che è stato distribuito. A pagina 8, seconda riga, relativamente all'articolo 4 si riporta la dicitura «comma 49», mentre il comma in questione è il 41. Non so se l'errore sia imputabile agli Uffici o al Ministro.

PRESIDENTE. Il ministro Giarda ha chiesto di intervenire per fare una precisazione. Ne ha facoltà.

GIARDA, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Senatrice Carlino, a volte nella vita capitano congiunzioni astrali sfavorevoli. In effetti, nella trascrizione del deliberato del Consiglio dei ministri, il cui coordinamento era stato affidato a me, sono stati commessi errori nel trascrivere il testo approvato dalla Commissione, e di questo mi scuso.

Poi, naturalmente, è successo che nel testo da me scritto, che le potrei anche consegnare, l'articolo 41 è stato trascritto in modo erroneo, così da risultare come articolo 49. Chiedo pertanto scusa per avere trasmesso un foglio dattiloscritto in modo scorretto. La ringrazio comunque per la segnalazione.

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Carlino e anche il ministro Giarda. Fatta la verifica, visti tutti i testi, e fatte tutte le segnalazioni, almeno è chiaro quali sono i testi che il Senato ha di fronte e, quindi, di cui effettivamente discutere.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritta a parlare la senatrice Bugnano. Ne ha facoltà.

BUGNANO (*IdV*). Signora Presidente, signor Ministro, rappresentanti del Governo, ci troviamo oggi a discutere l'ennesima questione di fiducia su un provvedimento così importante, cosa che non avremmo voluto fare oggi, fra l'altro in un'Aula deserta.

Mi dispiace anche per il mancato rispetto verso il Ministro, visto che oggi è presente con noi, che quasi nessuno dei parlamentari presenti in

quest'Aula senta il dovere di ascoltare la discussione che, seppure con la questione di fiducia, noi ci troviamo a fare. È un vero peccato che si sia deciso, anche su un provvedimento così importante, di mettere la fiducia.

Permettetemi di usare un termine, forse non consueto in un'Aula del Parlamento, ma che voglio usare. Mi faceva un po' tenerezza il presidente Azzollini quando nella sua esposizione, sempre molto dotta e molto tecnica, parlava di un prosieguo della discussione di questo provvedimento.

In realtà, la discussione di questo provvedimento finisce qui, perché sappiamo benissimo che, con il voto di fiducia, il testo andrà alla Camera assolutamente blindato e, dunque, non ci sarà più alcun tipo di discussione, se non fittizia come quella che stiamo facendo oggi in quest'Aula.

Espresso, quindi, questo giudizio politico sulle misure che il Governo, attraverso il voto di fiducia, intende far approvare in quest'Aula, volevo provare, ancora una volta, a porre alcune questioni all'attenzione del Ministro, anche se so che è inutile perché, con la fiducia, nulla potrà essere cambiato. Visto che ne ho oggi l'occasione, dal momento che, durante la discussione generale, il Ministro non era presente, volevo comunque sottoporle due questioni che mi stanno particolarmente care.

Le questioni sono tante, ma avendo solo dieci minuti di tempo non posso esaurirle tutte in questo intervento. Le due questioni che mi sono particolarmente care ho già avuto modo di stigmatizzarle sia in Commissione sia nel mio intervento in discussione generale in Aula.

Esse riguardano due passaggi della parte processuale di questo provvedimento, ovvero la reintroduzione, per quanto riguarda il licenziamento per motivi economici, di una sorta di tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altro tema riguarda invece una definizione, introdotta nella parte riguardante i licenziamenti, sul tema delle retribuzioni che il datore di lavoro avrà diritto di defalcare al lavoratore in caso di reintegro. Come è stato scritto nel provvedimento, saranno le retribuzioni che il lavoratore avrà percepito in una nuova occupazione o quelle, ed è questo il tema che ho stigmatizzato, che avrebbe potuto percepire secondo l'ordinaria diligenza.

Per quanto riguarda il tentativo obbligatorio di conciliazione, signor Ministro, lei certamente sa che è una fase procedurale che, da quando è stata introdotta nelle controversie di lavoro, non ha mai funzionato. Davanti agli uffici provinciali del lavoro si sono conciliati pochissimi contenziosi di lavoro e si è avuta difficoltà a conciliare anche i contenziosi per differenze retributive: figuriamoci come si potrà riuscire a conciliare tematiche, come quella del licenziamento per motivi economici, assolutamente delicate.

Avete inoltre scritto nel provvedimento che il comportamento tenuto dalle parti sarà valutato anche ai fini della condanna alle spese del giudizio. È un aspetto che trovo particolarmente grave, perché noi abbiamo in un rapporto contrattuale una parte debole, che è sicuramente il lavoratore, che si troverà a dover accettare *ob torto collo* delle proposte di definizione conciliativa in situazioni delicatissime, come un licenziamento per motivi economici, e se non le accetterà legittimamente perché vorrà, altrettanto

legittimamente, rivolgersi ad un giudice per sentirsi dire se quel licenziamento è legittimo o meno, il suo comportamento potrà anche, a discrezione del giudice, essere valutato negativamente. Quindi, non solo attraverso il tentativo obbligatorio di conciliazione faremo perdere tempo al lavoratore e all'azienda, ma sostanzialmente, come avete scritto, interverrà anche una sanzione punitiva.

Mi avvio alla conclusione soffermandomi su un altro tema. Nel provvedimento avete scritto che il giudice nella quantificazione delle somme da riconoscere al lavoratore potrà detrarre le retribuzioni che avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza. È una definizione che la giurisprudenza da tempo adotta nelle sue sentenze e che ha dato tantissimi problemi. Ci si interroga sempre, infatti, su quale sia il limite oltre o entro il quale c'è la giusta e sufficiente diligenza per essersi attivati nel cercare un'occupazione. È una definizione che, soprattutto in un periodo di crisi, creerà tantissimi problemi. È un esempio che ho fatto già in discussione generale. Qual è la diligenza? Iscrivere all'ufficio di collocamento è una sufficiente diligenza rispetto alla ricerca di una nuova occupazione? Chi stabilirà questi criteri? Un conto è lasciare questo aspetto al contenuto di una decisione di un giudice, che poi può esserci, non esserci o essere contestata, ma scriverlo e ratificarlo in una legge, io credo che, sempre guardando in questo caso all'interesse del lavoratore, sia particolarmente grave e, soprattutto, darà adito a tantissimi contenziosi.

Per questo motivo, credo che si sarebbe dovuto ancora dare tempo alla discussione per arrivare anche a soluzioni migliorative rispetto a questi temi, due dei tanti a cui ho accennato, ed invece si è avuta la più totale chiusura. Ho partecipato ai lavori della Commissione e, in via riservata, anche molti colleghi che sostengono questa maggioranza erano in qualche modo disarmati. Avrebbero infatti voluto proporre delle modifiche su certi aspetti, ma si sono sentiti rispondere che questo è stato il massimo che si poteva ottenere, che questo è stato il frutto della mediazione.

Credo che a volte, soprattutto su temi così importanti, la mediazione non sia sempre la migliore soluzione. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea voglio salutare gli allievi e gli insegnanti dell'Istituto d'istruzione superiore «Giuseppe Alberti» di Benevento. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3249 e delle questioni di fiducia (ore 14,42)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, alla fine del percorso di un provvedimento definito epocale si è sottratta all'Aula la possibilità di approfondire questo provvedimento anche attraverso la fase emendativa, correttiva ed integrativa, ponendo la fiducia. Volevamo essere anche noi protagonisti di questa svolta epocale nel mercato del lavoro, e invece il Parlamento, con un atto di prepotenza, è stato privato di tale possibilità. Volevamo poter contribuire, poter scrivere anche la nostra pagina nell'albo d'oro, ascriverci una parte del merito, e invece ce l'avete negato. Questo è un atteggiamento discriminatorio, come possono esserlo i licenziamenti: perché privarci di questa possibilità? Stiamo scrivendo, secondo quanto viene prospettato, e secondo quello che la signora Ministro ha detto oggi, una pagina epocale. Non un lustro, due anni, tre o dieci della nostra storia: stiamo scrivendo un'epoca, e noi siamo tenuti fuori da questa partecipazione convinta, appassionata, decisa, determinata, produttiva e costante. Probabilmente in alcuni passaggi errate, però volevamo esserci; invece non ci è stato possibile.

Volevamo parlare dei nostri emendamenti; in modo particolare, io mi ero occupato dall'articolo 14, che è il cuore di questo provvedimento perché lo caratterizza, perché tutto il resto del mondo del lavoro ruota intorno ai diritti, riconosciuti o negati. Il cuore di questo provvedimento è il trattamento riservato ai lavoratori.

Si è costruito in questi mesi il falso tema che l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che risale al 1970, ossia a 42 anni fa, sarebbe la causa della mancata crescita del Paese; e allora, quando il Paese cresceva, ne aveva il merito? Infatti, se l'articolo 18 viene posto al centro della crescita o della crisi del Paese, se nel momento di crisi la colpa è dell'articolo 18, nel momento di crescita doveva essere merito dell'articolo 18. Almeno, dategli il commiato riconoscendogli il valore di avere contribuito alla crescita del Paese. Lo stiamo salutando, quell'articolo che tutelava i diritti; siamo diventati moderni, ragion per cui i diritti non meritano quella che è stata definita una tutela conservatrice. I diritti ormai meritano una tutela moderna, e ciò significa che, se un giudice accerta l'insussistenza del licenziamento disciplinare, deve ordinare il reintegro del lavoratore nel posto di lavoro. Se il giudice accerta l'insussistenza del giustificato motivo o della giusta causa del licenziamento cosiddetto economico, deve dichiarare risolto il rapporto di lavoro; insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo significa mandare a casa il lavoratore. Il giudice che dichiara l'insussistenza del giustificato motivo o della giusta causa in maniera manifesta può stabilire che il lavoratore vada a casa oppure che sia reintegrato. Scusate, ma siete forse andati ad un corso accelerato di diritto per scrivere una cosa del genere? Vi rendete conto che è una norma incostituzionale? Avete spostato sull'aggettivo «manifesta» il criterio di valutazione di una norma. Quell'aggettivo si riferisce all'accertamento dell'insussistenza del motivo, ingiustificato, ma non può basarsi sulle modalità di accertamento, ossia su una norma processuale affidata ad un giudice o sulla complessità che il giudice dedica, per sua capacità o per sua incapacità, all'accertamento dell'insussistenza, collegando alla difficoltà o

meno del giudice una conseguenza, in un caso di reintegra, nell'altro caso di licenziamento: ossia il destino di un uomo, il suo diritto al lavoro.

Nello mio scorso intervento, ho fatto l'esempio di un lavoratore di cinquant'anni, che non ha più un mercato del lavoro, ma viene licenziato. Il giudice, se accerta che non ve n'è il giustificato motivo o la giusta causa, ha però le mani legate, per cui dovrà dire che licenziamento è ingiusto e scriverlo in sentenza, ma il lavoratore deve andare a casa lo stesso. Ma cos'avete scritto? Quali norme giuridiche rispettate? Qual è l'armonia del diritto che volete applicare?

Ad esempio, nell'articolo 14, con riferimento al giudice, si parla, al quarto comma, di ipotesi di licenziamento disciplinare, al quinto comma di altre ipotesi (licenziamento economico), al settimo comma si prevede che possa altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti l'insussistenza del giustificato motivo o della giusta causa del licenziamento e, ancora più avanti, si parla di ulteriori ipotesi ancora, cosicché arriviamo ad un totale di quattro. Ma quali sono queste quattro ipotesi? Siete partiti dalla prima, quella del licenziamento disciplinare, ma le altre tre si riducono in realtà ad una, quella del licenziamento economico. Avete fatto un rosario di ipotesi, mentre si tratta di una sola: l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento motivato da giusta causa o giustificato motivo. Cos'è invece questo rosario di ipotesi? Ma chi ve l'ha scritta questa norma? Quali consiglieri giuridici avete dovuto scomodare per scrivere un tale bisticcio? Da nessuna parte si trova scritta una norma così confusionaria!

Immaginate come imperverseranno la dottrina e la giurisprudenza sull'aggettivo «manifesta»? L'insussistenza – che è il sostantivo – denota un fatto oggettivo ed è riferita al giustificato motivo e alla giusta causa. Sull'aggettivo «manifesta», invece, si scatenerà la giurisprudenza per dire se lo è o meno e se lo è di più o di meno: come peseremo il suo essere «manifesta»? Attraverso quale bilancino giuridico verrà giudicata?

Volete sapere come si aggira la norma? Il datore di lavoro che ha fatto un provvedimento di licenziamento malgrado l'insussistenza di giusta causa o giustificato motivo introdurrà nel procedimento di accertamento del giudice cento prove, tanto da costringerlo ad affrontare un percorso accidentato per rispondervi, per cui sarà precluso l'aggettivo «manifesta» (proprio perché il giudice è dovuto passare attraverso questo percorso ad ostacoli). Si fa cioè decidere al datore di lavoro – che sa di adottare un provvedimento ingiusto – la sussistenza o meno dell'aggettivo «manifesta». Vi rendete conto che non possiamo affidare alla decisione di chi vuole licenziare il fatto di rendere manifesta o meno l'insussistenza della giusta causa del licenziamento? (*Applausi dal Gruppo IdV*).

L'unica speranza, anzi, l'unica certezza è che questa riforma epocale verrà cancellata e rispedita al mittente dalla Corte costituzionale, perché non reggerà in nessun giudizio. È una norma manifestamente incostituzionale e i lavoratori non vi ringrazieranno, ma si riprenderanno i loro diritti! (*Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cagnin. Ne ha facoltà.

CAGNIN (*LNP*). Signora Presidente, signora Ministro, colleghi senatori, il decreto in conversione – come già quello sulle semplificazioni e, prima ancora, quello sulle liberalizzazioni – contiene sulla carta grandi titoli e tante attese, ma in realtà i contenuti appaiono poco incisivi e assolutamente lontani dal soddisfare gli effettivi bisogni dei cittadini e delle imprese.

Il Governo sembra non accorgersi di ciò che accade nel Paese reale e presenta una riforma del mercato del lavoro incentrata sulla modifica dell'articolo 18, che in questo momento storico appare senza dubbio inadeguata e inappropriata. Riteniamo infatti che questo tipo di approccio sia sbagliato, e ciò non solo perché la perdita del posto di lavoro è oggi essenzialmente legata ad altre tipologie di licenziamenti, come i licenziamenti collettivi, ma anche perché, in questa fase di crisi, ciò che dovrebbe interessare maggiormente non è come licenziare i lavoratori, ma come assumerli e mantenere il posto di lavoro.

Per questo qualcuno ha ribattezzato il disegno di legge in discussione come «riforma del mercato del lavoro che non c'è». In tal senso, sarebbe stata opportuna l'adozione di misure volte a facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro, riconoscendo ad esempio veri incentivi fiscali alle imprese che assumono nuova forza lavoro. In realtà, ci troviamo davanti ad una riforma che, invece di rilanciare il mercato del lavoro, nasconde meno garanzie per le imprese e i lavoratori.

Il vero problema che la riforma non affronta è il costo del lavoro, previdenziale e fiscale: macigni che gravano sulle imprese e sulle buste paga dei lavoratori. Con tale riforma non si alleggerisce la pressione fiscale sulle imprese, anzi la si aumenta, causando di riflesso una disincentivazione da parte delle imprese sia ad assumere sia ad investire e, conseguentemente, scoraggiando anche qualsiasi volontà di costituire nuove imprese. Non è possibile far credere ai giovani che si può costituire un'impresa con un euro, come si fatto con il decreto sulle liberalizzazioni, nascondendo loro quali sono i veri costi del fare impresa in questo Paese.

Purtroppo anche questo, all'analisi dei contenuti, risulta essere ancora un provvedimento varato più per esigenze mediatiche che per necessità di riforma. Tale provvedimento, nonostante le promesse, risulta asfittico nelle risorse, rigido nelle applicazioni e peggiorativo nelle soluzioni. Si tratta di una riforma che dichiara di guardare ai giovani, ma strizza l'occhio ai mercati. Apprendiamo, ad esempio, che non sarà più possibile per 100.000 pensionati, studenti e cassintegrati arrotondare il proprio reddito prestando lavoro occasionale.

Questo Governo ha purtroppo deciso di limitare lo strumento dei *voucher* (i cosiddetti buoni lavoro), che in realtà, da quando è stato introdotto, nel 2008, ha avuto effetti molto positivi, soprattutto nel settore agricolo. Secondo le stime della Coldiretti, quasi il 25 per cento dei buoni lavoro, per un totale di oltre 6 milioni di euro, è stato utilizzato in agricoltura, consentendo a tanti giovani studenti di lavorare nei campi durante il pe-

riodo estivo, soprattutto nelle attività di raccolta della frutta e della verdura e nella vendemmia.

In un momento di difficoltà, riteniamo che debbano essere difesi ed ampliati, non certamente aboliti, tutti quegli strumenti i cui maggiori utilizzatori sono proprio le classi più deboli del Paese. I buoni lavoro sono, a nostro giudizio, un valido strumento di flessibilità e di regolarità contributiva. In questi anni, infatti, i buoni lavoro sono stati un elemento di garanzia di maggiore trasparenza del mercato, rispettando le effettive esigenze delle imprese e le caratteristiche dei nostri territori.

Questo decreto, come gli altri citati e già adottati, invece di creare le condizioni utili al rilancio del Paese, sta creando soltanto confusione e tensione sociale, soprattutto per il tessuto imprenditoriale. Oggi la competitività delle imprese è minacciata da un regime fiscale opprimente che non consente la crescita e la creazione di posti di lavoro. Gli aumenti contributivi per i lavori atipici, come le partite IVA, i collaboratori a progetto e altri si tradurranno sicuramente in un aumento dei costi senza produrre nessun beneficio reale per queste categorie. Altro che vantaggi!

Negli interventi a tutela dei lavoratori anziani, dopo aver cancellato la mobilità e varato, nel dicembre 2011, un allungamento abnorme dell'età pensionabile, ora questo Governo tenta di correre ai ripari istituendo un contributo per permettere i prepensionamenti. Così, le aziende con più di 15 dipendenti potranno incentivare l'esodo di lavoratori che maturano i requisiti pensionistici entro quattro anni dal licenziamento, corrispondendo al lavoratore il trattamento di pensione, e dando all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti. Allo stato attuale, ci sembra che sarà difficile convincere un datore di lavoro a farsi carico per quattro anni del pagamento della pensione dei lavoratori, contributi compresi, in maniera del tutto volontaria. Ma stiamo scherzando?

Sono molte le imprese che chiudono, molte le famiglie che non arrivano alla fine del mese, molti i giovani che non trovano lavoro e i pensionati che versano in gravi difficoltà. Il Governo sembra non rendersi conto di tutto questo, perdendo ancora una volta, come sempre, l'occasione di interventi concreti in favore delle imprese e dei cittadini. Sembra non comprendere quanto le imprese abbiano bisogno, oggi più che in passato, di liquidità per pagare gli stipendi ed effettuare gli investimenti necessari a garantire loro la sopravvivenza.

Oggi le imprese, già in difficoltà per la fortissima contrazione dei prestiti, devono affrontare un altro grave problema che minaccia la loro competitività, che consiste nel prolungamento dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Nel nostro Paese questo è un fenomeno allarmante e ben più consistente rispetto agli altri Paesi europei. Nell'Unione europea occorrono in media 63 giorni per il pagamento di una fattura da parte della pubblica amministrazione e i giorni si riducono a 55 per il pagamento da parte di una impresa privata. In Italia, invece, i tempi medi di pagamento nella pubblica amministrazione sono di 186 giorni, mentre l'impresa privata paga in 96 giorni. È evidente che simili condizioni stanno generando

danni irreparabili alle imprese, privandole delle risorse necessarie da investire nella crescita e nello sviluppo.

Le lunghe attese per incassare quanto fatturato riducono pericolosamente la liquidità delle aziende e, nei casi più gravi, le mettono a rischio di fallimento con ricadute economiche e sociali drammatiche. È giunto il momento che il Governo si prenda carico di queste situazioni ed intervenga con risposte serie e concrete.

Attendiamo poi un'altra risposta da questo Esecutivo per quanto concerne le misure da prendere per eliminare il prolungamento della durata del permesso per la perdita del lavoro rilasciato al lavoratore extracomunitario. Dietro la norma si cela il rischio che, dopo il periodo di disoccupazione dello straniero, possano comunque applicarsi i requisiti per il ricongiungimento dei familiari, nonostante si abbiano redditi davvero esigui. La norma, qualora non venisse modificata, rischia di scardinare il principio fondamentale che ha ispirato la legge Bossi-Fini, e questo il Gruppo della Lega Nord non accetterà.

Per le ragioni sopra esposte, si ribadisce l'assoluta contrarietà del Gruppo della Lega Nord ad un progetto di riforma del mercato del lavoro che riteniamo sia destinato a fallire ancora prima di realizzarsi, in ragione della sua portata complessiva che giudichiamo ancora una volta inadeguata rispetto alla complessa realtà nella quale vivono i lavoratori e le imprese. (*Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pardi. Ne ha facoltà.

PARDI (*IdV*). Signora Presidente, colleghi, signora Ministro, l'appassionato intervento del collega Li Gotti ha spiegato bene la sensazione di disagio che si prova quando una mole ingente di lavoro emendativo è stata pensata e realizzata e poi ad un certo punto, di colpo, viene vanificata con l'arrivo del voto di fiducia. Quindi, non mi intratterrò a lungo su questo.

Desidero, invece, mettere in evidenza come il nostro Gruppo avesse preso molto sul serio la prassi emendativa e avesse prodotto non tanto una massa ingente, quanto un pacchetto significativo di emendamenti mirati ed orientati ad una squisita prospettiva riformistica. Non vi era nulla di ostruzionistico nell'atteggiamento tenuto in Commissione dalla senatrice Carlino e dagli altri colleghi che si sono avvicinati al suo fianco per darle, quando potevano, una mano. La sensazione che tutto questo lavoro finisca nel nulla non fa piacere. Sappiamo che il voto di fiducia tronca il lavoro svolto. Gli fa fare la fine della cenere. Non entra nemmeno in riparto di biblioteca, ma va riposto, e chissà mai se potrà tornare utile in un altro caso.

Il collega Li Gotti si è poi intrattenuto su un argomento che ritiene riguardi la questione della manifesta insussistenza. Non mi soffermo su di esso perché non potrei fare altro che aggiungere frasi meno significative.

Voglio però rilevare, nell'insieme del provvedimento in esame, che i due temi essenziali, che avrebbero dovuto essere risolti con maggiore

energia riformistica e brillantezza, sono proprio quelli che non trovano alcuna risposta.

Il primo tema è quello di chi ha già il lavoro e lo perde per il licenziamento (e a questo proposito non sto a ripetere quanto detto dal senatore Li Gotti); l'altro è quello dell'immensa selva di contratti atipici. È curioso che li si chiami atipici, visto che ormai sono diventati tipici; direi che i contratti oggi più tipici in Italia sono quelli atipici, perché sono tutte forme che servono a evitare l'assunzione a tempo indeterminato.

Qui ci sono dei varchi aperti e una mancanza di risoluzione dell'argomento sociale, perché l'esercito industriale di riserva dei precari flessibili pronti a competere per pochissimi soldi, per pochissime ore di lavoro e anche per una durata limitatissima di tempo è infinito.

Di fatto, le norme sull'apprendistato non risolvono il problema della possibilità, da parte dell'imprenditore, di liberarsi dell'apprendista alla fine del periodo determinato scelto all'inizio – un giorno prima – e di passare a sceglierne un altro sul mercato del lavoro. In questa maniera, la quantità delle persone condannate a una vita di lavoro priva di qualsiasi certezza in termini di reddito, di durata del lavoro e di garanzie previdenziali e pensionistiche si allarga a dismisura. Si tratta di qualcosa che una legge d'impianto sul tema del mercato del lavoro avrebbe dovuto considerare un grosso tema cui portare per lo meno un contributo inizialmente risolutivo.

Noi ci troviamo in una situazione sociale in cui si aggiungono, una dopo l'altra, giovani generazioni a giovani generazioni sempre più prive della possibilità di costruirsi una vita e delle risorse di cui avranno bisogno quando la loro vita a un certo punto finirà, perché quasi nessuno dei giovani presenti sul mercato del lavoro potrà accumulare le garanzie che gli permetteranno un giorno di avere una pensione, un sollievo, un aiuto, un sostegno.

So bene che una legge sul mercato del lavoro non è in grado di affrontare tutto e che anche molti dei temi che gli stanno intorno non possono essere affrontati dal disegno di legge in esame, ma trovo che una maggiore attenzione al contesto in cui esso opera avrebbe perlomeno richiesto una sorta di concertazione anche da parte degli altri Ministeri, una concertazione d'insieme per provare a risolvere molti problemi angosciosi. E ne vorrei citare qualcuno. È stato detto, secondo me nella maniera meno convincente e, ahimè, soltanto propagandistica, che i punti chiave di questo disegno di legge sul mercato del lavoro, e segnatamente la rielaborazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, avrebbero dato un contributo straordinariamente efficace alla riapertura di un rapporto con gli investimenti dall'estero. Secondo me, la frase può andare bene per una *manchette* pubblicitaria, ma non si può sostenere che in Italia gli investimenti dall'estero non vengono perché c'è quel tipo di salvaguardia di un diritto sacrosanto per i lavoratori.

Gli ostacoli che impediscono ai capitali esteri di venire qui sono prima di tutto riconducibili alla corruzione; intervenire su questo punto non è compito del disegno di legge sul mercato del lavoro, ma qui si vede come certe volte i compiti dei Ministeri si tengano in un rapporto

stretto con quelli che stanno loro accanto. Gli ostacoli, dunque, sono la corruzione, la presenza incancellabile della criminalità organizzata, le connessioni preoccupanti e provate fino alla nausea fra il tessuto della criminalità organizzata e larga parte del tessuto della politica e dell'amministrazione, nonché leggi che sembrano fatte apposta per dissuadere l'imprenditore tedesco o olandese dal venire nel nostro Paese.

Fino a che in Italia ci sarà una legge che premia il falso in bilancio sarà così, perché, quella è una legge infinitamente più proibitiva per la frequentazione di una concorrenza competitiva giocata alla pari con gli stessi strumenti nel mercato del lavoro italiano. Altro che articolo 18! Il falso in bilancio è il permesso dichiarato, ontologico, nella situazione italiana, a false comunicazioni sociali e a dichiarazioni fraudolente sul proprio stato economico, il che pone chi lo fa e non è punito in condizioni di assoluto rilievo e prevalenza nei confronti degli altri che, invece, sono condannati a mantenere una contabilità pulita.

Il terremoto – secondo esempio – ci offre un contesto di questioni che sfuggono naturalmente alla responsabilità del mercato del lavoro, ma che chiamano in causa un progetto riformistico, che cerco di delineare in due frasi. Si tratta del problema della creazione di lavoro tramite un nuovo tipo di formazione. Non possiamo più pensare di garantire lo sviluppo attraverso la moltiplicazione di un difficile lavoro poco qualificato. Abbiamo bisogno che chi si occupa del lavoro pensi soprattutto alla qualificazione e all'alta formazione del lavoro. E non ci mancano i punti di applicazione. Quanti sono i danni ambientali, naturalistici ma soprattutto umani nella gestione del territorio e nella manutenzione del paesaggio? A quanto ammontano questi danni? Quanti miliardi di euro perdiamo ogni anno per la mala cura che riserviamo all'ambiente in cui ci ritroviamo? Non sarebbe più saggio orientare una parte ragionevole di investimento per garantire quella formazione che permetta poi la costruzione di uno stuolo, di un piccolo esercito di operatori del territorio e del paesaggio in grado, certe volte, anche di prevenire? Quei capannoni, signora Ministro, non dipendono né da lei né da me, ma non dovevano crollare. Se soltanto si fossero guardate le loro strutture, lo si sarebbe capito. La formazione è decisiva, e con quest'invito, destinato al silenzio e al non ascolto, termino il mio intervento. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea rivolgo un saluto agli allievi e agli insegnanti dell'Istituto comprensivo di Sasso Marconi (Bologna), che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3249
e delle questioni di fiducia (ore 15,12)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pedica. Ne ha facoltà.

PEDICA (*IdV*). Signora Presidente, signora Ministro, inizio il mio intervento con le ultime parole del ministro Giarda, che ha usato un termine nuovo. Lo conoscevamo come il Governo dei refusi, oggi diamo corso al Governo degli *errata corrige*. Dico questo perché di errori ne avete fatti tanti. Non li ammettete perché giustamente dovete andare avanti, però vi ricordo che tra refusi ed *errata corrige* lo avete fatto anche tentando di far pagare i *ticket* ai disoccupati, definendo noioso il lavoro a tempo indeterminato e sfigati i ragazzi che ci ascoltano – sono quelli che oggi ci osservano – che se si laureano a una certa età non sono persone intelligenti: sono sfigati.

Ecco, questo è quello che il Governo ha trasferito ai giovani, a questi giovani, signora Ministro, quelli che ci stanno ascoltando in questo momento dalla tribuna. Questi giovani sentono parlare e leggono di una riforma del lavoro che, come dichiarato anche dal collega Li Gotti, noi riteniamo incostituzionale per tanti e tanti motivi; e inviterei tutte le scuole a leggere questa riforma del lavoro definita epocale (per noi in negativo, per voi in positivo, ma la storia poi dirà chi aveva ragione).

Le ricordo, signora Ministro, che l'articolo 1 della Costituzione recita che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro; lei l'ha trasformata in una Repubblica democratica fondata sul precariato. Questi giovani oggi non hanno quella speranza che avevano negli anni passati. Questi giovani vivranno nei contratti atipici, in quei contratti che non permetteranno loro né di accedere ad un mutuo, né di farsi una famiglia, né di essere considerati lavoratori. Ecco perché anche il collega Pardi ha parlato di questo argomento, lui che è anche professore universitario, lui che guarda in faccia gli studenti, il futuro della nostra classe dirigente.

Da professore universitario qual è oggi, il mio collega Pardi si preoccupa proprio di poter continuare a guardare negli occhi gli studenti. Ecco perché è intervenuto anche in Commissione fino a questa notte per far capire qualcosa che non era e non è un incentivo a questi giovani ma, al contrario, un modo per non dare più loro quella speranza che è il loro futuro. Se tre milioni di persone hanno abbandonato l'idea di andare a cercare un lavoro, e mi rivolgo alla signora Ministro, un problema ci sarà e se in cinque mesi avete creato questa disaffezione alla ricerca nel mondo del lavoro credo che qualche volta vi dovete guardare allo specchio e dire: «Forse qualche cosa ho sbagliato». Bisogna dirlo, occorre un esame di umiltà, un esame di coscienza, proprio perché voi insegnate e la preoccupazione che ho come collega e quella che ha riversato nel suo intervento il collega, professore e amico Pancho Pardi non sono anomale.

Lo scopo fondamentale del vostro ordinamento dovrebbe essere quello di tutelare e garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini, sempre

tenendo presente che il soggetto lavoratore è evidentemente il contraente più debole e che, come tale, deve essere protetto. Ora, continuo a invitare gli studenti che la stanno guardando in questo momento a leggere quale protezione è prevista nel futuro dei giovani, quale protezione c'è nel futuro dei lavoratori.

Vede, signora Ministro, la riforma del lavoro è mancante sotto più profili. Tradisce contemporaneamente l'obiettivo di lotta al precariato e le richieste del sistema delle imprese. Mentre l'ISTAT dichiara il disastro sociale dell'Italia, accentuato in questi ultimi cinque mesi, nonostante o forse addirittura grazie anche alle ultime manovre, il Governo con questa riforma continua a lasciare inascoltate le istanze dei lavoratori e delle imprese.

In merito, voglio solo fare un piccolo accenno ad una vicenda specifica. Al momento dell'insediamento di questo Governo le avevo sollecitato le esigenze, la preoccupazione e la disperazione dei lavoratori delle ferrovie dei famosi treni notte, i *wagon lits*. Attraverso la collega Carlino abbiamo anche avuto occasione di scambiare due chiacchiere con lei, e anche con il ministro Passera, in questo ramo del Parlamento. Ebbene, una parte di queste persone è stata licenziata, una parte è stata assunta fino a dicembre, per poi tornare di nuovo a quella paura che si chiama licenziamento. Ecco, signora Ministro, questo è l'esempio che fa capire che questa riforma del lavoro porta a tali conseguenze. Lei la scrive e poi passa, poi torna all'università, ma torna all'università non potendo più guardare negli occhi quei giovani cui ha tagliato la possibilità di diventare classe dirigente, di trovare un posto di lavoro e di avere un futuro. Glielo dico con preoccupazione, perché questo vale anche per altri temi, anche per quello della disabilità.

Il 25 maggio scorso – non anni fa, quindi, ma pochi giorni fa – al convegno «Autonomia delle persone con disabilità: un nuovo contributo per assicurarla», lei ha dichiarato che non si può pensare che lo Stato sia in grado di fornire tutto in termini di trasferimenti e di servizi. Leggo testualmente dalle annotazioni del professor Pietro Barbieri, presidente della Federazione italiana per il superamento dell'*handicap*, per farla riflettere su quello che lei ha aggiunto: «Sia il privato che lavora per il profitto, sia il volontariato *no profit* sono necessari per superare i vincoli di risorse. Il privato, in più del pubblico, possiede anche la creatività per innovare e per creare prodotti che aiutino i disabili. La sinergia tra pubblico e privato va quindi rafforzata». Ha poi proseguito: «Per evitare accuse di raggiro o frodi, il ruolo pubblico dovrebbe dare credibilità inserendosi nella relazione tra la persona e il mondo assicurativo. C'è bisogno di innovazione finanziaria e creatività». Parole che lasciano sconcertate le organizzazioni delle persone con disabilità per la loro crudezza e per l'evocazione di una cultura che non si pensava potesse penetrare nel nostro Paese risalendo fino ai vertici di un Governo che si appella ad ogni piè sospinto all'equità. Il titolo dell'articolo la dice tutta: «Fornero: privatizzare la disabilità», come già la diceva tutta anche una dichiarazione del ministro Tremonti, che calcò ancora di più la mano: «Come può un Paese

con due milioni e mezzo di disabili essere davvero competitivo?». Ebbene, se lei vuole privatizzare anche la disabilità, le ricordo che l'articolo 38 della Costituzione recita: «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale».

Aiutate i disabili. Ci rivedremo con i malati di SLA davanti al suo Ministero: spero che almeno su questo non pianga lacrime di cocodrillo, perché non ci crede più nessuno. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Carlino. Ne ha facoltà.

CARLINO (*IdV*). Signora Presidente, onorevole Ministro, colleghi, questa riforma del lavoro non ci basta, e credo non basterà al Paese.

Avete presentato un disegno di legge, invece di un decreto, facendo credere al Parlamento che ci sarebbe stato lo spazio e il tempo, anche in quest'Aula, per migliorare il testo con il contributo di tutti, e ci troviamo invece oggi davanti all'ennesima fiducia. Anzi, alle ennesime fiducie, ben quattro quelle odierne, da sommare alle precedenti 17. Un bel *record* per un Governo di soli sei mesi! Fiducie che esautorano il ruolo delle Camere, con l'aggravante di un testo che non dà risposte al nostro Paese. Siamo contenti che la modifica peggiorativa del comma 41, articolo 4, sia stata solo un semplice refuso; bene per i lavoratori disoccupati che percepiscono un'indennità.

Giovani e donne, signora Presidente, costituiscono la vera emergenza sociale cui dovrebbero essere indirizzate tutte le scelte della classe dirigente. Ci dispiace contraddire il ministro Fornero, ma sono precisamente i giovani e le donne a non aver voce in questo provvedimento, su cui vi apprestate a votare la fiducia; lo dicono impietosamente i dati ISTAT diffusi in questi giorni.

Le disuguaglianze si sono accentuate fortemente con la crisi: iniziano nelle aule scolastiche e poi si consolidano attraverso i lavori atipici. L'Europa non è stata mai tanto lontana quanto in questo momento.

Arriva all'università appena il 20,3 per cento dei figli degli operai, contro il 61,9 per cento dei figli delle classi agiate (se consideriamo la generazione nata negli anni '80), mentre il 30 per cento dei figli degli operai abbandona le scuole superiori contro il 6,7 per cento dei figli di benestanti. La crisi ha purtroppo divaricato le disuguaglianze tra le classi sociali, le aree geografiche del Paese, il sistema dei servizi sociali.

Gli occupati nel mese di marzo 2012 erano circa 23 milioni, lo 0,2 per cento in meno rispetto a febbraio (meno 35.000 unità) e lo 0,4 per cento rispetto a marzo 2011 (meno 88.000 unità). Il tasso di occupazione è pari al 57 per cento, in diminuzione nel confronto congiunturale di 0,1 punti percentuali e di 0,2 punti in termini tendenziali.

Il dato scorporato per genere mostra delle differenze: è in calo l'occupazione maschile, mentre registra un aumento dello 0,1 per cento quella femminile, ma solo perché le donne sono costrette ad accettare lavori a tempo ridotto e anche con mansioni inferiori alle proprie competenze.

Ma le donne sono sempre più escluse. In Italia il 33,7 per cento delle donne tra i 25 e i 54 anni non percepisce alcun reddito, a fronte del 4 per cento nei Paesi scandinavi, del 10,9 per cento in Francia e del 22,8 per cento in Spagna. Ciò significa non avere accesso al conto corrente (47,1 per cento), non poter fare acquisti per sé (28,3 per cento), non essere titolari dell'abitazione di proprietà: da qui la maggiore esposizione al rischio di povertà delle madri separate (24 per cento) rispetto ai padri (15,3 per cento), con le conseguenti ricadute sulle condizioni di vita materiale per loro e per i figli.

Vale la pena ricordare come né il fisco, né il sistema dei servizi sociali assolvano una funzione redistributiva delle opportunità. Il primo perché le detrazioni favoriscono in media le famiglie con due o più percettori di reddito, anziché quelle in cui è uno solo a lavorare, mentre per gli incapienti non sono previsti benefici. Quanto ai servizi, che dovrebbero riequilibrare gli svantaggi economici di partenza tra i cittadini, tanto peggiore è il loro funzionamento quanto più drammatiche sono le condizioni economiche delle diverse aree del Paese. Al Sud la diffusione territoriale delle strutture pubbliche è inadeguata, basso è il livello di soddisfazione dei bisogni e per contro più consistenti sono stati i tagli alla spesa sociale.

Insomma abbiamo a che fare con 2.506.000 disoccupati, il 2,7 per cento in più rispetto a febbraio (66.000 unità). Su base annua si registra una crescita del 23,4 per cento (476.000 unità). L'allargamento dell'area della disoccupazione riguarda sia gli uomini, sia le donne. Il tasso di disoccupazione si attesta al 9,8 per cento, il tasso di disoccupazione giovanile, per i giovani tra i 15 e i 24 anni, è pari al 35,9 per cento (quindi circa 600.000 giovani).

La gioventù del nostro Paese che desidera, studia, inventa, è precaria, disoccupata, inoccupata, senza reddito, senza casa né diritti, senza nessuna di quelle garanzie di cui godono i giovani nella stragrande maggioranza dell'Unione europea, dove dal 2008 ad oggi la crisi si è avvilita intorno al sistema economico e produttivo, ma i tassi di disoccupazione giovanile sono comunque più bassi che in Italia, e nonostante tutto investimenti ed opportunità per loro non mancano.

Il Governo Berlusconi ha sfidato apertamente i giovani, contrapponendo alle loro richieste la stolta apologia della flessibilità come strumento di dinamizzazione del mercato del lavoro. Li ha persino umiliati, arrivando a definire «l'Italia peggiore» i precari della pubblica amministrazione in lotta per il riconoscimento dei loro diritti.

Il Governo Monti, invece, pur avendo suscitato ben diverse attese con il suo evocare ad ogni piè sospinto i loro diritti, li ha utilizzati come grimaldello per legittimare l'affondo su ciò che resta dello Stato sociale e dei diritti dei lavoratori. Dentro questo orizzonte si colloca proprio la manomissione dell'articolo 18.

Sabato 16 giugno l'Italia dei Valori parteciperà alla manifestazione indetta dal movimento «Il nostro tempo è adesso», la rete che da oltre un anno cerca di imporre il tema della precarietà al centro dell'agenda po-

litica del Paese, sia al precedente Governo che a questo, ma senza ottenere significative risposte.

Ci sarebbe piaciuto poter dire loro che le classi dirigenti del Paese hanno aggredito con determinazione il problema dell'occupazione giovanile, della perdita di più di un milione di posti di lavoro dal 2008 ad oggi, della polverizzazione di pezzi interi del sistema manifatturiero di questo Paese, fuggiti verso luoghi del mondo dove il costo del lavoro è ancora più basso, i diritti sindacali non troppo garantiti e i vantaggi fiscali assai più appetibili.

Avremmo anche voluto assicurare le imprese sane di questo Paese, quelle che investono in ricerca ed innovazione e producono nel rispetto delle regole e dei contratti, e che attendono, da parte di questo Governo, politiche industriali che permettano loro di riconvertire produzioni ormai obsolete in filiere industriali innovative, ad alto contenuto tecnologico e solide opportunità occupazionali. Avremmo voluto annunciare loro interventi inequivocabili su sburocratizzazione delle procedure, contrasto alla corruzione, sblocco dei crediti dovuti dalla pubblica amministrazione, riduzione del prelievo fiscale su lavoro e impresa, sgravi contributivi triennali per chi assume donne e giovani.

Invece siamo stati obbligati a discutere un provvedimento che non destina né risorse né interventi alla creazione di nuovo lavoro, e non risolve i problemi delle piccole e medie imprese.

Chi voterà questa controriforma si assumerà la responsabilità politica di aprire un'autostrada ai licenziamenti facili, perché venendo meno l'automatismo del reintegro in caso di licenziamento illegittimo verrà meno la funzione deterrente da esso esercitata a tutela del mondo del lavoro nella recente storia industriale di questo Paese. E non sarà certo l'ultima formulazione della norma ad attenuare il danno prodotto. Il giudice infatti dovrebbe decidere se esiste o no il motivo economico. Se effettivamente questo motivo ci fosse, ma il licenziamento fosse ingiustificato, perché eccessivo o perché vi sono alternative, il lavoratore licenziato non sarebbe reintegrato, ma avrebbe solo un'indennità. Se invece il motivo economico fosse falso, il giudice potrebbe scegliere tra l'indennità e il reintegro. Insomma, il reintegro sul posto di lavoro diventa poco più di una previsione improbabile al termine di un percorso ad ostacoli per il lavoratore o la lavoratrice coinvolta.

Restano invece in vigore tutte le attuali tipologie di rapporto di lavoro precario: dai contratti a termine alle partite IVA, dalle collaborazioni alle prestazioni occasionali; al netto di qualche modestissimo intervento nulla di rilevante viene messo in campo per rilanciare il contratto a tempo indeterminato quale rapporto di lavoro *standard*.

Del resto, l'alleggerimento dei vincoli all'assunzione degli apprendisti, il tiepido contrasto alle forme di precariato abusivo, ma soprattutto l'abolizione del cosiddetto «causalone» per il primo contratto a termine stipulato dal datore di lavoro con un giovane per una durata massima di 12 mesi stanno lì a certificare la continuità di questo Governo con il precedente rispetto alla lotta al precariato.

Anche sugli ammortizzatori sociali gli annunci roboanti sull'introduzione di un sistema universale di tutele che sanasse la disparità tra garantiti e non garantiti si è tramutata nella pura redistribuzione delle risorse preesistenti su una platea un po' più vasta: minori importi e durata delle tradizionali indennità di mobilità in cambio della ristrutturazione (peraltro in via sperimentale) dell'*una tantum* di sacconiana memoria per i collaboratori a progetto.

Peccato, però, che restino esclusi tutti gli altri lavoratori precari, tutti i giovani per i quali noi, come Italia dei Valori, abbiamo chiesto e continueremo a chiedere la copertura dei vuoti retributivi e contributivi, allo scopo di assicurare loro un futuro previdenziale degno di questo nome.

Ci corre l'obbligo di ricordare che abbiamo proposto un'estensione generalizzata dell'ASpI a tutte le lavoratrici e i lavoratori precari, indicando scrupolosamente la relativa copertura finanziaria, ma le nostre istanze sono state respinte. Troppo onerose rispetto agli equilibri di bilancio? Ma non si può pretendere di fare riforme strutturali come quella degli ammortizzatori sociali a costo zero, ed esattamente questo abbiamo rimproverato sin dal suo insediamento all'Esecutivo in carica! Un'irresponsabile incongruenza tra annunci e provvedimenti concretamente assunti.

E le donne? Altro che azioni positive, ottica di genere e coinvolgimento delle donne nei processi decisionali! A certificare una distanza siderale dalle buone pratiche europee, al Capo V della Riforma sono state confinate alcune misure in favore delle donne: dalla ridicola norma che non incide sull'odiosa pratica delle dimissioni in bianco al mini-mini congedo di paternità obbligatoria, ai buoni per pagare la *baby-sitter* piuttosto che le prestazioni erogate dal sistema dei servizi territoriali per l'infanzia.

Ci limitiamo ad osservare che il Governo e la maggioranza che lo sostiene avrebbero dovuto risarcire in modo più robusto le donne di questo Paese, penalizzate dall'aumento dell'età pensionabile, dai tagli alla scuola e al tempo pieno, dalla drastica riduzione dell'offerta pubblica di servizi, dal sistema tradizionale degli ammortizzatori sociali costruito sul maschio adulto e garantito, magari restituendo loro i quattro miliardi di risparmi ottenuti con la manovra previdenziale.

Come Italia dei Valori abbiamo cercato di rappresentare sino in fondo gli interessi sociali e le legittime domande di futuro delle donne e degli uomini di questo Paese. Abbiamo rivendicato la necessità di una riforma del mercato del lavoro che assuma *ex ante* il punto di vista di genere, di politiche di autentico contrasto alla precarietà; ci siamo battuti per la regolamentazione degli incentivi all'occupazione femminile e giovanile, per una riforma in senso universalistico degli ammortizzatori sociali, affinché fosse previsto l'assegno di maternità universale e i congedi paterni obbligatori, in coerenza con le migliori pratiche europee.

L'Italia dei Valori ha voluto fare proprie le ragioni del movimento delle donne, in lotta per la democrazia paritaria, e quelle della «meglio gioventù» che ha dato vita alle straordinarie mobilitazioni in difesa della legalità, della scuola e dell'università pubblica. Siamo molto preoccupati

per i precari, i disoccupati, gli esodati e tutti coloro che, scoraggiati, non cercano più lavoro.

Le loro ragioni sono state e saranno le nostre ragioni: in nome di questo lavoriamo per voltare davvero pagina e restituire un'alternativa di Governo al nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Prima di proseguire nella discussione generale, saluto, a nome dell'Assemblea, la seconda delegazione di allievi e insegnanti dell'Istituto comprensivo di Sasso Marconi, in provincia di Bologna. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3249 e delle questioni di fiducia (ore 15,37)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Germontani. Ne ha facoltà.

GERMONTANI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Signora Presidente, signora Ministro, signor Sottosegretario, intervengo volentieri per la seconda volta su questo provvedimento a nome del mio Gruppo e, rispondendo a quanto ha detto la senatrice Carlino, preannuncio che il nostro Gruppo si assumerà la responsabilità di votare a favore di questa riforma.

Ci assumeremo tale responsabilità perché la riteniamo estremamente importante in quanto, come ha detto questa mattina il Ministro, ci viene chiesto dal Paese e non dai mercati perché tocca nel profondo la nostra società.

Per tale ragione, riteniamo che la riforma che stiamo per approvare sia in linea con i migliori modelli europei proprio per quanto riguarda la flessibilità. Si sarebbe potuto sicuramente fare di più sotto molti aspetti, che pure sono stati potenziati, su cui si sono trovate mediazioni tra diverse sensibilità politiche. È chiaro, infatti, che le sensibilità politiche in Commissione erano estremamente diverse ed è stato fatto un piccolo miracolo nel conciliarle e metterle insieme dopo che per anni sono state decisamente contrapposte.

Pensiamo oggi ad un Paese come la Germania, poco flessibile ma non troppo rigido, che vanta un mercato del lavoro con un alto livello di concertazione unito ad alte garanzie sociali. Pensiamo ai Paesi del Nord Europa, dove il ventaglio delle opportunità è garantito da un buon modello di Stato assistenziale.

Ci riferiamo ai mercati del lavoro al di là delle Alpi, dove si mira al raggiungimento di obiettivi di valorizzazione delle professionalità, di crescita della produttività, che favorisce l'aumento dei salari, garanzie per i lavoratori, ma anche per i datori di lavoro. Questo ci sembra essere l'e-

sempio di riforma adottato dalla ministro Fornero e dall'attività della Commissione lavoro del Senato, che ha certamente integrato il testo iniziale.

Quei modelli possono attirare e far crescere gli investimenti delle imprese italiane (che, non dimentichiamo, fuggono all'estero) e degli investitori stranieri che possono pensare ad un quadro di maggiori certezze nel portare la loro attività in Italia.

L'obiettivo del mercato del lavoro deve essere quello di aver norme che si rivolgano a tutti i lavoratori, riducendo, ove possibile, la pleora di tipologie contrattuali, proprio per evitare costi diversi per le imprese e garanzie differenti per i lavoratori.

Apprezziamo l'obiettivo di ridurre il divario tra lavoratori molto protetti e, al contrario, lavoratori privi di protezione. Quindi sono positive le norme che puntano a distinguere i contratti veri da quelli presunti, quelli dipendenti da quelli a partita IVA.

In questo processo, è certamente indispensabile salvaguardare l'occupazione, anche attraverso una maggiore flessibilità, sia in entrata che in uscita, che però non deve in alcun modo trasformarsi, come avvenuto in passato, in precarietà.

Contrariamente a quanto ho ascoltato nel corso di alcuni interventi precedenti, credo sia saggia la riforma dell'articolo 18, in senso meno punitivo nei confronti delle imprese e, quindi, dei lavoratori e della loro occupabilità.

L'intervento sull'articolo 18 è ispirato infatti ad una delle direttrici fondanti della riforma, indicata nella relazione introduttiva, ovvero «ribadire e valorizzare il contratto di lavoro a tempo determinato come contratto dominante» o, come ha detto il ministro Fornero, «modello vincente». Di qui la necessità di una maggiore flessibilità e mobilità dei lavoratori, che ne sono una logica conseguenza.

Per quanto riguarda il tema femminile, rimango perplessa perché sono certa dell'impegno che il Ministro ha assicurato. Credo però che la giustificazione sulle limitate risorse a causa delle quali non è stato possibile fare di più possa suonare come un retaggio del passato – anche se sono certa che questo pensiero non le appartiene – quando non si riteneva l'occupazione femminile un valore aggiunto e una risorsa, cosa di cui sono certa invece lei sia sostenitrice.

Ho avuto più volte modo di ricordare in quest'Aula, e anche fuori, che se l'occupazione femminile nel nostro Paese raggiungesse il fatidico tasso del 60 per cento, come previsto dalla Strategia di Lisbona, il nostro PIL potrebbe aumentare di oltre sei punti percentuali. Per questa ragione, a mio giudizio, è necessario avere sul tema femminile una visione più ampia, che non si fossilizzi in modo quasi ragionieristico sul costo degli investimenti, ma focalizzi i propri interventi avendo come parametro di valutazione l'indotto e i vantaggi economici che pochi punti percentuali di occupate potrebbero apportare. Dobbiamo, secondo me, non solo considerare i provvedimenti dal punto di vista della copertura della spesa ma

avere sempre di più una visione dell'impatto che questi avranno negli anni futuri.

La Commissione europea nelle raccomandazioni rivolte oggi all'Italia ha evidenziato come la riforma del mercato del lavoro in corso sia sufficientemente ambiziosa, ma sottolinea come una pesante pressione fiscale sul lavoro influenzi negativamente la domanda e l'offerta.

La Commissione evidenzia che, nonostante i progressi considerevoli dell'ultimo decennio, i tassi di occupazione in Italia restano ancora molto bassi, soprattutto per donne e giovani. Su questo, secondo il documento della Commissione, ha un impatto negativo anche un sistema d'educazione che non risponde in modo efficace ai bisogni del mercato del lavoro. Sul punto, lei, Ministro, ha dato una risposta questa mattina, quando ha sottolineato la necessità della formazione; la necessità di preparare i giovani ad essere anche attraenti a se stessi per chi dà loro lavoro.

La riforma non deve farci dimenticare che quella che stiamo per approvare riguarda soprattutto il lavoro dipendente. Il lavoro autonomo è il grande escluso e dovrà essere recuperato nel dialogo tra le forze politiche e le parti sociali per completare la riforma in un quadro europeo. Soprattutto, questa riforma si inserisce come un tassello a completamento dell'architave che sostiene le riforme richieste dall'Europa, tra cui politiche fiscali comuni, liberalizzazioni, parametri al *deficit*, vincoli al debito pubblico.

In conclusione, considero la riforma del lavoro al nostro esame un primo importante passo verso una modernizzazione del nostro sistema occupazionale, e più in generale un'azione in una prospettiva di crescita. Fermo restando che il Parlamento farà la sua parte, e il mio Gruppo farà la sua, sono certa che il Governo saprà interpretare al meglio le istanze che provengono sia dal mondo imprenditoriale sia da quello dei lavoratori.

Certo, la riforma deve spiegare la sua efficacia e non può e non deve rimanere lettera morta. Noi dovremo curare l'applicazione delle norme e delle buone pratiche che stiamo per approvare, e questo ci dirà quale sarà e dovrà essere il percorso successivo di aggiustamento e l'eventuale integrazione di questa riforma, che il mio Gruppo valuta positivamente. *(Applausi del senatore Tedesco)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rossi Nicola. Ne ha facoltà.

ROSSI Nicola (*Misto*). Signora Presidente, vorrei dire solo poche parole per motivare la mia scelta di non partecipare ai voti di fiducia e al voto finale sul provvedimento in esame.

La riforma del mercato del lavoro era necessaria prima di ogni altra cosa, per restituire certezze ad un sistema e ad un Paese in cui l'incertezza è la regola, la condizione di vita: incertezza per le imprese, per le quali era ed è semplicemente impossibile valutare *ex ante* i costi delle scelte di assunzione e di licenziamento; incertezza per i lavoratori, soprattutto

per i più giovani, per i quali, nella maggior parte dei casi, era ed è impossibile pianificare percorsi di vita, in presenza di carriere lavorative spesso e volentieri discontinue, per motivi che non sempre hanno a che fare con esigenze della produzione o con l'ambizione dei singoli.

Restituire certezze al sistema richiedeva soprattutto che si riportasse la fisiologia del rapporto di lavoro nelle mani delle parti contraenti, e solo in quelle mani, lasciando, come ovvio, la patologia del rapporto di lavoro nelle mani del giudice. Questo non lo si è voluto o potuto fare: per le imprese rimarrà semplicemente impossibile valutare *ex ante* i costi e i benefici di scelte produttive e d'investimento diverse. La pianificazione del personale, così come del resto oggi vale per quella fiscale o amministrativa, è – e purtroppo rimarrà – impossibile. Per fare solo un esempio fra i tanti, con esse rimarrà difficile l'attrazione di capitali esteri: non c'erano, non ci sono e non ci saranno.

Essendo venuta a mancare la certezza sul fronte delle imprese, non stupisce che in buona sostanza sia venuta a mancare – nei fatti, come vedrete, ancor più che nelle parole e nelle norme – anche una maggiore certezza per i lavoratori. Il grado di flessibilità di un sistema, e in particolare del nostro, è in larghissima misura un vincolo esogeno nel contesto globale in cui operano le nostre imprese. Per dare maggiore certezza ai lavoratori, avremmo dovuto dare maggiore certezza alle imprese, mentre purtroppo abbiamo scelto di non fare né una cosa né l'altra, perdendo così un'ulteriore – l'ennesima – grande occasione. Ancora una volta, la politica – anche se, in questo caso, sotto forma di tecnica – ha dimostrato la propria incapacità di indicare al Paese la strada e di guidarlo: non è la prima volta, purtroppo, e temo che non sia l'ultima, per lo meno questa è la sensazione diffusa nel Paese.

Però, qualcosa mi sorprende forse ancor più di quanto vi ho appena riferito: le tutele iscritte nell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori risalgono ormai a quarant'anni fa, e allora erano comprensibilmente intese a proteggere la parte debole del rapporto di lavoro. In questi quarant'anni, anche per merito di quelle stesse forze che allora si batterono per avere lo Statuto dei lavoratori e lo ottennero, il mercato del lavoro è profondamente cambiato. Non è difficile citare qualifiche, aree e comparti produttivi, nonché segmenti del processo produttivo in cui il rapporto di lavoro è diventato – finalmente, per fortuna – fra pari. Al riparo di quelle tutele, il lavoro degli italiani (non di tutti ma di molti di loro) è cresciuto e spesso e volentieri si è emancipato, tanto da poter fare a meno di quelle tutele, nelle forme stabilite quarant'anni fa.

È veramente sorprendente che chi allora si batté perché il Parlamento italiano approvasse quelle norme oggi si rifiuti di riconoscere i risultati del proprio lavoro, come se il progetto politico di emancipazione dei lavoratori italiani si fosse trasformato nel tempo, diventando profondamente diverso e, in buona sostanza, fondato sulla permanenza della condizione di minorità dei lavoratori italiani.

Lo Statuto dei lavoratori si è impercettibilmente trasformato nel tempo in quello dei rappresentanti dei lavoratori, spesso e volentieri – di questi tempi si dice così – «all'insaputa» di questi ultimi.

Un Paese e una politica – soprattutto se si autodefinisce riformista – che non sappiano riconoscere e rivendicare con orgoglio i risultati del proprio lavoro né, di conseguenza, porsi traguardi diversi e nuovi e neppure renderli come traguardi di un'intera collettività espongono in maniera impietosa la propria impotenza e la propria debolezza: è esattamente questo il messaggio che oggi stiamo dando agli italiani. *(Applausi dal Gruppo LNP e delle senatrici Leddi e Carlino).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Garavaglia Massimo. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signora Presidente, avendo avuto la fortuna di intervenire ora non farò altro che sottoscrivere quanto ha detto il professor Nicola Rossi.

Se possibile, complichiamo la faccenda con le coperture scelte: nel merito ha ragione il collega che mi ha preceduto, perché questo ibrido, oltre a scontentare tutti, non risolve il problema: di fronte alla difficoltà di sistemare il mercato del lavoro complichiamo la faccenda, senza risolvere nulla. Tanto valeva approvare la proposta del senatore Ichino tale e quale: avremmo almeno compiuto un'operazione coerente dall'inizio alla fine.

Qual è la complicazione ulteriore che interviene guardando le coperture? Il ministro Fornero, che abita in Piemonte, conoscerà senz'altro Luca Ricolfi, il quale, in un suo bel libro, «Le tre società», definisce tre spaccati del nostro Paese: il primo è purtroppo la società del malaffare, della mafia e quant'altro; poi vi è la società sicura, quella che non rischia nulla, ossia la società del pubblico impiego, dei dipendenti delle grandi aziende, dei pensionati; in mezzo ai due vasi di ferro c'è il vaso di coccio, la società del rischio: quella di chi, tutti i giorni e tutte le mattine, non sa che cosa troverà nel cassetto la sera.

Ebbene, cosa prevedete come copertura di questo disegno di legge che, come onestamente il vice ministro Martone ammette, non è una rivoluzione, ma un ibrido? Colpite ancora la società del rischio. Qualcuno ha valutato quanto incide quel miliardo di copertura, a carico soprattutto delle piccole partite IVA e delle piccole aziende, che si ricava riducendo la deducibilità dell'auto aziendale? Sembrano inezie, ma è così solo per chi ha un pregiudizio ideologico contro il popolo delle partite IVA, considerato evasore a prescindere. Nel momento in cui il mercato dell'auto è a picco e sta andando veramente malissimo, chiunque dotato di un minimo di buon senso non avrebbe fatto un'operazione del genere, perché significa buttare un'altra tegola in testa a un mercato che sta già soffrendo.

Ebbene, dopo quel miliardo che si preleva dai piccoli imprenditori, cui tutte le volte diciamo di tenere tantissimo perché tengono insieme il Paese, non mettiamo un'ulteriore tassa sulla casa? Mettiamo una IMU

2, prelevando 630 milioni il primo anno e 360 negli anni successivi (ma la stima è molto di più) su chi tenta di dare una casa in affitto. Uso il termine «tenta» perché a questo punto non lo farà più.

Siccome abbiamo la fortuna di vivere in un Paese bellissimo e quindi vi è la vocazione del turismo, aumentiamo di 2 euro le tasse di imbarco. Sembra giusto, così incentiviamo il turismo! Non contenti, dopo aver colpito l'auto aziendale e le partite IVA, colpiamo l'auto in generale, eliminando la detrazione sociosanitaria sull'assicurazione. Siccome esiste un fenomeno diffusissimo di assicurazione fatto coi tagliandini finti, diamo così un'altra bottarella al settore.

In un momento come questo, con lo *spread* che purtroppo è tornato dov'era (anzi, a un livello superiore), in cui gli imprenditori giustamente si lamentano del fatto che è impossibile competere con una pressione fiscale attorno al 70 per cento, che senso ha mettere 2,5 miliardi di tasse in più all'anno? Se proprio era necessario, andava fatta una riforma completa, e non una robettina che non risolve niente. E mettiamo 2,5 miliardi in più di tasse? Ma davvero qualcuno al Governo è sicuro di poter dire che con 2,5 miliardi di tasse in più si crea lavoro? È evidente a chiunque che così si distruggono posti di lavoro.

Ancora il buon Luca Ricolfi, nell'ultimo libro, ha inserito una tabella che mostra la correlazione tra l'imposizione alle imprese e la crescita del PIL. Il nostro Paese, insieme al Giappone, avendo le tasse sulle imprese più alte, negli ultimi vent'anni ha registrato una crescita del PIL inferiore al 2 per cento. È ovvio: se si tassano le imprese, c'è meno PIL e meno lavoro.

Qui si viene proprio al succo del discorso: si pensa ancora che sia possibile passare attraverso l'intermediazione pubblica.

Lo Stato prende quindi soldi dalle famiglie e dalle imprese e poi, dato che è più bravo, è lo Stato stesso che si occupa di ridistribuirli. Questo meccanismo è andato in *tilt* in maniera definitiva con la norma sul pareggio di bilancio. Dal momento che ci siamo impegnati, di qui all'eternità, a pareggiare le entrate e le uscite, questo giochino non ha più funzionato, perché ogni euro ulteriore di tasse deve essere utilizzato per ridurre il debito. Questa dunque è un'operazione sbagliata anche concettualmente.

Con la pseudo-riforma oggi in esame allarghiamo ulteriormente (come se fosse necessario) il solco tra il cosiddetto popolo delle partite IVA o, più in generale, dei produttori, come li definiva più correttamente il compianto De Marchi (dato che non ci riferiamo solo all'imprenditore ma anche a chi lavora con lui e che ormai sono un corpo unico), ed il pubblico impiego.

C'era l'occasione di fare qualcosa per il pubblico impiego: il ministro Fornero è arrivato a dire che bisognerebbe licenziare anche nel pubblico impiego. Non osiamo tanto, anche perché ricordiamo che la legge finanziaria del Governo Prodi del 2006 con un codicillo riuscì, addirittura, ad evitare il licenziamento di uno sparuto numero di insegnanti pedofili. E se non si riesce a licenziare un insegnante pedofilo, figuriamoci un dipendente pubblico *tout court*. È fantascienza!

Sottopongo invece alla vostra attenzione due proposte concrete, semplici che purtroppo non vengono prese in considerazione fino in fondo.

Innanzitutto, proponiamo di applicare davvero il blocco del *turnover*, invece di invocare il licenziamento, ma secco, vero e definitivo. Annualmente vanno in pensione circa 100.000 dipendenti. Ebbene, negli uffici in cui il numero di impiegati è superiore alla media non si deve procedere a nuove assunzioni. È un concetto elementare. Se tutto il Paese contasse 42 dipendenti ogni 1.000 abitanti come la Regione Lombardia, si risparmierebbero 25 miliardi l'anno. Ne fate 10 l'anno di riforme come queste non aumentando le imposte ma bensì riducendo la spesa pubblica improduttiva.

Difficile? Politicamente difficile? Certo. Innalzare la tassazione è più facile.

La seconda proposta è ancora più semplice: vogliamo uniformare i contratti? Facciamo lavorare lo stesso numero di ore annue sia il pubblico impiego sia il settore privato. Se le attuali 36 ore settimanali diventassero 40 si avrebbero 24 giornate lavorative in più l'anno, magari anche allo stesso costo. In tal modo potremmo conseguire un aumento del PIL a costo zero. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Poretti. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signora Presidente, onorevole Ministro, i senatori radicali voteranno a favore della riforma del mercato del lavoro presentata dal Governo perché, nonostante presenti alcuni limiti, rappresenta certamente un passo in avanti verso la modernizzazione di questo mercato e delle relazioni industriali.

Sì, alcune opportunità sono state mancate, ma alcune sono state colte. Quindi, guardiamo la parte piena del bicchiere e sulla base di quella votiamo a favore facendo riferimento ai tre pilastri della riforma: le norme volte a contrastare l'uso improprio e simulatorio dei contratti di lavoro flessibili, la nuova disciplina dei licenziamenti e l'istituzione di un sistema universale di sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti che perdono il posto di lavoro. Sicuramente l'ultimo deve essere giudicato in modo molto positivo perché ha eliminato l'attuale giungla degli ammortizzatori sociali, creato un sistema moderno di assicurazione universale per coloro che perdono il lavoro involontariamente, oltre a coprire una parte consistente della platea dei lavoratori dipendenti.

Il problema dell'esclusione del lavoro parasubordinato da questo sistema di protezione contro la disoccupazione dovrà essere affrontato nella fase di aggiustamento della riforma. Le maggiori criticità derivano dall'assenza di un sistema efficiente ed efficace di servizi pubblici e privati del lavoro che possa accompagnare le politiche passive con quelle attive per creare un moderno sistema di *welfare to work* che coinvolga il lavoratore nella ricerca attiva di un'occupazione.

In assenza di questa essenziale componente delle politiche attive, il solo ammortizzatore sociale rischia di facilitare nel lavoratore atteggiamenti di tipo passivo e, in alcuni casi, d'incentivare il lavoro nero.

Alcune riserve devono essere espresse per quanto riguarda le modalità con le quali si è voluto contrastare l'utilizzo illegittimo dei contratti flessibili e a termine. Se, infatti, è sacrosanto limitare drasticamente l'utilizzo elusivo ed evasivo delle collaborazioni e delle partite IVA, è inutile e controproducente intervenire ulteriormente sul costo o sulle possibilità di reiterazione del contratto a termine, perché ciò rischia di produrre un ulteriore effetto negativo sul lavoratore, che sarà semplicemente sostituito da un altro una volta scaduto il termine massimo previsto dalla riforma.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 16,03)

(Segue PORETTI). L'unico modo efficace per ridurre l'eccessivo utilizzo della flessibilità in entrata è, di conseguenza, intervenire sul secondo pilastro, cioè escludendo la reintegrazione nel caso di licenziamenti individuali che mettono in causa solo gli interessi economici del lavoratore e del datore lavoro e prevedendo con certezza la misura dell'indennizzo. Basta osservare quello che accade nel Regno Unito dove, a fronte di una maggiore facilità del licenziamento per motivi economici, si osserva (dati del 2011) una quota di lavoratori a termine pari al 6 per cento, mentre nel nostro Paese, dove si vorrebbe tutelare il lavoratore con le disposizioni dell'articolo 18, la percentuale lavoratori con contratto a tempo determinato è pari a più del doppio, il 13,4 per cento, e sale addirittura al 50 per cento per i giovani dai 15 ai 24 anni, sui quali si scarica tutto il peso della flessibilità.

Avremmo preferito che la distinzione fra l'utilizzazione della sanzione reintegratoria ai soli licenziamenti in cui siano lesi i diritti fondamentali della persona e del solo indennizzo quando sono in gioco solo interessi economici fosse più netta e non si rischiassero invasioni di campo da parte della magistratura. Comunque, il testo approvato dalla Commissione è un compromesso, buono o accettabile che sia. Ricordo che qualche anno fa, quando come radicali proponemmo un *referendum* sull'articolo 18, venimmo messi all'indice per voler eliminare dei diritti umani (umani!), quindi già essere arrivati a modificarlo è un primo passo.

Positivo è il monitoraggio e la valutazione, che dovrebbe riguardare non solo le misure previste dalla riforma del mercato del lavoro, ma anche tutte le politiche attive del lavoro e formative che i diversi soggetti istituzionali mettono in campo nel nostro Paese. In particolare, mi riferisco al sottoutilizzo della preziosa banca dati delle comunicazioni obbligatorie da parte del Ministero del lavoro e delle Regioni, una base informativa che dovrebbe essere davvero utilizzata per capire l'efficacia delle politiche at-

tive e passive attraverso risposte a quesiti indiscutibili: quanti dei disoccupati che si rivolgono ai centri pubblici e privati per l'impiego hanno trovato un lavoro, per quanti mesi, quanta formazione è stata fatta, se il lavoro ha davvero risposto a quel tipo di formazione.

Concludo, signor Presidente, per lasciare un appunto al Ministro del lavoro che è anche Ministro per le pari opportunità. Prima di me sono intervenute altre senatrici e sappiamo quanto questo argomento le sta e le deve stare a cuore, anche per il ruolo istituzionale che riveste. Si è detto prima – vi ha accennato la senatrice Germontani – che abbiamo un tesoretto rappresentato dal lavoro femminile, un tesoretto dimenticato, sul quale non riusciamo o non vogliamo investire. Se si riuscisse a raggiungere il *target* che ci indica l'Unione europea, i calcoli ci dicono che il PIL aumenterebbe quasi del 7 per cento.

Allora, gli articoli che parlano dell'occupazione femminile in realtà indicano una strada da percorrere, ma non invertono la rotta, continuano a cercare di proporre un cambiamento culturale, ma nei fatti non lo fanno. Si sono previsti tre giorni obbligatori di congedo di paternità contro i quindici obbligatori (e sul fatto che siano obbligatori potremmo perfino discutere), però una revisione complessiva della presa in cura non si fa soltanto con questi tre giorni obbligatori. La risposta che ha dato a conclusione della discussione generale la ministro Fornero, dicendo che mancavano i soldi, è qualcosa di già sentito, è una risposta che ormai non basta più, anche perché le donne non dovrebbero più essere viste come una categoria svantaggiata, alla quale riservare un po' di risorse perché se lo meritano e sono una «quota panda» da salvaguardare. No, le donne rappresentano un tesoretto sul quale investire e dal quale si potrebbe riavere molto. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giuliano. Ne ha facoltà.

GIULIANO (*PdL*). Signor Presidente, signora Ministro, colleghi, il poco tempo assegnatomi – cinque minuti – sarebbe appena sufficiente per un epigramma o per un distico elegiaco, ma evidentemente non intendo misurarmi in un settore che non è il mio. Intendo piuttosto utilizzare questi minuti per un ringraziamento doveroso, ma soprattutto assai sentito.

Nel tempo dell'antipolitica – un'antipolitica rissosa, preoccupata e preoccupante – penso che la Commissione lavoro, nella sua collegialità e in ciascuna delle sue individualità, abbia dato una notevole dimostrazione di alta responsabilità e di particolare sensibilità istituzionale, che costituiscono un buon esempio di quella buona politica alla quale tutti noi ci richiamiamo. Una politica buona, che ha saputo ritrovare le vere radici profonde dei valori di cui deve essere custode e che deve in ogni modo difendere. Una politica buona, che ha saputo individuare in questo particolare momento le ragioni vere e profonde per eliminare i contrasti, le contrapposizioni e i conflitti che la storia politica e la storia dei partiti hanno disegnato nell'ultimo secolo. Una politica buona, che ha saputo

fare tutto questo per trovare un punto d'incontro e un momento transattivo – se si vuole usare quest'espressione – a vantaggio del Paese. Questo è, indubbiamente, un esempio altissimo di responsabilità politica: di quella politica nobile alla quale tutti noi ci richiamiamo.

Devo ringraziare anche in maniera sentita e – se mi è consentito – affettuosa i due relatori per una simbiosi che è stata, prima di tutto, umana, poi politica, poi professionale. È grazie alla loro determinazione e alle loro doti di intelligente mediazione che il provvedimento ha visto la luce, in un contesto che ha favorito la loro opera. Mi riferisco ovviamente a tutti i colleghi della Commissione giustizia, sia di maggioranza che di opposizione, il cui contributo è stato determinante. In modo particolare, l'opposizione ha dato un contributo e ha trovato un segno importante, significativo all'interno del provvedimento.

Quindi, una serie di fattori, unitamente alla collaborazione e al sostegno che abbiamo ricevuto sia dal Ministro che dal Vice Ministro, che ringraziamo, hanno costituito un esempio che penso potrebbe rappresentare un punto di partenza per assetti innovativi, non solo politici, ma sociali, economici e finanziari in funzione di quella crescita che fa parte significativamente della rubrica di questa che è una riforma epocale, storica – usiamo l'aggettivo che, anche se consueto, rende l'idea – e che è indubbiamente la prima riforma organica dell'Italia repubblicana. Una riforma, un'opera, quella realizzata in particolare dai relatori (senza voler essere agiografico), che sarà ricordata sicuramente nel tempo.

Questo mi sento di dire con il cuore, prima che con la mente. E mi auguro che questa occasione possa rappresentare un momento di rinnovamento e di riflessione sia per la maggioranza che per la minoranza. Questo è l'auspicio che intendo esprimere, rinnovando il mio ringraziamento agli Uffici, che ci hanno sostenuto con un'opera costante, professionalmente altissima, e che ci sono stati vicini anche nei momenti più difficili, quando tutto sembrava naufragare. Essi hanno contribuito indubbiamente a portare in porto una nave che si era avventurata in un mare burrascoso, che pian piano si è calmato grazie alla sagacia, all'intelligenza e al senso di responsabilità politica, in particolare di coloro i quali sono stati i protagonisti di questa bella riforma. *(Applausi dai Gruppi PdL e PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle questioni di fiducia poste dal Governo.

Come preannunciato, sospendo la seduta, che riprenderà alle 16,30 con la commemorazione del senatore Gianpiero Cantoni.

(La seduta, sospesa alle ore 16,12, è ripresa alle ore 16,40).

Presidenza del presidente SCHIFANI

Commemorazione del senatore Gianpiero Cantoni (ore 16,40)

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea)*. Onorevoli colleghi, con immenso dolore e commozione la nostra Assemblea ha appreso il 9 maggio scorso dell'improvvisa scomparsa del senatore Gianpiero Cantoni. Oggi, con altrettanta commozione, lo ricordiamo solennemente alla presenza in tribuna della sua amatissima famiglia, che salutiamo.

L'intensa partecipazione dell'Assemblea è commisurata al grande affetto che lo legava personalmente a molti di noi ed alla sua eccezionale statura politica, culturale ed umana.

Gianpiero Cantoni era nato a Milano il 10 febbraio 1939 e nel capoluogo lombardo si era laureato in economia nel 1964. Dopo un'iniziale fruttuosa esperienza di imprenditore nel settore dei beni strumentali, nel 1976 si era specializzato in *management* presso la scuola di direzione aziendale dell'università «Luigi Bocconi». Fu l'inizio di un saldissimo e fecondo rapporto con l'ateneo milanese, che condusse Cantoni a ricoprire incarichi di docenza sempre più prestigiosi, dapprima per i *master* della Scuola di direzione aziendale e successivamente per i corsi accademici.

Accanto all'attività imprenditoriale, all'impegno scientifico, alla docenza universitaria, a partire dal 1982 Gianpiero Cantoni fu chiamato a ricoprire incarichi di vertice nell'ambito delle più importanti istituzioni bancarie: presidente dell'Istituto bancario italiano, vice presidente esecutivo del Medio credito centrale, presidente della Banca nazionale del lavoro e di numerose altre società del settore finanziario e creditizio.

Di fronte ai profondi mutamenti politici realizzatisi a seguito delle elezioni del 1994, Gianpiero Cantoni scelse di dedicarsi più direttamente all'attività politica, mettendo al servizio dell'elaborazione di idee e di programmi, particolarmente nell'ambito della politica economica, le sue competenze teoriche e la sua esperienza di banchiere e di imprenditore.

Aderì quindi al movimento politico di Forza Italia, nelle cui file fu candidato al Senato della Repubblica in occasione delle elezioni del 2001. Eletto senatore, fu autorevole componente della Commissione finanze e tesoro per tutta la durata della XIV e della XV legislatura.

Confermato dal corpo elettorale anche al principio della corrente legislatura, nel 2008 fu eletto Presidente della Commissione difesa. Nell'esercizio di questo alto incarico, accanto alle doti generalmente apprezzate dai colleghi di tutti gli schieramenti di grande signorilità, simpatia ed onestà, unite ad un profondo senso delle istituzioni, Cantoni seppe unire una pervicace volontà di considerare le tematiche relative alla difesa, ed in

particolare la gestione delle missioni internazionali dei nostri militari, da lui considerate un vero fiore all'occhiello per il Paese, una questione di interesse nazionale da sottrarre quanto più possibile al gioco distruttivo della polemica politica.

La Commissione, da lui presieduta con grande autorevolezza ed altissimo contributo di saggezza ed equilibrio, si è dimostrata, anche nei contesti di più vivace scontro politico, un luogo di concorde e leale collaborazione tra le forze parlamentari di maggioranza e di opposizione nell'interesse del Paese e della sua presenza sulla scena internazionale.

La sua acutissima capacità di analisi delle dinamiche politiche ed economiche, nonché della loro reciproca interazione, alimentava inoltre negli ultimi anni una densa ed autorevole attività di commentatore e di opinionista per importanti organi di informazione.

Nei suoi ultimi interventi, pubblicati pochissimi giorni prima della sua prematura scomparsa, Gianpiero Cantoni ammoniva sulla necessaria responsabilità di tutti, elettori e forze politiche, di perseguire con costanza e determinazione gli obiettivi del risanamento finanziario, senza inseguire umori massimalisti e promesse spericolate. Ritengo questo accorato appello all'equilibrio, alla mitezza e alla serietà di ogni autentico riformismo il più genuino lascito politico e morale del nostro illustre collega.

Sono certo, allora, di esprimere il sentimento unanime di tutti voi nel rivolgere alla signora Emilia Capponi e ai figli Alessandro e Luca un saluto affettuoso e un sentimento di commossa vicinanza al loro dolore, nella consapevolezza che la testimonianza di Gianpiero Cantoni continuerà ad animare l'attività della nostra Assemblea. (*Prolungati applausi*).

CAFORIO (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAFORIO (*IdV*). Signor Presidente, colleghi, il senatore Cantoni è stato un buon presidente, un economista di prim'ordine, un professore appassionato, un imprenditore illuminato. Come membro della Commissione difesa oggi mi sento di aver perso un Presidente attento. Spesso abbiamo avuto posizioni discordanti, ma vi era sempre un profondo rispetto reciproco. È stato per me, in quest'esperienza politica, un compagno di viaggio con il quale si è potuto, al di là delle appartenenze, dialogare umanamente.

Mi sento onorato di averlo avuto quale Presidente e non posso che esternare tutto il mio sommo dispiacere per la prematura perdita di questo amico e rinnovare la mia più sentita vicinanza alla famiglia tutta. (*Applausi*).

CARRARA (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Signor Presidente, dopo quanto ha detto lei non ci sarebbe bisogno di aggiungere nient'altro, ma mi piace ricordare il presidente Cantoni proprio come l'ho conosciuto.

Milanese, classe 1939, Cantoni aveva guidato l'Istituto bancario italiano per sette anni, poi la Banca nazionale del lavoro dal 1989 al 1994 e la fondazione Fiera di Milano dal 2009. Bocconiano, opinionista, commentatore e professore universitario, presidente della fondazione Liberamente. In politica, al fianco di Silvio Berlusconi, prima in Forza Italia e poi nel PdL.

Gianpiero Cantoni è stato indubbiamente una personalità poliedrica, un autorevole opinionista e commentatore attento delle vicende economiche del nostro Paese, sia per giornali che per varie televisioni. Ha lasciato un segno della sua competenza e della sua professionalità nello scenario internazionale, nello scenario italiano e all'ombra della Madonnina, dove ha proiettato i suoi successi fin dai primi anni della sua carriera imprenditoriale.

Aveva fondato un'azienda elettromeccanica per la costruzione di motori elettrici, trasformatori, motoriduttori di velocità ed utensileria, che ora è una importante *holding* di un gruppo diversificato di imprese, gestite dai suoi amati ed apprezzati figlioli.

Un uomo che ho avuto il privilegio di conoscere da vicino sin dal 2001, di stimare, di apprezzare, e con il qualche volta ho anche litigato. Come Vice Presidente vicario della Commissione difesa del Senato ho condiviso con lui molte responsabilità, e posso sicuramente testimoniare come la scomparsa abbia fatto venir meno la sua grande capacità di mediazione durante le tante sedute della Commissione difesa.

Ricordo di lui la forte determinazione e risolutezza nei provvedimenti che riguardavano le questioni più delicate e sensibili. Gianpiero ha offerto al Paese un contributo di saggezza ed esperienza, è stato prezioso per tutta la nostra comunità politica e continuerà ad essere un punto di riferimento per tutti noi.

Ci mancheranno il suo equilibrio, la sua professionalità, la sua galanteria, la sua profonda umanità e la sua ironia.

Ci manchi, caro professor Cantoni. Ti ricorderemo sempre. (*Applausi*).

CONTINI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTINI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signor Presidente, il 9 maggio scorso in quest'Aula ella ha annunciato la scomparsa del senatore, nonché presidente della Commissione difesa, Gianpiero Cantoni.

La notizia ha lasciato tutti noi attoniti e sentitamente dispiaciuti, poiché ricordiamo l'amico e l'uomo di spiccata sensibilità morale e di grandi competenze professionali.

Il collega senatore Gianpiero Cantoni, dopo una encomiabile carriera imprenditoriale, durante la quale ha ricoperto, come diceva il collega Carrara, la carica di presidente della fondazione Fiera di Milano, dell'Istituto bancario italiano, della Banca nazionale del lavoro e di vice presidente dell'Associazione bancaria italiana, decise di dedicarsi alla politica dal 2001.

Più volte abbiamo potuto constatare la sua grande professionalità, il rispetto delle istituzioni democratiche, la sua lungimiranza ed esperienza di vita: un esempio per le generazioni future.

La sua competenza professionale nel sistema economico e bancario italiano ne hanno fatto uno dei maggiori esperti dell'intero panorama politico nazionale.

In tutti questi anni nelle aule parlamentari ha sempre dato prova di grande equilibrio e di profondo rispetto per il ruolo che le istituzioni parlamentari esercitano al servizio del bene comune del Paese.

La passione politica, congiunta alla sua grande esperienza personale e lavorativa, ne hanno fatto un amico affidabile, da tutti noi considerato come un riferimento di valori e capacità.

Le attestazioni di stima nei suoi confronti, numerose e trasversali, non fanno altro che confermare lo spessore umano di Gianpiero.

Distintosi anche nel campo accademico come docente universitario di economia internazionale presso la Bocconi di Milano e fondatore della «Libera Università San Pio V» di Roma, del cui consiglio di amministrazione è stato presidente, ha contribuito con la sua moderazione e saggezza alla formazione di tanti giovani italiani.

Infine, mi sembra doveroso ricordare che, a testimonianza del riconoscimento delle sue attività professionali, oltre alle cariche istituzionali ricoperte, Gianpiero Cantoni è stato nominato grande ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana ed inoltre gli è stata conferita la medaglia d'oro di benemerita civica del Comune di Milano: la sua città, la nostra città.

Il nostro pensiero è rivolto alla famiglia e a tutti i colleghi che vedo qui con noi del nostro collega e amico Gianpiero Cantoni, in particolare alla moglie Emilia e ai figli Luca ed Alessandro. (*Applausi*).

DEL PENNINO (*Misto-P.R.I.*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (*Misto-P.R.I.*). Signor Presidente, nel ricordare Gianpiero Cantoni non ricordiamo solo un collega attento, preciso, corretto e rispettoso delle diverse posizioni, che accompagnava la sua saggezza sempre con una punta di ironia per sdrammatizzare le situazioni più difficili che potevano crearsi.

Ricordiamo anche e soprattutto l'uomo di cultura che portava in sé i valori della tradizione riformista lombarda cui egli apparteneva e alla cui scuola si era formato.

Ricordiamo il profondo conoscitore dei temi economici, sperimentati sulle cattedre universitarie e nella vita imprenditoriale quotidiana. Una competenza e una professionalità che abbiamo avuto tutti modo di apprezzare durante la sua attività come membro della Commissione finanze di questo ramo del Parlamento.

Un uomo di cultura, un docente universitario, ma anche un imprenditore illuminato dall'attività multiforme; vorrei ricordare un particolare della sua esperienza bancaria, che il Presidente ha ricordato in dettaglio. Gianpiero Cantoni fu chiamato alla presidenza della Banca nazionale del lavoro, in un momento difficile di quell'istituto, quando lo stesso era stato travolto da una serie di polemiche e da una serie di dubbi sulla corretta gestione della sua sede internazionale, proprio come un risanatore della Banca nazionale del lavoro stessa.

Accanto all'attività svolta nel settore bancario noi dobbiamo ricordare anche quella imprenditoriale, che si è proiettata su una dimensione non solo nazionale, ma che ha trovato sui mercati esteri punti di riferimento e di collocazione forte.

Da questo punto di vista, la sua stessa nomina a Presidente della Fiera di Milano è la conferma di come un istituto, che aveva nel rapporto internazionale il suo punto centrale, aveva bisogno dell'esperienza e della guida di un uomo come Gianpiero Cantoni.

Voglio ricordare solo una cosa della sua attività di opinionista che mi ha molto colpito. Un suo articolo in una fase difficile della nostra vita economica, che rovesciava alcuni stereotipi e alcuni motivi che erano stati forse alla base di un'esperienza lontana che non tutti ricordano – che io posso però ben ricordare, perché sono tra i più anziani – che non aveva giovato alla cultura e all'università italiana: l'esperienza sessantottina, l'apertura indiscriminata delle università, l'individuazione dell'attività universitaria come lo sbocco nuovo per i giovani con la perdita di tutte quelle che erano state le attività tradizionali, le attività artigiane, commerciali e piccolo industriali che avevano arricchito il Paese. Ecco, io fui molto colpito da quel suo articolo, e ho voluto ricordarlo perché è un'altra prova della lungimiranza e della capacità di analisi del collega che oggi il Senato onora. (*Applausi*).

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signor Presidente, mi sia consentito un ricordo personale, prima ancora che professionale. Lei ha ricordato molto più autorevolmente di quanto possa fare io tutti i trascorsi professionali di Gianpiero Cantoni, che ho avuto il privilegio di conoscere oltre 20 anni fa a Milano. Ero da poco questore, e lui era già un uomo assolutamente affermato nella città meneghina, e della città meneghina incarnava lo spirito più sano: la dedizione al lavoro, il co-

raggio delle iniziative nuove, la serietà dell'impegno professionale, la profonda conoscenza della sua materia.

Ci siamo frequentati per un certo periodo con le rispettive famiglie – mi lasci mandare un affettuoso abbraccio alla signora Cantoni – e in quegli incontri c'era molto spesso anche un altro grande economista, Guido Carli, che mi piace ricordare. Poi ci siamo ritrovati a Roma, nei palazzi delle istituzioni. Gianpiero è rimasto sempre lo stesso: un uomo che, per usare le parole del presidente Napolitano, coniugava professionalità e signorilità, un *manager* di chiara fama che ha raggiunto i vertici del mondo economico. I colleghi che mi hanno preceduto hanno ricordato gli enti che ha diretto e guidato con saggezza, ma sempre senza clamore, rifuggendo l'ostentazione, mostrando sempre verso gli altri disponibilità e rispetto.

Credeva nel valore del merito e della cultura, Gianpiero Cantoni, docente alla Bocconi, fondatore dell'Università «San Pio V» di Roma e brillante protagonista del mondo accademico. Nell'arena politica si distingueva per le sue doti di autentico moderato. Ho avuto l'onore di lavorare per oltre due anni al suo fianco come Vice Presidente della Commissione difesa e non l'ho mai visto assumere atteggiamenti di chiusura, di impazienza nei confronti della controparte politica, mai di superbia. Anche i suoi commenti come editorialista erano sempre caratterizzati dalla pacatezza dell'esposizione: la pacatezza tipica del liberale, che vuole farsi capire, senza imporsi, senza offendere o umiliare chi la pensa in modo diverso.

Era anche un uomo appassionato: lo ricordo allo stadio mentre faceva il tifo per la sua Inter, al timone della sua barca a vela in tante regate o in vacanza nell'amata casa di campagna alle porte di Milano. La sua positività e il suo equilibrio sono stati un toccasana negli ultimi anni, tra i più bui per la politica italiana. Mancherà a tutti noi, alla sua famiglia, ai nipotini, alla città di Milano, ma la sua saggezza mancherà al Paese intero. (*Applausi. Congratulazioni*).

TORRI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRI (*LNP*). Signor Presidente, colleghi, desidero ricordare, con profonda commozione e stima, la figura del presidente della Commissione difesa del Senato, Gianpiero Cantoni, persona, a mio giudizio, di prima grandezza, che ha sempre organizzato il dibattito in Commissione nel rispetto dell'efficienza dei lavori e delle prerogative di tutti gli attori istituzionali coinvolti. Una figura, quella del presidente Cantoni, che si è distinta in numerosi ambiti, in ognuno dei quali ha apportato fondamentali contributi. Egli si è infatti dedicato non solo all'attività imprenditoriale, come abbiamo già detto, ma anche all'insegnamento universitario in importanti atenei in Italia e all'estero.

Nonostante gli impegni imprenditoriali ed accademici, il senatore Cantoni ha ricoperto anche importanti incarichi a livello pubblico all'interno del settore bancario, ma mi piace anche ricordare che Gianpiero è stato anche autore di numerosi libri editi da Spirali, e la sua produzione scientifica si è estesa anche a pubblicazioni ed editoriali nel campo dell'economia.

La sua proficua e incessante attività l'ha anche visto al vertice del Consorzio Milano ricerche e della Società per le belle arti ed esposizione permanente in Milano. È stato anche insignito dell'onorificenza di grande ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica italiana nel 1998, nel 1991 – come ha ricordato la collega Contini – anche della medaglia d'oro di benemerita civica nel Comune di Milano e nel 1992 della laurea *honoris causa* in matematica dall'Università di Camerino.

Gianpiero è stato infine anche presidente del comitato scientifico della Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro e dal 2009 – tutto lo ricordiamo – era presidente della Fondazione Fiera Milano.

Dobbiamo anche ricordare che in Senato ha svolto una proficua attività nell'arco di tre legislature: come ha richiamato lei, signor Presidente, nella XIV e XV è stato Vice Presidente della Commissione finanze, ma in particolare in questa, come Presidente della 4^a Commissione, è sempre stato attento alle evoluzioni e alle problematiche inerenti al comparto della difesa ed è stato il primo firmatario di importanti mozioni (come quelle sull'impiego delle munizioni a grappolo, sulla pirateria nel Corno d'Africa, sulle misure in favore del settore della difesa e sul Vertice dell'Alleanza atlantica di Lisbona del 2010).

Infine, ha anche presentato un importante provvedimento in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere, che, dopo i due passaggi in entrambe le Camere, è diventato legge dello Stato.

Vorrei infine rassegnarvi un mio ricordo personale. Quando sono entrato in Senato Contini era Presidente della mia Commissione, la Commissione difesa, e ricordo che, quando la Lega decise di non appoggiare più il Governo tecnico, venuti via dal Governo Berlusconi, decisi di venire sempre in Parlamento con la camicia verde. E andai così anche alla parata del 2 giugno dell'anno scorso, e lui mi disse: «Vedi, Giovanni, cambiar bandiera non paga mica: paga la coerenza. Il fatto che tu sia venuto con una camicia verde alla parata del 2 giugno non è una carnevalata, ma la dimostrazione che sei una persona coerente». Detta da lui, una frase di questo tipo ha molto più valore di tante altre cose che vengono fatte qua dentro. *(Applausi)*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zanda. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, prendo la parola con molta tristezza per ricordare e commemorare Gianpiero Cantoni. Ancora oggi, per me non è facile dimenticare lo *shock* degli attimi in cui il 9 maggio,

entrando in Aula, ho ascoltato incredulo – come tutti – la terribile notizia della sua improvvisa scomparsa.

Ho conosciuto Gianpiero Cantoni all'inizio degli anni '90: nessuno dei due a quei tempi poteva mai immaginare che molti anni dopo ci saremmo reincontrati in Parlamento. Ci capitava di non vederci per lunghi periodi, ma, quando ci si ritrovava, era come se ci fossimo lasciati pochi giorni prima. Voglio dire che con Gianpiero Cantoni il rapporto personale era facile e diretto e penso anche che fosse la natura di un'antica consuetudine a farci riconoscere e a farci fidare l'uno dell'altro.

Cantoni era un senatore del centrodestra, mentre io lo sono del centrosinistra, e tutti e due abbiamo fatto politica in anni molto difficili, nei quali tra i due schieramenti non ci si è mai perdonati nulla, eppure non ci siamo mai rivolti l'un l'altro trattandoci da avversari politici. Il merito di questo clima personale così inusuale e disteso – lo dico con piacere – era soprattutto suo e del suo modo sempre aperto e intelligente di stare con i colleghi di ogni schieramento, come hanno già detto in molti, e di creare a tutti i costi un rapporto umano ricco, anche nei momenti politicamente più difficili. È straordinario come fosse capace di farlo senza mai abdicare alle sue idee e senza mai allontanarsi dagli interessi politici della sua parte e del suo schieramento.

Oggi pomeriggio non abbiamo né la possibilità né il tempo per parlare, come dovremmo, di Gianpiero Cantoni senatore, presidente di Commissione, professore, banchiere, economista, imprenditore, scrittore, saggista ed editorialista. Lui ha avuto tante vite, in tutte ha eccelso e per tutte verrà ricordato.

Ma c'è un filo che ha legato insieme le sue complesse esperienze, ed è il filo della visione larga, mai gretta, sempre attenta agli aspetti più generali. Era capace di guardare i problemi dall'alto, di vedere le connessioni, di capire come le cose vanno a finire.

Di lui possiamo dire che era un uomo equilibrato e saggio. Mi hanno sempre molto colpito la sua disponibilità all'ascolto e la memoria del passato. Gianpiero Cantoni non apparteneva alla numerosa schiera degli ingrati. Mai radicale nel sostenere il suo punto di vista, aveva una particolare capacità di svolgere le sue argomentazioni con eleganza, senza ostentare la perizia di cui era ricco, sempre fedele a se stesso e alla sua natura.

Ha avuto il destino fortunato, come ho ricordato prima, di fare molti mestieri e si vedeva che tutti gli sono piaciuti. La sua personalità era quella di una persona profondamente innamorata della vita, ed è anche per questo che la sua scomparsa ci ha così tanto impressionato.

Voglio concludere ricordando gli ultimi scambi di opinione che ho avuto con lui in quei brandelli di conversazione che abbiamo tra noi qui in Senato, negli interstizi del lavoro parlamentare. Quando, come ora con Gianpiero Cantoni, per la durezza della vita la conversazione tra di noi diventa impossibile, capiamo quanto sia stato sbagliato non averne approfittato di più.

Negli ultimi mesi Gianpiero Cantoni era preoccupato per le condizioni dell'Italia, per la gravità della crisi economica e sociale, per il dete-

rioramento del contesto internazionale. Ne parlava continuamente, e incrociandolo glielo si leggeva nello sguardo. Ma mi è sembrato ancor più turbato per la fragilità delle nostre istituzioni pubbliche e del sistema politico, per la debolezza della tenuta del Paese. Assieme alla sua famiglia e ai suoi amici, il modo migliore per ricordarlo è quello di tener conto di queste sue ultime preoccupazioni. (*Applausi*).

* QUAGLIARIELLO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è con dolore autentico e una partecipazione non retorica che il Popolo della Libertà ricorda oggi in quest'Aula un collega che, con la sua vicenda biografica e con la passione che ha saputo approfondire nell'attività politica, ha dato lustro a questa istituzione che ha servito fino all'ultimo giorno, e al Gruppo che ha avuto l'onore di condividere con lui il suo impegno parlamentare.

Non intendo in questa sede ricostruire l'intenso percorso biografico di Gianpiero: lo ha già fatto autorevolmente lei, signor Presidente, e i cinque minuti a mia disposizione non sarebbero sufficienti a dar conto di una vita eclettica, spesa senza risparmio tra, imprenditoria, che lo ha visto eccellere, e il mondo bancario; tra l'insegnamento accademico, dove ha lasciato un segno duraturo, e la pubblicistica; tra l'impegno culturale, nelle diverse fondazioni che a vario titolo ha animato, e quello politico nelle istituzioni, che tutti noi abbiamo potuto conoscere e apprezzare.

Non è retorico, ma probabilmente superfluo in quanto sentimento noto e condiviso, sottolineare quanto Gianpiero ci mancherà. Ci mancherà il suo spessore umano, il suo richiamarci con perseveranza e grande competenza sui temi che hanno caratterizzato il suo impegno politico, la lucidità delle sue analisi di cui mai come in questo momento difficile per il Paese si avvertirebbe il bisogno. Ci mancherà il suo stile allo stesso tempo scanzonato, sobrio e rispettoso degli altri. Gianpiero ti chiamava per farti un complimento quando leggeva un tuo articolo o ascoltava una tua intervista alla radio. Ad ogni incontro non poteva mancare uno scambio affettuoso altrimenti ci restava male, e ogni scambio di idee era sempre condito da una parola che ti faceva capire che in fondo non vale la pena prendersi troppo sul serio perché la politica è la proiezione della vita, ma la vita è un'altra cosa.

E lui nella partita della vita era un fuoriclasse che si distingueva per un inconfondibile tocco di palla. Lo caratterizzava un tratto di ironica leggerezza, eppure nei momenti cruciali Gianpiero sapeva essere serissimo. Nel 2008 ebbe un ruolo tanto discreto quanto importante nel convincere l'area centrista che l'esperienza governativa allora in vigore non aveva più prospettiva storica, né politica. E per esperienza personale ricordo come le uniche riunioni che negli ultimi anni non sono finite in pasto ai giornali o alle agenzie sono di stampa quelle che si sono svolte nella

casa romana di Gianpiero, dove si arrivava appositamente alla chetichella e si veniva accolti come a casa propria.

Signor Presidente, ho riletto in queste ore gli ultimi scritti del collega Cantoni, dei giorni precedenti la sua improvvisa e prematura scomparsa. Lui, forte della sua grande esperienza di imprenditore di qualità e di successo che non ha mai distribuito utili nelle aziende ma ha sempre reinvestito fino all'ultimo centesimo per creare sviluppo e nuove opportunità, viveva con sconcerto e grande partecipazione il dramma dei colleghi che «spaventati dal fantasma del fallimento e pietrificati dalla paura di non poter più pagare gli stipendi, si ficcano una pistola in bocca e premono il grilletto». Vedeva questa realtà stridere dolorosamente con i tratti antropologici di una umanità operosa e vitale e anche un po' guascona che lui ben conosceva e alla quale aderiva naturalmente. Scosso dal rosario di tragici lutti, non si stancava di ricordare che la stabilità di uno Stato è fatta del rispetto delle regole e pretendere che ciò avvenga è sacrosanto, ma lo Stato di diritto è fatto anche di procedure e la linea che separa l'efficienza dal rispetto dei diritti e delle persone non deve mai essere oltrepassata.

Gianpiero avvertiva il pericolo di una «ghiacciata» economica dovuta all'eccessiva pressione fiscale su un'Italia, su un tessuto di piccole e medie imprese, che non ce la fa più. Perché il ghiaccio è fragilissimo e per molti il punto di rottura è vicino. Affermava consapevolmente che la produzione di ricchezza, se conseguita con mezzi leciti, è un valore sociale. Ricordava che impresa e finanza dovrebbero essere per natura alleate e il loro allontanamento è figlio di un sistema di regole perverso che la crisi dovrebbe indurre a ripensare seriamente e che invece rischia di sopravvivere al ciclone che sta investendo l'Europa, allontanando così l'uscita dal tunnel.

Oggi più che mai di Gianpiero avvertiamo il bisogno. Ma come colleghi chiamati a responsabilità serie di fronte al Paese, più serie, forse di quelle che pensavamo, faremo di tutto per fare tesoro della sua visione e per mostrarci all'altezza del patrimonio di idee e di umanità che ci ha lasciato. Grazie Gianpiero. (*Applausi. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Consentitemi di rompere un rituale e di parlare in qualità di senatore.

Sono certo che mancherà a tutti in questa Aula la figura di Gianpiero Cantoni, una persona che ho avuto modo di conoscere e di apprezzare negli anni, come hanno detto bene coloro che mi hanno preceduto.

In particolar modo mi ha colpito l'intervento del collega Zanda che citava la conoscenza con Gianpiero Cantoni agli inizi degli anni Novanta quando né lui, né Gianpiero pensavano si sarebbero trovati negli anni a seguire a fare politica su sponde diverse, ma senza mai contrapporsi l'un l'altro. Con molta correttezza il senatore Zanda ha avuto l'amabilità di riconoscere che spesso questa assenza di scontri e di conflittualità era dovuta alla pacatezza, alla signorilità, al sorriso e all'approccio che Gianpiero aveva con tutti: colleghi di partito ed avversari.

Credo che Cantoni abbia interpretato al meglio quale debba essere il ruolo di un politico nel nostro Paese: un uomo sensibile, un uomo che deve ascoltare, che deve interpretare la politica come vera missione nell'interesse del Paese, nell'interesse superiore delle strategie del nostro Paese, sia in campo economico e recentemente anche militare, essendo stato chiamato a svolgere il delicato ruolo di Presidente della Commissione difesa.

Spero che questa sua assenza così traumatica e violenta, che chi vi parla ha vissuto nei primi attimi della notizia e ha dovuto gestire, possa essere d'insegnamento per tutti noi. Che il ricordo di Gianpiero sia una lezione per tutti coloro i quali continuano a fare politica in quest'Aula e anche al di fuori, forse anche principalmente fuori da quest'Aula quando ci confrontiamo con i cittadini. Che egli possa essere d'esempio nella trasparenza, nell'amabilità, nella sensibilità, nella capacità d'interloquire con tutti, al di là delle convinzioni e delle regole, che in questi ultimi anni hanno eccessivamente ingessato il confronto tra le coalizioni, fino a far compiere momenti di totale incompatibilità.

Credo che tutti noi in questo momento abbiamo bisogno di riflettere, perché quando scompaiono così traumaticamente persone come Gianpiero Cantoni dobbiamo chiederci se abbiamo svolto bene quotidianamente il nostro ruolo nell'interpretare la vera essenza della politica, quella di essere vicini agli interessi della gente. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3249 e delle questioni di fiducia (ore 17,16)

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle ore 18, quando si procederà alla chiama per la prima delle quattro votazioni di fiducia. Ricordo che alle ore 19 inizierà la seconda chiama.

(La seduta, sospesa alle ore 17,18, è ripresa alle ore 18,04).

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.900, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 21 del disegno di legge al nostro esame, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

Do ora la parola al senatore Pera e poi al senatore Sacconi, che hanno chiesto di intervenire per annunci di voto.

PERA (*PdL*). Signor Presidente, intendo rispettare il calendario approvato dalla Conferenza dei Capigruppo: quel calendario prevede che ci debbano essere quattro votazioni di fiducia, alla fine delle quali vi sono le dichiarazioni di voto finali, e quindi, presumo, anche le dichiarazioni di voto in dissenso. Tuttavia, benché non intenda ritirare la mia fiducia al Governo Monti, non intendo nemmeno votare questo provvedimento, l'intero provvedimento.

Per questa ragione, signor Presidente, desidero soltanto annunciare che mi asterrò dal partecipare a queste quattro prossime votazioni. Per quanto riguarda le motivazioni, mi riservo di comunicarle domani, quando sarà possibile fare dichiarazioni di voto in assenso e in dissenso.

SACCONI (*PdL*). Signor Presidente, desidero dare un segno della mia presenza in Aula, e tuttavia, nello stesso modo con cui si è espresso il senatore Pera, annuncio che non parteciperò a questo voto per motivazioni che darò in sede di dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

(Dalle tribune vengono lanciati nell'emiciclo dei volantini di protesta. Vivaci commenti dai Gruppi PdL e PD).

PRESIDENTE. Impedite queste esibizioni! Gli assistenti parlamentari sono pregati di espellere dalle tribune le persone che hanno partecipato a questa operazione. Fatele uscire, e se ne tenga conto per domani, perché non sia consentito loro di rientrare durante i lavori del Senato.

BONDI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Se desidera intervenire anche lei per annuncio di voto ne ha facoltà.

BONDI (*PdL*). Signor Presidente, intervengo solo per dire che non posso sentirmi indifferente a quanto poc'anzi hanno affermato i senatori Marcello Pera e Maurizio Sacconi, i quali sono due esponenti di primo piano ed autorevoli del nostro Gruppo parlamentare e del nostro partito.

La loro, per quanto mi riguarda, seppure mi atterrò alla disciplina di partito, è una voce che – ripeto – non può essermi indifferente e sulla quale credo dovremo riflettere. Ci tenevo a riferire questo pensiero in quanto siamo in un momento molto difficile per le sorti del Paese, ma la politica ha una responsabilità e un compito a cui non si può rinunciare. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Colleghi, non siamo più in fase di dibattito, però se qualcuno lo desidera – come correttamente hanno fatto il senatore Pera e il senatore Sacconi – può intervenire per un annuncio di voto.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Indico pertanto la votazione nominale con appello dell'emendamento 1.900, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 21 del disegno di legge al nostro esame, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Ricordo altresì che ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Hanno chiesto di votare per primi i senatori Marini, Barelli, Firrarello, Lauro e Vallardi. *(Commenti)*.

Colleghi, per favore, non sono molti, credo che si possa procedere. Oltretutto successivamente ci sarà un'altra votazione.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori. *(I predetti senatori rispondono all'appello)*.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Pittoni).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Pittoni.

DI NARDO, *segretario, fa l'appello*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Saluto ad una delegazione del Governo ungherese

PRESIDENTE. È presente in tribuna una delegazione del Governo ungherese, che saluto a nome dell'Assemblea con cordialità e amicizia. *(Applausi)*.

Risultato di votazione (ore 18,56)

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.900, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 21 del disegno di legge n. 3249, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	282
Senatori votanti	281
Maggioranza	141
Favorevoli	247
Contrari	33
Astenuti	1

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti agli articoli da 1 a 21 del disegno di legge n. 3249.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3249
e delle questioni di fiducia (ore 19,04)**

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 22.900 (testo corretto).

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Indico pertanto la votazione dell'emendamento 22.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli da 22 a 40 del disegno di legge al nostro esame, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Ricordo altresì che ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Pastore).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Pastore.

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il vice presidente NANIA – ore 19,10 –).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. È presente in Aula una delegazione di studenti della città di Trapani a cui va il saluto dell'Aula. *(Applausi).*

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nella seduta di *question time*, prevista per domani pomeriggio alle ore 16 con trasmissione diretta televisiva, il Ministro della salute, come già preannunciato ai Gruppi, risponderà a interrogazioni a risposta immediata sulla gestione e sulle prospettive della fondazione Santa Lucia e del policlinico universitario Agostino Gemelli.

Risultato di votazione (ore 19,52)

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 22.900 (testo corretto), interamente sostitutivo degli articoli da 22 a 40 del disegno di legge n. 3249, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	281
Senatori votanti	280
Maggioranza	141
Favorevoli	246
Contrari	34

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti agli articoli da 22 a 40 del disegno di legge n. 3249.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 31 maggio 2012**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 31 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (3249) (*Relazione orale*).

ALLE ORE 16

Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, al Ministro della Salute sulla gestione e sulle prospettive della Fondazione Santa Lucia e del Policlinico universitario Agostino Gemelli.

La seduta è tolta (*ore 19,52*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (3249)**EMENDAMENTO 1.900, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DA 1 A 21****1.900****IL GOVERNO****Approvato con voto di fiducia**

Sostituire gli articoli dall'1 al 21 con il seguente:

Art 1

(Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore)

1. La presente legge dispone misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione, in particolare:

a) favorendo l'instaurazione di rapporti di lavoro più stabili e ribadendo il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato, cosiddetto «contratto dominante», quale forma comune di rapporto di lavoro;

b) valorizzando l'apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;

c) ridistribuendo in modo più equo le tutele dell'impiego, da un lato contrastando l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità progressivamente introdotti nell'ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali; dall'altro adeguando contestualmente alle esigenze del mutato contesto di riferimento la disciplina del licenziamento, con previsione altresì di un procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione delle relative controversie;

d) rendendo più efficiente, coerente ed equo l'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di universalizzazione e di rafforzamento dell'occupabilità delle persone;

e) contrastando usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti contrattuali esistenti;

f) promuovendo una maggiore inclusione delle donne nella vita economica;

g) favorendo nuove opportunità di impiego ovvero di tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni in caso di perdita del posto di lavoro;

h) promuovendo modalità partecipative di relazioni industriali in conformità agli indirizzi assunti in sede europea, al fine di migliorare il processo competitivo delle imprese.

2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini, sulle modalità di entrata e di uscita nell'impiego, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le altre istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan). Al sistema concorrono altresì le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici,

nonché sul grado di effettivo conseguimento delle finalità di cui al comma 1. Il sistema assicura altresì elementi conoscitivi sull'andamento dell'occupazione femminile, rilevando, in particolare, la corrispondenza dei livelli retributivi al principio di parità di trattamento. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui ai commi da 2 a 6 sono desunti elementi per l'implementazione ovvero per eventuali correzioni delle misure e degli interventi introdotti dalla presente legge, anche alla luce dell'evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, più in generale, di quelle sociali.

4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendenti della riforma, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'ISTAT organizzano delle banche dati informatizzate anonime, rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, a gruppi di ricerca collegati a università, enti di ricerca o enti che hanno anche finalità di ricerca italiani ed esteri. I risultati delle ricerche condotte mediante l'utilizzo delle banche dati sono resi pubblici e comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Le banche dati di cui al comma 4 contengono i dati individuali anonimi, relativi ad età, genere, area di residenza, periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali con relativa durata ed importi corrisposti, periodi lavorativi e retribuzione spettante, stato di disoccupazione, politiche attive e di attivazione ricevute ed eventuali altre informazioni utili ai fini dell'analisi di impatto e del monitoraggio.

6. L'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5 non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è effettuata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

7. Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

8. Al fine dell'applicazione del comma 7 il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

9. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 01 è sostituito dal seguente:

«01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e

un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva»;

c) all'articolo 1, comma 2, le parole: «le ragioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo»;

d) all'articolo 4, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il contratto a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 1-bis, non può essere oggetto di proroga»;

e) all'articolo 5, comma 2, le parole: «oltre il ventesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il trentesimo giorno» e le parole: «oltre il trentesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il cinquantesimo giorno»;

f) all'articolo 5, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione. Le modalità di comunicazione sono fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

g) all'articolo 5, comma 3, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

h) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 1-bis, possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare le specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo precedente, operano le riduzioni ivi previste»;

i) all'articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis

dell'articolo 1 del presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato».

10. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 13, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole da: «in deroga» fino a: «ma»;
- b) al comma 4 dell'articolo 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «È fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.»;
- c) all'articolo 23, il comma 2 è abrogato.

11. All'articolo 32, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della nullità del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, è fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 è fissato in centottanta giorni»;

b) la lettera d) è abrogata.

12. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come sostituita dal **comma 11** del presente articolo, si applicano in relazione alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013.

13. La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

14. Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati.

15. Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

16. All'articolo 2 del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5»;

b) al comma 1, lettera m), primo periodo, le parole: «2118 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443»;

d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità».

17. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: «per le figure professionali dell'artigianato individuate della contrattazione collettiva di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento».

~~Inoltre, al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, dopo la lettera i-bis) è inserita la seguente: «3-ter. In tutti i settori produttivi privati, in caso di utilizzo di uno o più lavoratori assunti dal somministratore con contratto di apprendistato, secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 167 del 2011, in questo caso, la durata massima del contratto di somministrazione coincide con la durata del contratto di apprendistato prevista per il tipo di mansione, dal contratto collettivo applicato dall'azienda».~~

18. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, come sostituito dal comma 16, lettera c), si applica

esclusivamente con riferimento alle assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Alle assunzioni con decorrenza anteriore alla predetta data continua ad applicarsi l'articolo 2, comma 3, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 167 del 2011, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

19. Per un periodo di trentasei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale di cui al primo periodo del comma 3-*bis* dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, introdotto dal comma 16, lettera *d*), del presente articolo, è fissata nella misura del 30 per cento.

20. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-*bis*) condizioni e modalità che consentono al lavoratore di richiedere l'eliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili e delle clausole elastiche stabilite ai sensi del presente comma.».

b) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando le ulteriori condizioni individuate dai contratti collettivi ai sensi del comma 7, al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 12-*bis* del presente decreto ovvero in quelle di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il predetto consenso».

21. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34:

1) al comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 37» sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età»;

b) all'articolo 35 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante *sms*, *fax* o posta elettronica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al precedente periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124»;

c) l'articolo 37 è abrogato.

22. I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibili con le disposizioni di cui al comma 21, cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

23. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:

«1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»;

b) al comma 1 dell'articolo 62, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire»;

c) l'articolo 63 è sostituito dal seguente:

«Art. 63. - (*Corrispettivo*) - 1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati.

2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto»;

d) al comma 1 dell'articolo 67, le parole: «o del programma o della fase di esso» sono soppresse;

e) il comma 2 dell'art. 67 è sostituito dal seguente:

«2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro»;

f) all'articolo 68, comma 1, e all'articolo 69, commi 1 e 3, le parole: «, programma di lavoro o fase di esso» sono soppresse;

g) al comma 2 dell'articolo 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

24. L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

25. Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

26. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo l'articolo 69 è aggiunto il seguente:

«Art. 69-bis. - (*Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo*). - 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

- a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare;
- b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più del 80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;
- c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

- a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
- b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali.

4. La presunzione di cui al comma 1 che determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente».

27. La disposizione concernente le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l'esclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII.

28. All'articolo 2549 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

29. Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati certificati ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

30. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La predetta presunzione si applica, altresì, qualora l'apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all'articolo 69-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dall'articolo 9 della presente legge.

31. L'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato.

32. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 70 è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - (*Definizione e campo di applicazione*). - 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le

famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno»;

b) all'articolo 72, comma 1, dopo le parole: «carnet di buoni» sono inserite le seguenti: «orari, numerati progressivamente e datati,» e dopo le parole: «periodicamente aggiornato» sono aggiunte le seguenti: «, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali»;

c) all'articolo 72, comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali **di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze** in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS».

33. Resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013.

34. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:

a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;

b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;

c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;

d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.

35. In ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera *d*) del comma 34 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

36. Dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

37. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

«2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato».

38. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, la parola: «duecentosettanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta».

39. Il termine di cui all'articolo 6, secondo comma, primo periodo, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 38 si applica in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

40. L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – *1.* Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.

3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.

4. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.

5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.

6. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il

tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.

7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile».

9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni».

41. Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604, come sostituito dal comma 40, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva; è fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresì sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato.

42. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»;

b) i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai seguenti:

«Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.

Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità,

stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.

Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.

Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.

Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui

all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, *ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.*

Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo *oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile.* Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del *licenziamento per giustificato motivo oggettivo*; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.

Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti.

Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo.».

c) all'ultimo comma, le parole: «al quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «all'undicesimo comma».

43. All'articolo 30, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente periodo, in materia di limiti al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro, costituisce motivo di impugnazione per violazione di norme di diritto».

44. All'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, al secondo periodo, la parola: «Contestualmente» è sostituita dalle seguenti: «Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi».

45. All'articolo 4, comma 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo».

46. All'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni».

47. Le disposizioni **dei commi da 48 a 62** si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

48. La domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento di cui al comma 47 si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso deve avere i requisiti di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 della presente legge, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi. A seguito della presentazione del ricorso il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti. L'udienza deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza, nonché un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente. La notificazione è a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata. Qualora dalle parti siano prodotti documenti, essi devono essere depositati presso la cancelleria in duplice copia.

49. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto della domanda.

50. L'efficacia esecutiva del provvedimento di cui al comma 49 non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi dei commi da 51 a 57

51. Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49, può essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile, da depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 della presente legge, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti. Il giudice fissa con decreto l'udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando all'opposto termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza.

52. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dall'opponente all'opposto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

53. L'opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all'articolo 416 del codice di procedura civile. Se l'opposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva.

54. Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107 del codice di procedura civile, il giudice fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni, e dispone che siano notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione dell'opposto, osservati i termini di cui al comma 52.

55. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma del comma 53.

56. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale non è fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale il giudice ne dispone la separazione.

57. All'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti d'ufficio, ai sensi dall'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

58. Contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla corte d'appello. Il reclamo si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.

59. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero *la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile.*

60. La corte d'appello fissa con decreto l'udienza di discussione nei successivi sessanta giorni e si applicano i termini previsti dai commi 51, 52 e 53. Alla prima udienza, la corte può sospendere l'efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La corte d'appello, *sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione.* La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione.

61. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile.

62. Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La sospensione dell'efficacia della sentenza deve essere chiesta alla corte d'appello, che provvede a norma del comma 60.

63. La Corte fissa l'udienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso.

64. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile.

65. Alla trattazione delle controversie regolate dai commi da 47 a 64 devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze.

66. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 65.

67. I commi da 47 a 64 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

68. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 67.

69. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 47 a 68 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate.

EMENDAMENTO 22.900 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL
GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA,
INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DA 22 A 40

22.900 (testo corretto)

IL GOVERNO

Approvato con voto di fiducia

Sostituire gli articoli da 22 a 40 con il seguente:

ART. 2

(Ammortizzatori sociali)

1. *Ambito di applicazione*) A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data è istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione.

2. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpI tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.

4. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:

a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

b) possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

5. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennità di cui al comma 1 i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1.

6. L'indennità di cui al comma 1 è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

7. L'indennità mensile è rapportata alla retribuzione mensile ed è pari al 75 per cento nei casi in cui

la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013 all'importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni.

8. All'indennità di cui al comma 1 non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

9. All'indennità di cui al comma 1 si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione. L'indennità medesima, ove dovuta, viene ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione.

10. Per i periodi di fruizione dell'indennità sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di cui al comma 6 degli ultimi due anni. I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; essi non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richiede il computo della sola contribuzione effettivamente versata.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data:

a) per i lavoratori di età inferiore a 55 anni, l'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo, anche in relazione ai trattamenti brevi di cui al comma 20 (mini-ASpI);

b) per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo ai sensi del comma 4 ovvero del comma 20 del presente articolo.

12. L'indennità di cui al comma 1 spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda.

13. Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all'INPS, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento.

14. La fruizione dell'indennità è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.

15. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità di cui al comma 1 è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di sei mesi; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

16. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell'ambito dell'ASpl o della mini-ASpl di cui al comma 20.

17. In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Il predetto Istituto provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell'indennità di un importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, è richiesta al beneficiario un'apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall'attività autonoma.

18. Nei casi di cui al comma 17, la contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi e viene riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

19. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 1 può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. **Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.** Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati limiti, condizioni e modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

20. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui al comma 2 che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, è liquidata un'indennità di importo pari a quanto definito nei commi da 6 a 10, denominata mini-ASpl.

21. L'indennità di cui al comma 20 è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.

22. All'indennità di cui al comma 20 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

23. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis,

comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque giorni; al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

24. Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considerano assorbite, con riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012, nelle prestazioni della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.

25. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennità di cui ai commi da 1 a 24 concorrono i contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, e 28, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

26. Continuano a trovare applicazione, in relazione ai contributi di cui al comma 25, le eventuali riduzioni di cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché le misure compensative di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni.

27. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui al comma 25 non trovavano applicazione, e in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il contributo è decurtato della quota di riduzione di cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che non sia stata ancora applicata a causa della mancata capienza delle aliquote vigenti alla data di entrata in vigore delle citate leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 2005. Qualora per i lavoratori di cui al periodo precedente le suddette quote di riduzione risultino già applicate, si potrà procedere, subordinatamente all'adozione annuale del decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma in assenza del quale le disposizioni transitorie di cui al presente e successivo periodo non trovano applicazione, ad un allineamento graduale alla nuova aliquota ASpI, così come definita dai commi 1 e seguenti, con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e pari allo 0,27 per cento per l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo 0,06 per cento annuo si procederà all'allineamento graduale all'aliquota del contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua ai sensi dell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. A decorrere dall'anno 2013 e fino al pieno allineamento alla nuova aliquota ASpI, le prestazioni di cui ai commi da 6 a 10 e da 20 a 24 vengono annualmente rideterminate, in funzione dell'aliquota effettiva di contribuzione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno precedente l'anno di riferimento, tenendo presente, in via previsionale, l'andamento congiunturale del relativo settore con riferimento al ricorso agli istituti di cui ai citati commi da 6 a 10 e da 20 a 24 e garantendo in ogni caso una riduzione della commisurazione delle prestazioni alla retribuzione proporzionalmente non inferiore alla riduzione dell'aliquota contributiva per l'anno di riferimento rispetto al livello a regime.

28. Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica:

- a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutate in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede **mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;**

c) agli apprendisti;

d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

30. Nei limiti delle ultime sei mensilità il contributo addizionale di cui al comma 28 è restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.

31. In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50 per cento del trattamento mensile iniziale di ASpl per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.

32. Il contributo di cui al comma 31 è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

33. Il contributo di cui al comma 31 non è dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

34. Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12 milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede **mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.**

35. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma 31 del presente articolo è moltiplicato per tre volte.

36. A decorrere dal 1° gennaio 2013 all'articolo 2, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) assicurazione sociale per l'impiego in relazione alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Resta fermo che con riferimento a tale contribuzione non operano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

37. L'aliquota contributiva di cui al comma 36, di finanziamento dell'ASpI, non ha effetto nei confronti delle disposizioni agevolative che rimandano, per l'identificazione dell'aliquota applicabile, alla contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti.

38. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, dopo le parole: «provvidenze della gestione case per lavoratori» sono aggiunte le seguenti: «; Assicurazione sociale per l'impiego».

39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'aliquota contributiva di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è ridotta al 2,6 per cento.

40. Si decade dalla fruizione delle indennità di cui al presente articolo nei seguenti casi:

- a) perdita dello stato di disoccupazione;
- b) inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17;
- c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'ASpI.

41. La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire.

42. All'articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione sociale per l'impiego».

43. Ai contributi di cui ai commi da 25 a 39 si applica la disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.

44. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012, si applicano le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.

45. La durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, è disciplinata nei seguenti termini:

- a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013: otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;

b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2014: otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni;

c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2015: dieci mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.

46. Per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, il periodo massimo di diritto della relativa indennità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridefinito nei seguenti termini:

a) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:

1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

b) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: diciotto mesi, elevato a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantadue per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

c) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:

1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

d) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:

1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

47. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-*quater*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.

48. All'articolo 6-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «è destinato» sono inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.

3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente all'INPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalità stabilite dall'Istituto e riversate allo stesso Istituto, entro la fine del

mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalità previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori.

3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter costituisce accertamento del credito e dà titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalità previste dall'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

49. I soggetti tenuti alla riscossione di cui all'articolo 6-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, come modificato dal comma 48 del presente articolo, trattengono, a titolo di ristoro per le spese di riscossione e comunicazione, una somma pari allo 0,25 per cento del gettito totale. In caso di inadempienza rispetto agli obblighi di comunicazione si applica una sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 12.000. L'INPS provvede all'accertamento delle inadempienze e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

50. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*h-quinquies*) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni».

51. A decorrere dall'anno 2013, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è riconosciuta un'indennità ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

- a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza;
- b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell'anno precedente;
- c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;
- d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ininterrotto di almeno due mesi nell'anno precedente;
- e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

52. L'indennità è pari a un importo del 5 per cento del minimale annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.

53. L'importo di cui al comma 52 è liquidato in un'unica soluzione se pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro se superiore.

54. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

55. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogate.

56. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015: *a)* il requisito di cui alla lettera *e)* del comma 51, relativo alle mensilità accreditate, è ridotto da quattro a tre mesi; *b)* **l'importo dell'indennità di cui al comma 52 è elevato dal 5% al 7% del minimale annuo;** *c)* le risorse di cui al comma 51 sono integrate nella misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni e **al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.** Nel corso del periodo transitorio, in sede di monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con particolare riferimento alle misure recate dagli articoli 23 e seguenti della presente legge, si provvede a verificare la rispondenza dell'indennità di cui al comma 51 alle finalità di tutela, considerate le caratteristiche della tipologia contrattuale, allo scopo di verificare se la portata effettiva dell'onere corrisponde alle previsioni iniziali e anche al fine di valutare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, eventuali correzioni della misura stessa, quali la sua **eventuale** sostituzione con tipologie di intervento previste dal comma 20.

57. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «*in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010*» sono sostituite dalle seguenti: «*in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012, al 28 per cento per l'anno 2013, al 29 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018*» e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018*».

58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: *indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili.* Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo.

59. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.

60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione.

61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58, primo periodo.

62. Quando esercita l'azione penale, il pubblico ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito elementi utili per ritenere irregolarmente percepita una prestazione di natura assistenziale o previdenziale, informa l'amministrazione competente per i conseguenti accertamenti e provvedimenti.

63. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui ai commi da 58 a 62 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

64. Al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.

65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per l'anno 2016.

66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché ai sensi del comma 64 del presente articolo possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere

erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.

67. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e di mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

68. Con effetto dal 1° gennaio 2013 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo di cui alle tabelle B e C dell'allegato 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano ai lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non fossero già interessati dalla predetta disposizione incrementale. Le aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2 per cento previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- b) articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
- c) articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

70. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è abrogato.

71. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- b) articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- c) articolo 10, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- f) articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
- g) articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

72. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «le procedure di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «la procedura di licenziamento collettivo»;
- b) al comma 3, le parole: «la dichiarazione di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «il licenziamento collettivo» e le parole: «programma di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «programma di riduzione del personale»;
- c) al comma 8, le parole: «dalla procedura di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «dalle procedure di licenziamento collettivo»;
- d) al comma 9, le parole: «collocare in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «collocati in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziati»;
- e) al comma 10, le parole: «collocare in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «posti in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziati».

73. All'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: «collocare in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziare».

CORREZIONE APPORTATA DAL GOVERNO ALL'EMENDAMENTO
22.900

Al comma 56, ultimo rigo, cancellare la parola: «eventuale».

EMENDAMENTO 41.900, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA
QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI
ARTICOLI DA 41 A 54

41.900

IL GOVERNO

Sostituire gli articoli da 41 a 54 con il seguente:

ART. 3

*(Tutele in costanza di rapporto
di lavoro)*

1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:

- a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;
- b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti;
- c) imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;
- d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
- e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori dipendenti dalle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, è riconosciuta un'indennità di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.

3. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, nonché ai relativi lavoratori, è esteso l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

4. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano, entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

5. Entro i successivi tre mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'istituzione presso l'INPS dei fondi di cui al comma 4.

6. Con le medesime modalità di cui ai commi 4 e 5 possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le modifiche aventi ad oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore di cui al comma 35.

7. I decreti di cui al comma 5 determinano, sulla base degli accordi, l'ambito di applicazione dei fondi di cui al comma 4, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.

8. I fondi di cui al comma 4 non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.

9. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 4 sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'INPS.

10. L'istituzione dei fondi di cui al comma 4 è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione alle imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.

11. I fondi di cui al comma 4, oltre alla finalità di cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalità:

- a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale per l'impiego;
- b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

12. Per le finalità di cui al comma 11, i fondi di cui al comma 4 possono essere istituiti, con le medesime modalità di cui al comma 4, anche in relazione a settori e classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali. Per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione gli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di indennità di mobilità, gli accordi e contratti collettivi con le modalità di cui al comma 4 possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.

13. Gli accordi ed i contratti di cui al comma 4 possono prevedere che nel fondo cui al medesimo comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.

14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 e dalle relative disposizioni attuative di cui ai commi 22 e seguenti, in riferimento ai settori di cui al comma 4 nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 4 possono, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali alle finalità perseguite dai commi da 4 a 13, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate.

15. Per le finalità di cui al comma 14, gli accordi e i contratti collettivi definiscono:

- a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento;
- b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale;
- c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo;
- d) la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale di cui al comma 13;
- e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi.

16. In considerazione delle finalità perseguite dai fondi di cui al comma 14, volti a realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, sono dettate disposizioni per determinare: requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei fondi medesimi; criteri e requisiti per la contabilità dei fondi; modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.

17. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 l'indennità di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge è riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 4, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennità stessa a carico dei fondi bilaterali di cui al comma 14, ovvero a carico dei fondi di solidarietà di cui al comma 4. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. Il trattamento è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. Le disposizioni di cui al comma 17 non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.

19. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14, è istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.

20. Il fondo di solidarietà residuale finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori coperti, secondo quanto definito dai commi 22, 23 e 24 e 25 garantisce la prestazione di cui al comma 31, per una durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

21. Alla gestione del fondo di solidarietà residuale provvede un comitato amministratore, avente i compiti di cui al comma 35, e composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. La partecipazione al comitato è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso né ad alcun rimborso spese.

22. I decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 determinano le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera tale da garantire la preconstituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione di cui al comma 28.

23. Qualora sia prevista la prestazione di cui al comma 31, è previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 e comunque non inferiore all'1,5 per cento.

24. Per la prestazione straordinaria di cui al comma 32, lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

25. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da 22 a 24 si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

26. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4, 14 e 19 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non

possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

27. Gli interventi a carico dei fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

28. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4 e 19 hanno obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento.

29. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 28, il comitato amministratore di cui al comma 35 ha facoltà di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del comitato amministratore.

30. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione all'attività di cui al comma 29, l'aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma 29, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

31. I fondi di cui al comma 4 assicurano almeno la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale, di durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

32. I fondi di cui al comma 4 possono inoltre erogare le seguenti tipologie di prestazioni:

- a) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto a quanto garantito dall'ASpI;
- b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- c) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

33. Nei casi di cui al comma 31, i fondi di cui ai commi 4 e 19 provvedono inoltre a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

34. La contribuzione correlata di cui al comma 33 può altresì essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle prestazioni di cui al comma 32. In tal caso, il fondo di cui al comma 4 provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.

35. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi del comma 4, provvede un comitato amministratore con i seguenti compiti:

- a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

- b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento;
- c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;
- d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
- e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
- f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.

36. Il comitato amministratore è composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto collettivo, in numero complessivamente non superiore a dieci, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

37. Il comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.

38. Il presidente del comitato amministratore è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

39. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

40. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

41. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

42. La disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è adeguata alle norme previste dal presente articolo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 30 giugno 2013.

43. L'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 42 determina l'abrogazione del decreto ministeriale recante il regolamento del relativo fondo.

44. La disciplina del fondo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è adeguata alle norme previste dal presente articolo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

45. La disciplina del fondo di cui all'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è adeguata alle norme previste dal presente articolo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto ferroviario.

46. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;

b) articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

47. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477;

c) articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;

d) articolo 59, comma 6, quarto, quinto e sesto periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

48. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 475 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse»;

b) al comma 476 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive»;

c) dopo il comma 476 è inserito il seguente:

«476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si applica anche ai mutui:

a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;

b) erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga;

c) che hanno già fruito di altre misure di sospensione purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a diciotto mesi»;

d) il comma 477 è sostituito dal seguente:

«477. La sospensione prevista dal comma 476 non può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;

b) fruizione di agevolazioni pubbliche;

c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso»;

e) al comma 478, le parole: «dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo» sono sostituite dalle seguenti: «degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro»;

f) il comma 479 è sostituito dal seguente:

«479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:

a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;

c) morte o riconoscimento di *handicap* grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento».

49. Le disposizioni di cui ai commi da 475 a 479 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificati dal comma 48 del presente articolo, si applicano esclusivamente alle domande di accesso al Fondo di solidarietà presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTO 55.900 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DA 55 A 77

55.900 (testo corretto)

IL GOVERNO

Sostituire gli articoli da 55 a 77 con il seguente:

ART. 4

(Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro)

1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi.
4. L'accordo di cui al comma 1 diviene efficace a seguito della validazione da parte dell'INPS, che effettua l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di lavoro.
5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al comma 1 il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.
6. In caso di mancato versamento l'INPS procede a notificare un avviso di pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica senza l'avvenuto pagamento l'INPS procede alla escussione della fidejussione.
7. Il pagamento della prestazione avviene da parte dell'INPS con le modalità previste per il pagamento delle pensioni. L'Istituto provvede contestualmente all'accredito della relativa contribuzione figurativa.
8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro.
9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 8.

10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti

12. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti principi:

a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;

b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;

d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.

13. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

14. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, le parole: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi» sono sostituite dalle seguenti: «quando esse non siano effettuate in sostituzione

di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi».

15. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

16. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro».

17. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dal comma 16 del presente articolo, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

18. In alternativa alla procedura di cui al comma 17, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate ulteriori modalità semplificate per accertare la veridicità della data e la autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore, in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto, in funzione dello sviluppo dei sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie.

19. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida di cui al comma 17 ovvero alla sottoscrizione di cui al comma 18, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all'invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 17 ovvero all'invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal datore di lavoro tramite comunicazione scritta, ovvero qualora non effettui la revoca di cui al comma 21.

20. La comunicazione contenente l'invito, cui deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione di cui al comma 18, si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio della lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dalla lavoratrice o dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata alla lavoratrice o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.

21. Nei sette giorni di cui al comma 19, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso, la lavoratrice o il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale. La revoca può essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del recesso consegue la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l'obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.

22. Qualora, in mancanza della convalida di cui al comma 17 ovvero della sottoscrizione di cui al comma 18, il datore di lavoro non provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l'invito entro il termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto.

23. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simulare le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

24. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015:

a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi. All'onere derivante dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 **mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214**, e quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015 ai sensi del comma 69 del presente articolo;

b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalità di cui al comma 25, è disciplinata la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro.

25. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nei limiti delle risorse di cui al comma 26:

a) i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali di cui al comma 24;

b) il numero e l'importo dei voucher di cui al comma 24, lettera b), tenuto anche con dell'indicatore

della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.

26. Il decreto di cui al comma 25 provvede altresì a determinare, per la misura sperimentale di cui al comma 24, lettera b), e per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la quota di risorse del citato fondo di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel limite delle quali è riconosciuto il beneficio previsto dalla predetta misura sperimentale.

27. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore»;

b) all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere»;

c) all'articolo 5, dopo il comma 8-quater è aggiunto, infine, il seguente:

«8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalità per la loro concessione e sono stabilite norme volte al potenziamento delle attività di controllo»;

d) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti».

28. Al terzo periodo del comma 67 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono soppresse le parole: «In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010,» e al comma 68, i periodi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dall'anno 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro è concesso secondo i criteri di cui al comma 67 e con la modalità di cui al primo periodo del presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro **annui**, già presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello». Conseguentemente è abrogato il comma 14 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

29. Per l'anno 2011, per gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 47, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare le risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero già impegnate per le medesime finalità

30. All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «per un periodo non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)».

31. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,»;

b) i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti dai seguenti: «Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».

32. All'articolo 36, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo le parole: «definiti dalla contrattazione collettiva» è inserita la seguente: «nazionale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, in via delegata, dalla contrattazione a livelli decentrati».

33. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisca requisito, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno l'offerta delle seguenti azioni:

a) colloquio di orientamento entro i tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

b) azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, con formazione sulle modalità più efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale;

c) formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i sei e i dodici mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, adeguata alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro dell'area territoriale di residenza;

d) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito.

1-ter. Nei confronti dei beneficiari di trattamento di integrazione salariale o di altre prestazioni in costanza di rapporto di lavoro, che comportino la sospensione dall'attività lavorativa per un periodo superiore ai sei mesi, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno l'offerta di formazione professionale della durata complessiva non inferiore a due settimane adeguata alle competenze professionali del disoccupato»;

b) all'articolo 3 la rubrica è sostituita dalla seguente: «Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l'impiego»;

c) all'articolo 4, comma 1:

- 1) la lettera a) e' abrogata;
- 2) alla lettera c), le parole: «con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani,» sono soppresse;
- 3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi».

34. Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in coerenza con i documenti di programmazione degli interventi cofinanziati con fondi strutturali europei è definito un sistema di premialità, per la ripartizione delle risorse del fondo sociale europeo, legato alla prestazione di politiche attive e servizi per l'impiego.

35. Entro il 30 giugno 2013 l'INPS predispone e mette a disposizione dei servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, una banca dati telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di ammortizzatori sociali, con indicazione dei dati anagrafici, di residenza e domicilio, e dei dati essenziali relativi al tipo di ammortizzatore sociale di cui beneficiano.

36. Ai fini della verifica della erogazione dei servizi in misura non inferiore ai livelli essenziali definiti ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2000, e' fatto obbligo ai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del medesimo decreto legislativo, di inserire nella banca dati di cui al comma 35, con le modalità definite dall'INPS, i dati essenziali concernenti le azioni di politica attiva e di attivazione svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali.

37. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 36 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

38. Nei casi di presentazione di una domanda di indennità nell'ambito dell'ASpI, la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, può essere resa dall'interessato all'INPS, che trasmette la dichiarazione al servizio competente per territorio mediante il sistema informativo di cui al comma 35, del presente articolo.

39. Al fine di semplificare gli adempimenti connessi al riconoscimento degli incentivi all'assunzione, le Regioni e le Province mettono a disposizione dell'INPS, secondo modalità dallo stesso indicate, le informazioni di propria competenza necessarie per il riconoscimento degli incentivi all'assunzione, ivi comprese le informazioni relative all'iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e le informazioni relative al possesso dello stato di disoccupazione e alla sua durata, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Le informazioni di cui al primo periodo sono messe inoltre a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

40. Il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.

41. Il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando:

a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;

b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto ~~«in ogni caso non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provvidenza»~~

42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

43. Nei casi di cui ai commi 40, 41 e 42, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti già maturati.

44. E' fatto obbligo ai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, di comunicare tempestivamente gli eventi di cui al presente articolo all'INPS, che provvede ad emettere il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento.

45. Avverso il provvedimento di cui al comma 44 è ammesso ricorso al comitato provinciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

46. Al decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'articolo 1-quinquies è abrogato.

47. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 10 è abrogato.

48. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 30, alinea, le parole: «in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

b) al comma 30, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

c) al comma 31, dopo la lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«e-bis) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione;

e-ter) qualificazione professionale dei giovani che entrano nel mercato del lavoro;

e-quater) formazione nel continuo dei lavoratori;

e-quinquies) riqualificazione di coloro che sono espulsi, per un loro efficace e tempestivo ricollocamento;

e-sexies) collocamento di soggetti in difficile condizione rispetto alla loro occupabilità».

49. I decreti di cui all'articolo 1, comma 30, alinea, della legge n. 247 del 2007 sono adottati entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

50. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 30, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificata dal comma 48, lettera b), deve essere assicurata l'armonizzazione degli emanandi decreti con le disposizioni di cui al presente articolo.

51. In linea con le indicazioni dell'Unione europea, per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. Le relative politiche sono determinate a livello nazionale con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite le parti sociali, a partire dalla individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale, da documentare attraverso la piena realizzazione di una dorsale informativa unica mediante l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti

52. Per apprendimento formale si intende quello che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato a norma del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, o di una certificazione riconosciuta.

53. Per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma 52, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.

54. Per apprendimento informale si intende quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

55. Con la medesima intesa di cui al comma 51 del presente articolo, in coerenza con il principio di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze di programmazione delle regioni, sono definiti, sentite le parti sociali, indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. In tali contesti, sono considerate prioritarie le azioni riguardanti:

- a) il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale di cui ai commi da 51 a 54, ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali;
- b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti;
- c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita.

56. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti territoriali dei servizi concorrono anche:

- a) le università, nella loro autonomia, attraverso l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali, un'offerta formativa flessibile e di qualità, che comprende anche la

formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata, idonei servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale ed economico;

b) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali;

c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'erogazione dei servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del territorio, che comprendono la formazione, l'apprendimento e la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dalle persone;

d) l'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 13 marzo 2010; le strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca.

57. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 55 e 56 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

58. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, delle università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sentite le parti sociali, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali e livelli essenziali delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al comma 64, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali di cui ai commi 53 e 54, acquisiti dalla persona, quali servizi effettuati su richiesta dell'interessato, finalizzate a valorizzare il patrimonio culturale e professionale delle persone e la consistenza e correlabilità dello stesso in relazione alle competenze certificabili e ai crediti formativi riconoscibili ai sensi del comma 64.

b) individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e informale di cui alla lettera a) del presente comma effettuate attraverso un omogeneo processo di servizio alla persona e sulla base di idonei riscontri e prove, nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare a tutti pari opportunità

c) riconoscimento delle esperienze di lavoro quale parte essenziale del percorso educativo, formativo e professionale della persona;

d) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per l'erogazione dei servizi di cui alla lettera a) del presente comma da parte dei soggetti istituzionalmente competenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, ivi incluse le imprese e loro rappresentanze nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) possibilità di riconoscimento degli apprendimenti non formali e informali convalidati come crediti formativi in relazione ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni compresi nel repertorio nazionale di cui al comma 67;

f) previsione di procedure di convalida dell'apprendimento non formale e informale e di riconoscimento dei crediti da parte dei soggetti di cui alla lettera d) del presente comma, ispirate a principi di semplicità, trasparenza, rispondenza ai sistemi di garanzia della qualità e valorizzazione del patrimonio culturale e professionale accumulato nel tempo dalla persona;

g) effettuazione di riscontri e prove di cui alla lettera b) del presente comma sulla base di quadri di

riferimento e regole definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli e ai sistemi di referenziazione dell'Unione europea e in modo da assicurare, anche a garanzia dell'equità e del pari trattamento delle persone, la comparabilità delle competenze certificate sull'intero territorio nazionale.

59. Nell'esercizio della delega di cui al comma 58, con riferimento alle certificazioni di competenza, è considerato anche il ruolo svolto dagli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.

60. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 58, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

61. Dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 58 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di stabilire la quota dei costi a carico della persona che chiede la convalida dell'apprendimento non formale e informale e la relativa certificazione delle competenze.

62. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati a favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa, attivate attraverso la stipulazione di un contratto collettivo aziendale nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuazione degli obblighi di informazione, consultazione o negoziazione a carico dell'impresa nei confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dal contratto medesimo, nel rispetto dei livelli minimi fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della direttiva 2002/14/CE sull'informazione e consultazione dei lavoratori;
- b) previsione di procedure di verifica dell'applicazione e degli esiti di piani o decisioni concordate, anche attraverso l'istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle prerogative adeguate;
- c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati di competenze di controllo e partecipazione nella gestione di materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, l'organizzazione del lavoro, la formazione professionale, la promozione e l'attuazione di una situazione effettiva di pari opportunità, le forme di remunerazione collegate al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro famiglie, forme di welfare aziendale, ogni altra materia attinente alla responsabilità sociale dell'impresa;
- d) controllo sull'andamento o su determinate scelte di gestione aziendali, mediante partecipazione di rappresentanti eletti dai lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali in organi di sorveglianza;
- e) previsione della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili o al capitale dell'impresa e della partecipazione dei lavoratori all'attuazione e al risultato di piani industriali, con istituzione di forme di accesso dei rappresentanti sindacali alle informazioni sull'andamento dei piani medesimi;
- f) previsione che nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o di società europea, a norma del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che occupino complessivamente più di trecento lavoratori e nelle quali lo statuto preveda che l'amministrazione e il controllo sono esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in conformità agli articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies del codice civile, possa essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza come membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano gli

azionisti, compreso il diritto di voto;

g) previsione dell'accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti al possesso di azioni, quote del capitale dell'impresa, o diritti di opzione sulle stesse, direttamente o mediante la costituzione di fondazioni, di appositi enti in forma di società di investimento a capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, i quali abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle partecipazioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva nel governo dell'impresa.

63. Per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 62 si applicano le disposizioni di cui al comma 90 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto compatibili. Dai decreti legislativi di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 62 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto legislativo di cui alla lettera e) del comma 62 potrà essere adottato solo dopo che la legge di stabilità relativa all'esercizio in corso al momento della sua adozione avrà disposto le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal decreto legislativo stesso.

64. Il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze si fonda su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità.

65. La certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali è un atto pubblico finalizzato a garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea. La certificazione conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che documenta formalmente l'accertamento e la convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato o autorizzato. Le procedure di certificazione sono ispirate a criteri di semplificazione, tracciabilità e accessibilità della documentazione e dei servizi, soprattutto attraverso la dorsale informativa unica di cui al comma 51, nel rispetto delle norme di accesso agli atti amministrativi e di tutela della *privacy*.

66. Per competenza certificabile ai sensi del comma 64, si intende un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, acquisite nei contesti di cui ai commi da 51 a 54 e riconoscibili anche come crediti formativi, previa apposita procedura di validazione nel caso degli apprendimenti non formali e informali secondo quanto previsto dai commi da 58 a 61.

67. Tutti gli standard delle qualificazioni e competenze certificabili ai sensi del sistema pubblico di certificazione sono raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

68. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 58, sono definiti:

- a) gli *standard* di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, rispondenti ai principi di cui al comma 64, che contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo;
- b) i criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;
- c) le modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino.

69. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato complessivamente in 1.719 milioni di euro per l'anno 2013, 2.921 milioni di euro per l'anno 2014, 2.501 milioni di euro per l'anno 2015, 2.482 milioni di euro per l'anno 2016, 2.038 milioni di euro per l'anno 2017, 2.142 milioni di euro per l'anno 2018, 2.148 milioni di euro per l'anno 2019, 2.195 milioni di euro per

l'anno 2020 e 2.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 1.138 milioni di euro per l'anno 2013, 2.014 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.716 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate e dei risparmi di spesa derivanti dai commi da 72 a 79;

b) quanto a 581 milioni di euro per l'anno 2013, 907 milioni di euro per l'anno 2014, 785 milioni di euro per l'anno 2015, 766 milioni di euro per l'anno 2016, 322 milioni di euro per l'anno 2017, 426 milioni di euro per l'anno 2018, 432 milioni di euro per l'anno 2019, 479 milioni di euro per l'anno 2020 e 509 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione delle dotazioni finanziarie del Programma di spesa «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» nell'ambito della Missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

70. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 69, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione lineare, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza.

71. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

72. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per cento» e le parole: «nella suddetta misura del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27,5 per cento»;

b) alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 70 per cento».

73. Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 72.

74. All'articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2013.

75. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal

comma 48, dell'articolo 2, della presente legge, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2013, di due euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale disposto dal presente comma sono versate all'INPS con le stesse modalità previste dalla disposizione di cui al comma 48 dell'articolo 2, e in riferimento alle stesse si applicano le disposizioni di cui ai commi 49 e 50 del medesimo articolo 2.

76. Il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l'impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente, e' deducibile, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo del contraente medesimo per la parte che eccede 40 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2012.

77. L'INPS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.183, e dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni sono quantificate, rispettivamente, in 18 milioni di euro annui per l'INAIL e in 72 milioni di euro per l'INPS, sulla base di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato in applicazione del richiamato articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.183. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

78. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell'ambito della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 38, della legge 12 novembre 2011, n. 183, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a euro 10 milioni a decorrere dall'esercizio 2013, che sono conseguentemente versate entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

79. I Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degli adempimenti di cui ai commi 77 e 78, comprese le misure correttive previste dalle disposizioni vigenti ivi indicate, anche con riferimento alla effettiva riduzione delle spese di funzionamento degli enti interessati.

CORREZIONI APPORTATE DAL GOVERNO ALL'EMENDAMENTO
55.900

Al comma 41, lettera b), le parole: «non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «superiore almeno»;

Al comma 48, lettera b), inserire la seguente lettera:

«a) servizi per l'impiego e politiche attive;».

Allegato B

Testo integrale dell'intervento della senatrice Ghedini nella discussione generale del disegno di legge n. 3249

Onorevoli colleghi, la lunga discussione condotta sin qui mette in luce, in generale e nei particolari, molti aspetti di questa riforma, risorse e criticità, profili di adeguatezza e lacune: è stato un dibattito ampio, partecipato, che arricchisce il lavoro svolto in Commissione.

Sento il bisogno di riassumere alcuni elementi di fondo per confermare a me stessa, innanzitutto, le ragioni ed il senso di questo intervento così complesso.

Cosa stiamo facendo? Stiamo cambiando le regole che disciplinano i rapporti di lavoro: i rapporti tra i soggetti, singoli e collettivi, che animano la vita economica e sociale del nostro Paese; stiamo cambiando alcune regole della relazione fondamentale, insieme e a fianco delle relazioni affettive e familiari, della nostra società.

Lo stiamo facendo perché è necessario, perché la qualità del lavoro nel nostro Paese, soprattutto quella dei giovani, ha subito una progressiva e non più tollerabile degradazione; non tanto perché ce lo chiede l'Europa, ma perché in Europa vogliamo essere protagonisti con le carte in regola non solo per i conti, ma soprattutto per la piena cittadinanza del lavoro e con piena autorevolezza per poterlo rimettere al centro dell'agenda politica internazionale.

Lo stiamo facendo in un contesto economico e sociale noto (non richiamerò dati ed elementi che sono a conoscenza di tutti noi e che, soprattutto, sono esperienza quotidiana dei nostri concittadini).

La condizione finanziaria dello Stato e le condizioni di necessità di cittadini e lavoratori sono stati gli «Scilla e Cariddi» attraverso i quali abbiamo cercato di attraversare la «stretta» di un confronto che ha certamente posto di fronte visioni del mercato e della società diverse, ma che attraverso l'esercizio di una responsabilità condivisa, ha consentito al lavoro parlamentare di confrontarsi con un pregiudizio: l'inconciliabilità delle ragioni di parte.

La successione delle fasi della «proposta tecnica», del confronto con le rappresentanze sociali e della dialettica politica sta dimostrando che è ancora data alla politica – anche in questo tempo – la possibilità di realizzare cambiamenti e sintesi che hanno a che fare con l'interesse generale, superando la contrapposizione o la mera giustapposizione degli interessi di parte e cercando, in una visione inclusiva ed evolutiva, la composizione dei contrasti: in questo senso, oltre che nel merito delle singole soluzioni, il lavoro parlamentare ha migliorato il testo.

Stiamo creando premesse, alcune di queste sono buone, altre solo accettabili, per modificare le relazioni di lavoro in funzione della ripresa, per

prospettare, al mutare delle condizioni di contesto – che altri provvedimenti dovranno favorire – un modello diverso di rapporti e, anche attraverso esso, di sviluppo.

C'è un cambiamento di prospettiva nella riforma: le relazioni di produzione vengono lette in funzione della necessità di correggerne i vizi, le distorsioni, i parossismi, con la volontà di affrontare uno dei problemi più gravi dei nostri anni : la precarietà del lavoro e, con essa, la fragilità, fino all' inanizione, della condizione esistenziale e civile di milioni di giovani (categoria anagraficamente assai larga, ormai).

Si assume che l'autoregolamentazione di un sistema, in cui le forze non sono in equilibrio, non si ottiene con l'assottigliamento delle regole, ma mantenendo in equilibrio regolazione e pattuizione, anche e soprattutto nei momenti di maggiore conflitto.

Ne è un esempio – sul fronte dell'uscita dal lavoro – la procedura adottata in materia di licenziamento, in cui sono state mantenute – grazie all'accordo politico – norme irrinunciabili di deterrenza e sono stati, per contro, valorizzati meccanismi di composizione del conflitto mediati tra le parti. È questo il vero *trade off* della riforma, non già quello con un ulteriore aumento, da alcuni auspicato, della cosiddetta «flessibilità» in entrata.

In questo senso la riforma risponde ad uno spirito concertativo – al di là del significato che le pratiche e le «mode» politiche hanno attribuito a questo termine – perché assume nel suo modello di regolazione il confronto strutturato fra le parti come strumento di analisi e soluzione delle criticità, di definizione di nuove soluzioni e di percorsi evolutivi: la riforma è scandita da questa scelta che è il portato originale del lavoro della Commissione, che ha individuato, laddove richiamati, in maniera chiara prerogative e rapporti tra i diversi livelli della rappresentanza.

Questo segno è confermato dall'introduzione nella riforma di un altro frutto del lavoro parlamentare: la proposta elaborata dalla Commissione nei mesi precedenti in materia di partecipazione dei lavoratori e democrazia economica è un passaggio ulteriore nel segno di relazioni di produzione collaborative, in cui interessi oggettivamente diversi cercano un equilibrio attraverso il riconoscimento di diritti di informazione, consultazione e partecipazione a chi contribuisce pienamente col proprio lavoro a creare ricchezza e sviluppo.

C'è, complessivamente, un cambiamento di paradigma: il valore del lavoro, il valore sociale ed economico, diviene metro della qualità dello sviluppo. La scelta di andare verso l'allineamento progressivo dei costi delle diverse forme di rapporto contrattuale, aumentando il costo dei rapporti discontinui, forieri di disoccupazione, risponde sia all'affermazione del valore della continuità occupazionale, contro il disvalore della precarietà, sia alla logica del finanziamento per via assicurativa degli strumenti di tutela: uno strumento «giusto» nel senso di adeguato ed *equo*, per realizzare un mercato del lavoro inclusivo e per sostenere un profilo di sviluppo del Paese orientato alla qualità e alla legalità.

Il paradigma valore-costo regge a due condizioni: che l'incremento del costo non gravi sulla parte debole del rapporto, non sia cioè pagata dal prestatore; che il costo del lavoro sia complessivamente sostenibile per la produzione, cioè non crei ostacolo alla competitività.

Alla prima condizione abbiamo risposto con un'innovazione fondamentale per il nostro Paese: l'introduzione di un «salario di riferimento», in attuazione del diritto costituzionale espresso all'articolo 36 della Carta, stabilito in via negoziale per i rapporti parasubordinati e in qualche modo introdotto, seppure con meccanismo più rigido e in via indiretta, come discriminare per qualificare il lavoro autonomo vero dall'utilizzo surrettizio. Questa scelta risponde alla necessità di qualificare il lavoro, di trainare le retribuzioni dei parasubordinati, di scegliere per l'Italia l'abbandono di un modello competitivo basato sul *dumping* salariale e sulla limitazione delle protezioni.

Alla seconda condizione si potrà dare una risposta efficace, intervenendo a ridurre il costo del lavoro per via fiscale, legando i comportamenti delle imprese orientati a produrre lavoro stabile alle premialità fiscali (credito d'imposta); ciò sarà possibile alla sola condizione che si affermi nel nostro Paese l'idea che progressività e fedeltà fiscale e diritto di cittadinanza sono condizioni correlative e reciproche, che evasione ed elusione sono una violazione grave del patto sociale ed un ostacolo insormontabile al reperimento di risorse necessarie a finanziare lo sviluppo.

La questione dell'incremento dell'onere contributivo ha sollevato critiche nell'ambito del lavoro autonomo: si mette in evidenza l'eccessiva penalizzazione gravata sulle cosiddette partite IVA per questa via. La riforma opererà in quest'ambito, però, una semplificazione del quadro: gli indici di presunzione di subordinazione dovrebbero consentire la trasformazione dei rapporti in coerenza con la loro natura reale. Rimanendo in conseguenza sul mercato solo i lavoratori genuinamente autonomi, occorrerà valutare per essi la sostenibilità del carico contributivo, sia in termini di onerosità assoluta, sia in termini di prestazioni sociali. Sono legittime, in tal senso, le preoccupazioni di chi vuole mantenere un percorso di autonomia professionale vera. Nelle valutazioni che occorrerà fare, atteso il monitoraggio degli effetti della riforma, entrano fra l'altro in gioco due questioni: quella previdenziale, in ordine alla quale, in vigenza del metodo di calcolo contributivo, un adeguamento delle aliquote appare necessario per garantire in prospettiva trattamenti previdenziali adeguati e quella del *welfare* di supporto alle diverse fasi della vita, sia in rapporto ai cali di attività che alle tutele per la malattia e la maternità, che viceversa necessitano di interventi di estensione significativi ed adeguati alle specifiche necessità del lavoro autonomo: è un problema aperto, uno dei molti che richiede dotazione di risorse abbondanti e scelte di fondo relativamente all'ampiezza dei diritti di cittadinanza.

Su questo versante rimane fermo l'impegno del Partito Democratico alla realizzazione di interventi maggiormente inclusivi e soggettivamente sostenibili, sia per il lavoro parasubordinato che per il lavoro autonomo.

Rispetto al primo occorre dare certezza alla scansione temporale per passare dal riconoscimento di un'indennità per la perdita di committenza *una tantum*, che seppure rafforzata in termini di accessibilità ed entità appare insufficiente, alla piena inclusione nella mini-ASPI; sulla seconda dovranno essere studiati meccanismi di funzionamento ed erogazione adeguati alla natura peculiare della prestazione autonoma o, alternativa politicamente suggestiva, ma di delicata attuazione nell'equilibrio tra tutele di cittadinanza e rischi assistenzialistici, la scelta di universalizzazione di tutele minime slegate dall'identità lavorativa (*basic income*). Abbiamo di fronte una progressione temporale nell'arco della quale dovranno essere trovate le risorse per ottemperare a questo impegno.

Nello stesso arco temporale esploreremo la tenuta della riforma delle protezioni per la perdita di lavoro: l'introduzione dell'ASPI per tutti i settori produttivi sana disallineamenti ingiustificabili ed insostenibili, come la crisi ha dimostrato, seppur solo nell'ambito del lavoro subordinato. Il lavoro svolto in Commissione ha consentito di prevedere gradualità rinforzata per i settori più deboli e di valorizzare gli strumenti della partecipazione negoziata e della bilateralità, qualificandoli, dove già operano in sussidiarietà, rafforzando il profilo di certezza delle prestazioni. Rimangono problematiche aperte soprattutto nel settore agricolo, con particolari profili di delicatezza in rapporto al raggiungimento dei minimi contributivi utili al conseguimento dei trattamenti pensionistici: anche su questo fronte il nostro impegno sarà indefettibile, al fine di evitare nuove gravi criticità quali quelle generate con l'attuazione *ex abrupto* della riforma previdenziale.

Nell'introduzione dell'ASPI c'è, infine, una scommessa tutta da giocare: la realizzazione di un sistema efficiente ed efficace per le politiche attive e di incrocio domanda-offerta; qui un solo auspicio: che l'esercizio degli autonomi poteri decentrati sia stimolo e non freno alla realizzazione della riforma e che, per parte del Governo, sia posta la massima attenzione alla definizione ed attuazione dei LEP su tutto il territorio nazionale: un'Italia a due velocità nella realizzazione di un profilo più dinamico ed inclusivo del mercato del lavoro è un'Italia che perde la sfida della competitività, oltre che se stessa.

Da ultimo, ancora una volta da ultimo, il tema delle politiche in favore della piena occupazione delle donne, del superamento della discriminazione di genere iscritta nei numeri e nelle pratiche che descrivono il mercato del lavoro e le relazioni sociali nel nostro Paese. Su questo versante la riforma è debole, debolissima. Ho oscillato fino all'ultimo e ancora adesso tra il «meglio nulla che piuttosto» e mi risolvo con qualche dubbio ad assumere infine il consolidato atteggiamento riformista (ed emiliano) del «meglio piuttosto che nulla». Apprezzo l'impegno della Ministro e del Governo ad intervenire con indispensabili norme di contrasto alla pratica delle dimissioni in bianco, non limitata ad un genere, ma che sul genere femminile produce il massimo effetto discriminatorio: la norma non è come l'avremmo voluta, più chiara e netta, ma anche attraverso semplificazioni e puntualizzazioni introdotti in sede parlamentare

sarà possibile sperimentarne la praticabilità e l'efficacia, sottoponendola a revisione laddove necessario. Apprezzo, infine ed in fondo, l'apertura al tema della condivisione dei doveri di genitorialità e dei carichi di cura espressa con l'introduzione del congedo di paternità: è culturalmente un cambiamento importante, lo testimonia il fatto che si è registrata sul punto un indebolimento della condivisione fra le forze che sostengono il Governo. La dismetria tra (l'entità del problema) il valore dell'obiettivo e l'esiguità della misura produce, però, un effetto di svalorizzazione, di residualità tanto più macroscopico in quanto attiene ad una questione affrontata da sempre più con sarcasmo che con ponderazione. Occorre anche qui un cambio strutturale di paradigma – su cui chiediamo l'impegno di tutto il Governo – in attivazione della delega sulle politiche occupazionali occorrono programmi chiari che incardinino in un agenda certa l'investimento sulla piena occupazione, sulla parità retributiva, sulla condivisione tra uomini e donne degli impegni di cura, al pari degli investimenti sulle infrastrutture materiali, un investimento sulla struttura sociale del nostro Paese capace, più di altri, di produrre sviluppo, un investimento perché l'Italia sia pienamente Europa.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amato, Bassoli, Battaglia, Berselli, Centaro, Chiti, Ciampi, Cicolani, Colombo, Compagna, Cutrufo, Dell'Utri, Donaggio, Fasano, Gamba, Leoni, Longo, Oliva, Paravia, Pera, Pisanu, Ramponi, Sangalli e Scarpa Bonazza Buora.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Serra, per attività di rappresentanza del Senato; D'Alì, per attività della 13^a Commissione permanente; Boldi, Marcenaro e Santini, per attività del Consiglio d'Europa.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 28 maggio 2012, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto in data 18 maggio 2012, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti del senatore Roberto Calderoli, nella sua qualità di Ministro per la semplificazione normativa *pro tempore*, per difetto della condizione di procedibilità.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Rosato Ettore, Di Biagio Aldo, Antonione Roberto, Compagnon Angelo, Maran Alessandro, Strizzolo Ivano Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008 (3324)

(presentato in data 30/5/2012)

C.3744 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.5057);

Onn. Schirru Amalia, Melis Guido, Boccuzzi Antonio, Bossa Luisa, Burton Giovanni Mario Salvino, Cavallaro Mario, Codurelli Lucia, Concia Anna Paola, Fadda Paolo, Laganà Fortugno Maria Grazia, Laratta Francesco, Miglioli Ivano, Motta Carmen, Oliverio Nicodemo Nazzareno, Pedoto Luciana, Pes Caterina, Rigoni Andrea, Ruggia Antonio, Sbroliani Daniela, Siragusa Alessandra, Tidei Pietro, Zampa Sandra, De Biasi Emilia Grazia, Farina Gianni, Samperi Maria

Modifica dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di nuovi parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3325) (presentato in data 30/5/2012)

C.3160 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.4084, C.4113).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Dep. Iannaccone Arturo ed altri

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali (3321)

previ pareri delle Commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

C.4826 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.4953, C.4954, C.4985, C.5032, C.5063, C.5098, C.5114, C.5123, C.5127, C.5134, C.5136, C.5138, C.5142, C.5144, C.5147, C.5176, C.5198);

(assegnato in data 29/05/2012).

Governo, trasmissione di documenti

Il Vice Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 24 maggio 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190, la relazione sull'attuazione degli interventi volti a garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, aggiornata al 31 dicembre 2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a e alla 6^a Commissione permanente (*Doc. CCXXXI, n. 9*).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 25 maggio 2012, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti (INARCASSA), per l'esercizio 2010. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 11^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 424*);

della Società per la gestione degli impianti idrici (SOGESID SpA), per gli esercizi 2009 e 2010. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 13^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 425*).

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Alberti Casellati ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02848 della senatrice Vicari ed altri.

La senatrice Poli Bortone ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07527 dei senatori Peterlini ed altri.

I senatori Astore e Baio hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07548 della senatrice Armato ed altri.

I senatori Bevilacqua, Gentile, Caligiuri, Speciali e Valentino hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07558 della senatrice Bianchi.

Mozioni

VITA, ICHINO, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CERUTI, CHIURAZZI, DELLA SETA, DE LUCA Vincenzo, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, GALPERTI, GARAVAGLIA Mariapia, GRANAIOLA, MAGISTRELLI, MARITATI, MICHELONI, MONGIELLO, NEROZZI, PARDI, PERDUCA, PORETTI, VIMERCATI. – Il Senato,

premesso che:

il diritto di accesso alle informazioni della pubblica amministrazione è tutelato dall'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, come di recente ha chiarito il Comitato per i diritti umani dell'ONU (UN Human Rights Committee, «General comment No. 34. Article 19: Freedoms of opinion and expression», 21 July 2011);

i relatori speciali sul diritto all'informazione di ONU, OCSE e OSA hanno definito il diritto di accesso alle informazioni della pubblica amministrazione «un diritto umano fondamentale» («Joint Declaration» by the UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, the OSCE Representative on Freedom of the Media and the OAS Special Rapporteur on Freedom of Expression, 2004);

in 80 Paesi, nei 5 continenti (tra cui, oltre a Canada, Usa, Regno Unito, Germania e Svezia, vi sono anche Messico, Brasile, Sud Africa, Nigeria, India, Giappone, Giordania e molti altri) il diritto di accesso alle informazioni della pubblica amministrazione permette alla comunità di controllare e far funzionare meglio le proprie istituzioni;

la trasparenza di quanto sta alla base delle decisioni pubbliche, a tutti i livelli, è un formidabile strumento di «buon governo» che i cittadini attivano;

l'attuale normativa italiana enuncia, sì, il principio della trasparenza totale nelle amministrazioni (art. 4, comma 2, lettera *h*), legge 4 marzo 2009, n. 15), ma non sanziona in alcun modo i comportamenti degli amministratori pubblici incompatibili con tale principio;

il Consiglio d'Europa ha raccomandato ai Paesi membri di adottare norme sull'accesso ai documenti basate sul principio che «chi fa domanda per accedere a un documento ufficiale non deve essere obbligato a indicare il motivo per la richiesta di accesso» (raccomandazione Rec(2002)2);

il Consiglio d'Europa ha aperto alla firma degli Stati membri una convenzione sul diritto d'accesso ai documenti della pubblica amministrazione, nella quale si indicano i principi su cui si devono basare le leggi nazionali in materia, come quello che le richieste di accesso non devono essere motivate e che le limitazioni devono essere indicate dalla legge, proporzionate agli interessi da proteggere e necessarie in una società democratica;

i principi indicati dal Consiglio d'Europa sono già stati fatti propri dalla maggior parte dei Paesi che si sono dotati di normative sul diritto all'informazione detenuta dalla pubblica amministrazione;

il 14 maggio 2012 un gruppo di singoli cittadini, associazioni della società civile attive nella rete e nella carta stampata, giornalisti, professori ed esperti della pubblica amministrazione si è riunito presso la sede della Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) e ha rivendicato il diritto incondizionato di accesso alle informazioni della pubblica amministrazione quale strumento per la trasparenza delle Istituzioni, la partecipazione dei cittadini alla vita democratica e il miglioramento dei rapporti tra cittadini e amministrazione pubblica;

l'obiettivo comune è quello di ottenere, anche in Italia, un Freedom of Information Act, una legge che permetta a chiunque, senza discriminazioni di alcun tipo, di far funzionare meglio le proprie istituzioni controllandone direttamente l'operato – diritto, questo, oggi di fatto negato dal sistema pubblico italiano;

l'iniziativa per l'introduzione di un Freedom of Information Act nasce con un sito *web* (www.foia.it) dedicato, nel quale sono illustrati

gli obiettivi e sono evidenziati 10 motivi che spiegano il perché di questa urgenza;

tramite il sito i promotori intendono informare i cittadini del loro diritto a conoscere e dei modi per esercitarlo, per quanto possibile, sin da subito: nei Comuni, nelle Regioni, negli enti pubblici dove buoni amministratori vogliono lavorare «in modo trasparente»;

considerato che la cabina di regia per l'Agenda digitale italiana (ADI) è stata istituita il 1º marzo 2012 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, per coordinare, ai sensi dell'art. 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, gli interventi pubblici volti alle medesime finalità da parte di Regioni, Province autonome ed enti locali,

impegna il Governo:

1) ad inserire un'apposita norma per la trasparenza e gli *open data* all'interno dei provvedimenti che verranno proposti dalla cabina di regia dell'Agenda digitale italiana;

2) a mettere in primo piano nell'Agenda digitale una revisione e/o integrazione della legge n. 241 del 1990 e della legge n. 15 del 2009, al fine di adeguarle a quanto raccomandato dal Consiglio d'Europa e allinearle alle esperienze più avanzate di *full disclosure* nelle amministrazioni disponibili nel panorama internazionale;

3) ad aderire alla Convenzione del Consiglio d'Europa sull'accesso ai documenti ufficiali sottoscritta a Tromsø, l'8 giugno 2009.

(1-00644)

Interpellanze

LANNUTTI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che, per quanto risulta all'interpellante:

le privatizzazioni e le vere e proprie svendite di importanti pezzi dello Stato, effettuate negli anni scorsi, invece di liberalizzare il mercato ed attivare politiche economiche virtuose con un abbattimento di prezzi e tariffe ed un miglioramento della qualità dei servizi offerti ai consumatori, in molti settori strategici (forse ad esclusione del settore delle telecomunicazioni dove si è dispiegata una fortissima concorrenza con la nascita di altri soggetti del mercato oltre all'ex monopolista pubblico) hanno avuto l'effetto di peggiorare la qualità dei servizi, aumentare prezzi e tariffe, costituire oligopoli che, al riparo di autorità distratte, specie nel settore bancario, assicurativo e petrolifero, hanno danneggiato il mercato e depredatai milioni di famiglie ed utenti di tali servizi;

la separazione di Snam Rete Gas dall'Eni, che passerà sotto il controllo della Cassa depositi e prestiti, azionista di controllo tramite un pacchetto azionario appena al di sotto del 30 per cento, ha suscitato forti cri-

tiche dal «Financial Times» che ha parlato di nazionalizzazione della stessa Snam Rete Gas;

in sostanza, sulla base di quanto prevede il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'ipotesi di creare una cosiddetta «super Terna», ossia una grande società energetica italiana, attraverso il controllo di questa della rete Snam, è stata criticata dall'amministratore delegato della Cassa depositi, Gorno Tempini, eletto nella carica in rappresentanza delle fondazioni bancarie, con il 35 per cento dell'azionariato come *longa manus* dei presidenti Guzzetti e Bazoli, secondo il quale il legislatore avrebbe preferito la scelta di affidare Snam direttamente alla Cassa, pur essendo quest'ultima azionista di controllo anche di Terna, con il 29,85 per cento;

secondo Gorno Tempini, Terna dovrebbe concentrarsi sul suo *core business*, avendo già adottato un piano di investimenti triennali per complessivi 6 miliardi. Non sarebbe, quindi, il controllore più adatto a guidare Snam, la quale dovrebbe effettuare almeno 7 miliardi di investimenti. Al contrario, la Cassa depositi e prestiti ha 3 miliardi di *free capital*, pertanto, sembra un azionista ideale e in grado di attirare altri investitori;

il decreto prevede un tetto massimo del 5 per cento nell'azionariato della Snam, con la sola eccezione della Cassa depositi e prestiti. Questo comporterebbe una discesa di Eni al 5 per cento e probabilmente non si concretizzeranno quelle voci per cui un fondo del Qatar sarebbe interessato ad investirvi, a meno che non si accontenti di una quota di minoranza al massimo del 5 per cento, appunto;

ma anche la quota complessiva nelle mani dello Stato è destinata a scendere. Oggi, infatti, tra Cassa depositi e prestiti e Ministero dell'economia e delle finanze, lo Stato controlla il 33 per cento di Snam, mentre la quota scenderà al 30 per cento. L'operazione, tuttavia, non comporterà un esborso in contante da parte della Cassa depositi e prestiti, ma sarà attuata con scambi azionari e cessioni di *asset*, come quello di Tag all'Eni, ossia il gasdotto internazionale. Eni, in cambio, dovrebbe annullare il 9 per cento delle sue azioni;

nei giorni scorsi Snam rete gas ha acquisito, insieme a Fluxys, il 15,1 per cento di Interconnector, un gasdotto che collega il Regno Unito al Belgio, da E.On, al prezzo di 127 milioni. Tale quota si aggiunge a un altro pacchetto del 16,41 per cento acquisito sempre a marzo da Eni, mentre Fluxys detiene un altro pacchetto autonomo del 15 per cento (Snam rete gas e Fluxys acquisiscono la quota di E.On in Interconnector). Sebbene l'operazione sia considerata di scarsa rilevanza finanziaria, essa sarebbe la conferma che la rete conta di divenire un *hub* di riferimento nel corridoio nord-sud e al contempo svilupparsi nel sud Europa;

considerato che:

in riferimento a quanto si legge sulla stampa nazionale alle possibili decisioni che il Cassa depositi e prestiti di Metroweb potrebbe assumere un aumento di capitale, forse di 4,5 miliardi di euro, per avviare la realizzazione di una rete in fibra ottica nelle prime 30 città italiane, l'associazione piccoli azionisti Telecom Italia Asati, presieduta da Franco

Lombardi, fa presente quanto segue, tramite una lettera aperta diffusa sul *web*;

si legge: «Secondo informazioni a noi note TI da oltre tre mesi ha presentato formalmente ai vertici Esecutivi di CDP e Metroweb un progetto complesso e articolato basato su un accordo di collaborazione per lo sviluppo della nuova rete mettendo a disposizione tutte le sue capacità tecniche, gestionali e finanziarie ben superiori a quelle di F2i/reti che ci risulterebbe essere una azienda di 30 persone, proposta che prevedeva la costituzione di una società delle reti. Dopo un assurdo silenzio di questo lungo periodo, Metroweb controllata dal fondo F2i, e sostenuta da CDP e da Banca Intesa (già azionista di Telco), con azionista Fastweb, oggi lancerebbe un progetto nelle stesse 30 città (di cui già TI a feb. 2012 ne aveva dato notizia nell'audizione alla Camera) definite zone nere (a elevato Pil) e quindi dove secondo la normativa Europea si prevede la concorrenza tra i vari operatori, favorendo con questa eventuale decisione il fatto che gli olo non farebbero più la rete perché la prenderebbero da Metroweb (sostenuta da CDP e quindi da finanziamenti dello Stato), contravvenendo così alle regole della concorrenza nelle zone più ricche tra soggetti che dovrebbero essere privati. Di fronte a questo scenario e alle condizioni economiche del paese, se andasse avanti questo progetto l'attuale Governo favorirebbe la realizzazione di un divario della larga banda, perché nelle zone a pil basso nessuno investirebbe più creando due o tre Italia a velocità differenti e zone che rimarrebbero sempre più depresse. Ciò premesso Asati raccomanda agli organi del Governo competenti di vigilare affinché non si realizzi questo scempio e chiede che lo stesso CdA di TI del 28 maggio decida immediatamente di avviare tutte le procedure utili alla realizzazione di una società della rete (che Asati sta proponendo già da tre anni, del resto Open Access è già una realtà operativa quasi autonoma nell'Azienda) a cui possano confluire tutti quei soggetti interessati ad investire, quali la CDP, i fondi pensione, anche dei dipendenti, degli olo [other licensed operator] e interessati, ed altri a condizione di una remunerazione adeguata del capitale con regole della nuova AGCOM che siano rivolte da un lato a favorire gli investimenti e dall'altra ad assicurare una parità di accesso alla rete favorendo così un progetto importante ed unico per il paese che possa contribuire ad un aumento almeno di 1.5% del Pil, ottimizzando così le scarse risorse economiche disponibili. La sfida sulle reti tra TI e Metroweb tenendo presente l'enorme necessità finanziaria per coprire l'intero Paese (oltre 12 Md.i di euro), se si vuole dare parità e dignità a tutti i cittadini, e tenendo conto dei lunghi ritorni economici di questi investimenti oltre i 10-15 anni, sarebbe un disastro per la Nazione con squilibri anche economici sul territorio»,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione del Governo in merito al ruolo della Cassa depositi e prestiti, che malgrado sia in mano pubblica con una maggioranza azionaria del 65 per cento da parte dello Stato, perché controllata dal Ministero dell'economia, assume decisioni che a giudizio dell'interpel-

lante sembrano favorire indubbiamente banche e fondazioni bancarie, con l'uso disinvolto del piccolo risparmio postale indirizzato per operazioni di dubbia provenienza;

se in questo modo non vi sia il rischio di ri-pubblicizzare alcuni servizi di pubblico interesse, nella gestione delle reti gasifere, con l'operazione Snam rete gas che finisce sotto il controllo della Cassa depositi e prestiti, dissimulando in tal modo una finta liberalizzazione, che finisce per favorire le solite cricche di potere economico finanziario che governano il Paese negli ultimi 30 anni, senza soluzione di continuità;

quale sia la posizione del Governo rispetto alle infrastrutture delle reti telefoniche di proprietà di Telecom Italia, quali siano le strategie rispetto alla società della rete, e se Metroweb controllata dal fondo F2i, sostenuta da CDP e da Banca Intesa, con azionista Fastweb, che lancerebbe un progetto nelle stesse 30 città ad elevato Pil, non arrechi danno ad altre zone del Paese prive di tali infrastrutture;

se il Governo abbia l'intenzione di discriminare milioni di cittadini esclusi dalla banda larga con gli investimenti pubblici promessi disattesi, dato che i fortissimi investimenti necessari, pari a circa 12 miliardi di euro stimati per offrire copertura all'intero Paese, dovrebbero essere garantiti anche dai soggetti pubblici, tenendo conto dei lunghi ritorni economici di tali finanziamenti oltre i 10-15 anni, cosa che arrecherebbe danno all'Italia accentuando i gravi squilibri economici già presenti sul territorio;

se il Governo, invece di garantire parità di accesso alla rete con la costituzione di un progetto importante ed unico per il Paese che possa contribuire ad un aumento il Pil dell'1,5 per cento, ottimizzando così le scarse risorse economiche disponibili, non tenda a parteggiare, nella sfida sulle reti tra Telecom Italia e Metroweb, per uno dei soggetti che utilizza il risparmio raccolto nei paesini più sperduti tramite Poste Italiane, non per lo sviluppo tecnologico per avvantaggiare tutti i consumatori anche residenti in zone geografiche meno appetibili, ma utilizzando i finanziamenti pubblici della Cassa depositi e prestiti, sia violando le regole della concorrenza che favorendo soggetti privati;

se, a fronte della gravissima crisi sistemica prodotta dalle banche, che seppur beneficate da 1.000 miliardi di prestiti triennali della Banca centrale europea al tasso dell'1 per cento continuano a non assicurare liquidità all'economia, specie quelle italiane, le più care d'Europa con tassi più elevati sui mutui prima casa dell'1,20 per cento e costi di gestione dei conti correnti di 295,76 euro rispetto alla media europea di 114, e che si sono aggiudicate 270,8 miliardi, il Governo non abbia il dovere di far rientrare nell'ambito del controllo pubblico almeno una banca, essendo insostenibile per i cittadini, i consumatori e le famiglie che le scelte dei banchieri possano essere addossate alla fiscalità generale.

(2-00472)

Interrogazioni

BIANCO, FINOCCHIARO, VIZZINI. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

Nokia Siemens Networks (NSN), società nata nel mese di aprile 2007 dalla fusione tra Nokia e Siemens e presente in 150 Paesi, è tra i principali fornitori al mondo di servizi e soluzioni per le telecomunicazioni su reti fisse, mobili e convergenti;

alla fine del 2009 in Italia contava oltre 3.000 dipendenti;

il 4 maggio 2012 i vertici della suddetta società, dopo aver annunciato nel novembre 2011 circa 17.000 esuberi a livello mondiale, hanno reso noto quanto previsto dal nuovo piano industriale relativamente al nostro Paese, ovvero il licenziamento di 580 dipendenti sugli attuali 1.100 e hanno preannunciato l'avvio di un processo di pianificazione che potrà avere impatti ulteriori sull'esistenza delle singole sedi;

allo scopo di ridurre i costi di *real-estate*, il 6 febbraio 2012 era stata già annunciata la chiusura della sede di Palermo e il conseguente trasferimento presso lo sede di Catania dei quattro dipendenti ivi impiegati;

purtroppo i preoccupanti tagli avviati da NSN non sono un fatto isolato; rientrano, infatti, in una crisi generalizzata che ha investito l'intero settore delle telecomunicazioni (tlc) italiane coinvolgendo anche altre importanti realtà aziendali presenti nel Paese quali Alcatel-Lucent, Italtel, Sirti, Jabil e Linkra, con pesanti ricadute sul piano occupazionale, economico e sociale;

si stima che la difficile situazione finanziaria in cui versano le società del settore tlc potrebbe produrre 2.500 esuberi tra operai, tecnici e ingegneri e mettere a rischio la stessa sopravvivenza dei centri presenti nel Sud Italia e, in particolare, di quello di Catania da sempre considerato centro di eccellenza nella creazione di soluzioni innovative per i servizi a valore aggiunto per gli operatori di telefonia fissa e mobile italiana e di tutto il Sud Europa;

il centro NSN di Catania ha più volte partecipato, insieme all'Università di Catania, a piccole e medie imprese e ad altri centri di ricerca italiani ed europei, a progetti europei e ha recentemente ottenuto l'approvazione per un programma operativo nazionale (PON) relativo alla costituzione di un laboratorio interregionale per la creazione di servizi;

considerato che:

l'eventuale cancellazione di tale centro costituirebbe un grave passo indietro per tutto il Meridione, in quanto, oltre ad impattare negativamente ed in modo preoccupante sulla già fragile e sofferente economia del Sud Italia, cancellerebbe una realtà importante per il territorio capace di contribuire efficacemente all'innovazione, allo sviluppo di competenze e alla creazione di un qualificato indotto nelle realtà locali;

il Governo in carica ha mobilitato 2,3 miliardi di euro di fondi per il Sud di cui 900 milioni di euro per la competitività e l'innovazione delle

imprese incentivando il comparto e stimolando il *business* interno al territorio;

considerato inoltre che;

il settore delle tlc produce direttamente il 5 per cento del prodotto interno lordo dell'Unione europea e ha un valore di mercato di 660 miliardi di euro l'anno;

l'Italia si è impegnata a rispettare gli obiettivi dell'Agenda Digitale EU2020, tra cui figurano la copertura entro tale data del 100 per cento della popolazione europea con connessioni dotate di capacità pari ad almeno 30 megabit al secondo e del 50 per cento delle famiglie con servizi che garantiscano una capacità di oltre 100 megabit al secondo;

il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha istituito la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, cui è stato affidato il compito di accelerare il percorso di realizzazione della medesima agenda in raccordo con le strategie europee, predisponendo una serie di interventi normativi mirati;

tra i sei assi su cui si articola l'Agenda digitale italiana, sviluppati attraverso altrettanti gruppi di lavoro suddivisi in base ai principali obiettivi della strategia, il gruppo di lavoro «Ricerca e investimenti», finalizzato a promuovere l'innovazione tecnologica e gli investimenti nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, è stato assegnato ai Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico;

gli ambiti della ricerca tecnologica e degli investimenti in infrastrutture di comunicazione elettronica appaiono particolarmente rilevanti sia per la diffusione capillare delle reti e delle tecnologie dell'informazione sia per il mantenimento e la crescita di aree industriali fondamentali per l'economia lombarda e conseguentemente italiana,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga che il dimezzamento da parte di NSN dei propri addetti nel settore dei servizi e delle tecnologie di tlc in Italia e, in particolare, la chiusura di realtà quale quella catanese, una delle ultime sedi di servizi per tlc nel Mezzogiorno, nonché la drastica riduzione del personale del gruppo siano compatibili con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, dell'Agenda digitale italiana, con l'istituzione della cabina di regia e con il recente stanziamento di fondi per l'innovazione;

se non ritenga necessario affrontare con la massima urgenza la situazione di NSN, di concerto con l'azienda e con la Regione Sicilia, valutandone il piano industriale e verificando l'esistenza di condizioni per evitare il licenziamento di 580 lavoratori in tutta Italia;

se non ritenga fondamentale, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e con i compiti assegnati ai Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico, sostenere le aziende di *information&communication technology* presenti sul territorio e i lavoratori in esse impiegati, al fine di sviluppare la ricerca e incentivare gli investimenti nelle nuove reti e tecnologie della comunicazione;

se a tal fine non ritenga necessario convocare con estrema urgenza il tavolo di settore delle tlc, al fine di affrontare la situazione di NSN e delle altre aziende del settore gravemente colpite dalla crisi quali Alcatel-Lucent, Italtel, Jabil, Sirti e Linkra.

(3-02887)

BERSELLI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

in data 30 maggio 2012 sul settimanale «La Voce di Parma» n. 23/2012 viene pubblicata con ampio risalto la notizia secondo cui il Procuratore della Repubblica di Parma dottor Gerardo Laguardia, anteriormente al *crac* Parmalat e all'arresto di Calisto Tanzi (all'epoca *patron* del Parma Calcio) «ha effettuato più viaggi gratuiti all-inclusive al seguito del Parma Calcio nelle trasferte di coppa»;

in particolare, il settimanale locale si limita a riprendere la notizia (già oggetto di un suo precedente *scoop*), in quanto in data 27 maggio 2012 il quotidiano nazionale «La Stampa» di Torino – nel raccontare della vita in carcere dell'*ex patron* di Parmalat, Calisto Tanzi, attraverso la voce del compagno di cella – riferisce nell'intervista che Tanzi ha confermato che il Procuratore Laguardia ha effettuato viaggi al seguito del Parma Calcio: «Sull'aereo della squadra ho portato anche il procuratore che mi ha fatto rinchiodare qui dentro»;

nel citato articolo pubblicato su «La Stampa» si legge: «Vero. Il procuratore capo di Parma, Gerardo Laguardia, conferma: "Sì, sono andato con molti altri per vedere una finale di Coppa. Ma non ho mai cenato con Calisto Tanzi"»;

inspiegabilmente, fra i filoni di indagine inerenti al *crac* Parmalat, quello relativo al Parma Calcio ha visto la notifica degli avvisi di chiusura delle indagini agli indagati solo ad inizio 2012 (a quasi dieci anni dal *default*, mentre il processo per bancarotta è già stato giudicato anche in appello) quando lo stesso Laguardia aveva assicurato alla Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) che lo interrogava sul punto, che «entro il 2007 avrebbe concluso le indagini» («La Voce di Parma»);

considerato che a giudizio dell'interrogante non è chiaro per quale ragione il Procuratore Laguardia abbia usufruito di viaggi gratuiti in occasione delle partite di Coppa europee all'epoca d'oro di Calisto Tanzi, né se tale condotta integri una fattispecie di reato del pubblico ufficiale e/o una responsabilità disciplinare tenuto conto della mancata astensione dello stesso dalla trattazione delle indagini sul *crac* Parmalat ed, in specie, della posizione dell'imputato Calisto Tanzi, quanto meno per gravi ragioni di opportunità,

si chiede di sapere quale sia il complessivo giudizio del Ministro in indirizzo su quanto sopra e se non ritenga opportuno, come già ripetutamente chiesto in occasione di precedenti interrogazioni, disporre con urgenza una indagine ispettiva sulla Procura della Repubblica di Parma, al fine di valutare l'opportunità di chiedere al CSM l'apertura di un procedimento disciplinare per l'accertamento di eventuali responsabilità in capo

al Procuratore della Repubblica di Parma Gerardo Laguardia, verificando altresì la compatibilità ambientale della sua permanenza nell'ufficio della Procura di Parma.

(3-02888)

**Interrogazioni orali con carattere d'urgenza
ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento**

GHIGO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

l'interrogante è venuto a conoscenza che è pendente un procedimento penale rubricato al n. 124 del 2011 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mondovì a carico di Marco Silvestro e di Luigina Staunovo relativo a presunte falsificazioni finalizzate alla presentazione dei candidati della lista «Pensionati ed invalidi di Bresso» per le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte del 28-29 marzo 2010;

il fascicolo *de quo* sarebbe stato trasmesso per competenza alla Procura di Torino in data 4 novembre 2011 e sarebbe pendente presso tale Procura,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti, data la sostanziale identità degli interessi pubblici e giuridici da tutelare, che le indagini e l'eventuale successivo *iter* giudiziario abbiano la stessa celerità con la quale la Procura della Repubblica di Torino ha proceduto alle indagini sul caso del Consigliere regionale Michele Giovine per il quale, sempre in relazione a fatti connessi alle elezioni del 28-29 marzo 2010, si è già giunti alla pronuncia di secondo grado.

(3-02886)

BERSELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

il Consiglio dei ministri riunitosi oggi ha approvato una serie di provvedimenti tra cui un decreto-legge con una serie di misure a sostegno delle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;

la delocalizzazione delle imprese terremotate in altri territori contenuta nel suddetto decreto-legge appare come una vera follia. Rinunciare alla ricostruzione, infatti, equivale ad ammazzare l'economia della zona. Le imprese ed i lavoratori vogliono al più presto riprendere l'attività ove si trovavano prima del sisma trattandosi di un terremoto e non dello scoppio di una centrale nucleare;

non si precisa altresì a quando verrebbero prorogati pagamenti, adempimenti, termini e sfratti;

l'aumento di due centesimi dell'accisa sui carburanti per autotrasporto è inaccettabile. Il prezzo dei carburanti negli ultimi 12 mesi è aumentato del 20 per cento. Questo ulteriore rincaro si ripercuoterebbe sui prezzi al consumo, con ulteriore contrazione della domanda e conseguente spinta recessiva;

l'eventuale utilizzo di fondi resi disponibili dalla *spending review* avrebbe effetti mortali per l'economia, comportando l'aumento dell'Iva;

non si fa alcun riferimento ai costi necessari per la ricostruzione e quindi anche la relativa copertura appare imprecisata,

si chiede di sapere:

quale sia la visione strategica del Governo, poiché è opinione dell'interrogante che si navighi davvero al buio;

quali iniziative il Governo intenda adottare, scongiurando quanto è purtroppo accaduto in precedenti occasioni, per fissare tempi certi e impegnativi per la completa ricostruzione, superando di spinta qualsiasi intralcio di carattere burocratico e per assicurare massima trasparenza nella gestione degli aiuti affinché tutti, davvero tutti, giungano a destinazione, senza nefaste intermediazioni o pratiche corruttive. Gli emiliani sono gente seria e laboriosa che non si abbandonano mai a sterili piagnistei, ma pretendono di riprendere le loro attività lavorative ed economiche nel tempo più breve possibile. Hanno sempre assicurato un concreto contributo in termini di Pil. Si attendono ora che lo Stato faccia subito e bene la sua parte.

(3-02889)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FLERES. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* – Premesso che:

nel mese di febbraio 2012 molte famiglie italiane hanno ricevuto un questionario, inviato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in collaborazione con il Ministero della salute, per l'acquisizione di dati riguardanti le abitudini e gli stili di vita della popolazione italiana e di valutare l'eventuale consumo di alcune sostanze potenzialmente nocive;

nel questionario (riportato anche dal sito del settimanale «l'Espresso»), si fa apertamente riferimento all'utilizzo, da parte dei cittadini, di sostanze psicoattive a base di cannabinoidi e catinoni sintetici, come se queste sostanze fossero liberamente acquistabili presso le nostre erboristerie;

la Federazione erboristi italiani (FEI) in un comunicato stampa del 15 maggio ha denunciato tale modalità di acquisizione di dati ritenendo che l'intero settore possa venire assimilato a fonte di spaccio di sostanze stupefacenti,

si chiede di conoscere:

se il Governo non ritenga che l'immagine che si dà della categoria degli erboristi non risulti fortemente compromessa agli occhi dei consumatori;

se non intenda intervenire per dare immediate precisazioni e rassicurazioni ai cittadini al fine di tutelare l'onorabilità e la fiducia dell'intero settore;

se non ritenga utile predisporre un confronto fra tutte le organizzazioni di categoria interessate e le istituzioni governative, per dare immediate precisazioni e rassicurazioni ai tanti cittadini che da sempre si rivolgono con grande fiducia alle erboristerie e agli erboristi.

(4-07571)

PARAVIA, ESPOSITO, FASANO, CARDIELLO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

come è noto, l'iniziativa denominata «Cantieri Italia», presentata alla stampa dal Ministro delle infrastrutture e trasporti il 18 maggio 2012, intende illustrare lo stato di avanzamento delle opere pubbliche, fissando altresì i futuri obiettivi nel settore dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti per i prossimi 12 mesi;

tale progetto, che prevede lo stanziamento di fondi da parte del CIPE per un totale di 100 miliardi di euro entro il 2013, si avvale anche di uno strumento di comunicazione, rappresentato da un'apposita sezione del sito *Internet* del Ministero delle infrastrutture in cui sono indicate, analiticamente, tutte le opere da realizzare o da completare sull'intero territorio nazionale, regione per regione;

come riporta il «Corriere del Mezzogiorno» del 20 maggio, la lista contenuta nella sezione dedicata del sito *Internet* del Ministero, pur menzionando diverse opere per la Campania, non contempla alcuna opera pubblica da realizzare sul territorio della provincia di Salerno, considerata perciò da tale testata giornalistica una «provincia dimenticata»;

la maggior parte delle opere, infatti, riguardano progetti viari e ferroviari che interessano principalmente il territorio della provincia di Napoli e, indirettamente, i territori delle province di Avellino e di Benevento;

il territorio salernitano, al contrario, risulterebbe al momento interessato soltanto marginalmente dal completamento di un'arteria stradale a scorrimento veloce che collega Contursi terme (Salerno) con Grottaminarda (Avellino), la cui cantierizzazione avverrebbe, in ogni caso, in territorio irpino;

nonostante il precedente Governo Berlusconi avesse parzialmente finanziato l'ammodernamento dell'importante raccordo autostradale Salerno-Avellino con 190 milioni di euro (cifra poi ridotta a 123 milioni), il progetto «Cantieri Italia» non prevede tale opera, né tantomeno attribuisce rilevanza alle ulteriori opere infrastrutturali, viarie, portuali ed aeroportuali, di primaria importanza per la città di Salerno e per il suo territorio provinciale;

ferme restando le priorità infrastrutturali delle restanti province, il territorio della provincia di Salerno, esteso su una superficie di ben 4.918 chilometri su cui insistono 158 comuni, per una popolazione residente complessiva di circa 1.200.000 abitanti, necessita di altrettante opere pubbliche, di tipo viario, ferroviario, portuale ed aeroportuale, che non possono essere disattese;

lo stesso Ministro, nella conferenza stampa di presentazione del progetto, ha specificato che la lista delle opere, anche sulla base delle determinazioni che di volta in volta assumerà il CIPE, verrà aggiornata ogni tre mesi ed è, pertanto, auspicabile che i futuri provvedimenti possano riguardare opere relative al territorio salernitano,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Governo intenda assumere al fine di prevedere una più equa dislocazione delle opere pubbliche infrastrutturali da realizzare o da approvare nei prossimi mesi nell'ambito della Campania, tenendo conto delle specificità, della vastità e delle esigenze dei cittadini residenti nei diversi territori delle province campane ed, in particolare, della provincia di Salerno.

(4-07572)

ASTORE. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il contratto di servizio 2008-2014 tra Regione Molise e Trenitalia obbliga la Regione a pagare ben 17 milioni di euro all'anno alle FS;

secondo gli impegni, a quanto risulta all'interrogante del tutto disattesi, assunti nel momento del rinnovo del contratto, Trenitalia avrebbe messo a disposizione sulla linea due nuovi locomotori nel periodo giugno-dicembre 2010, e alla Regione Molise sarebbero stati destinati parte dei finanziamenti nazionali di 415 milioni di euro per la sostituzione del materiale rotabile per migliorare il collegamento;

il Molise, terra dimenticata dal resto d'Italia vista l'inefficienza dei trasporti, continua ad essere «spezzettata» anche per quanto riguarda le competenze formali di Trenitalia, le quali, infatti, sono divise tra Bari, Ancona, Napoli e Roma;

a fronte del non trascurabile costo del servizio a carico dei cittadini molisani e a dispetto degli impegni assunti da Trenitalia, i disagi dei viaggiatori continuano ad essere indicibili ed insopportabili;

la tratta Campobasso-Roma si distingue per disservizi e disagi, nell'indifferenza generale sia di Trenitalia sia della Regione, che, evidentemente, hanno altre priorità, e a farne le spese sono utenti che pagano un regolare biglietto;

i treni in servizio, alcuni dei quali «antiquati» la cui costruzione risale agli anni '70 e '80, registrano disfunzioni sugli impianti di riscaldamento e/o condizionamento dell'aria, hanno carrozze passeggeri obsolete e in diversi casi necessitano di manutenzione, di pulizia e di servizi igienici funzionanti. Anche recentemente, si sono verificati casi di malore e persino di svenimenti, cui l'interrogante è stato presente, a causa delle anormali condizioni termiche e di affollamento esistenti all'interno dei vagoni;

i disagi iniziano già alla stazione Termini di Roma, dove il treno ferma sempre ai binari «bis », lontani centinaia di metri dalla stazione stessa con notevoli difficoltà soprattutto per le persone anziane o per chi deve spostarsi da un binario all'altro per eventuali coincidenze;

le carrozze diventano inverosimilmente affollate e in alcune stazioni i viaggiatori hanno difficoltà persino a salire sul treno ed i ritardi,

frequentissimi, creano problemi seri ai pendolari che giornalmente viaggiano su questa tratta;

considerato che:

i trasporti sono da sempre il miglior viatico per lo sviluppo economico di un territorio. Senza arterie di comunicazioni decenti e senza un sistema di trasporti adeguato, lo sviluppo economico è davvero difficile;

sotto questo aspetto la dotazione infrastrutturale dei trasporti molisani segnala squilibri e arretratezze evidenti e dunque il collegamento ferroviario tra Roma e Campobasso è di vitale importanza per la regione;

la dignità dei cittadini molisani nella fruizione di un servizio pubblico non può essere calpestata e mortificata come troppo spesso avviene sulle tratte ferroviarie molisane ed in particolare sulla Roma-Campobasso, si chiede di sapere:

se e con quali strumenti il Governo sia in grado di verificare il rispetto da parte di Trenitalia dei contratti di servizio stipulati con le Regioni e dei conseguenti impegni assunti verso gli utenti;

se e quali misure di competenza intenda adottare per garantire ai cittadini molisani, attraverso Trenitalia, un servizio ferroviario che sia degno di un Paese civile.

(4-07573)

THALER AUSSERHOFER. – Ai Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali. – Premesso che:

l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sulle cosiddette liberalizzazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, ha introdotto una disciplina specifica e in taluni punti assai penalizzante in materia di contratti tra imprese riguardanti la cessione dei prodotti agricoli e alimentari;

secondo la nuova disciplina i contratti dovranno, a partire dal 24 ottobre 2012 e a pena di nullità, essere stipulati in forma scritta e prevedere la durata, la quantità e le caratteristiche dei prodotti venduti, nonché i prezzi, le modalità di consegna e i termini di pagamento ma soprattutto devono essere informati a principi di trasparenza e proporzionalità;

la norma è rivolta soprattutto alla grande distribuzione cercando di rimediare all'enorme sproporzione di potere contrattuale che esiste tra questa ed i produttori agricoli ed agroalimentari; colpisce però nello stesso modo una marea di imprenditori di piccole e medie dimensioni, che di regola non si trovano in una situazione di forza contrattuale sproporzionata come la grande distribuzione;

considerato che:

la normativa pone giustamente dei limiti rigidi alle trattative non eque della grande distribuzione nei confronti di chi produce prodotti agroalimentari e agricoli, ma colpisce altrettanto rigidamente e in modo sproporzionato i piccoli e medi imprenditori, in quanto anche per quantità molto ridotte questi dovranno rispettare adempimenti burocratici e spese oltre misura;

in un periodo di crisi come quello attuale porre altri adempimenti burocratici a carico delle piccole e medie imprese che commercializzano prodotti agricoli e agroalimentari significherebbe ostacolare il proseguimento della loro attività mettendo a rischio anche un servizio importante reso agli agricoltori;

di regola le piccole e medie imprese commercializzano soltanto quantità minime di prodotti agricoli e agroalimentari e pertanto non si trovano in una situazione di forza contrattuale sproporzionata, anzi rappresentano per gli agricoltori un canale di vendita importante,

si chiede di sapere se non sia il caso di assumere le iniziative normative di competenza al fine di escludere le piccole e medie imprese dall'applicazione della richiamata disposizione per non gravarle di ulteriori sproporzionati oneri burocratici.

(4-07574)

DELLA SETA, PERDUCA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

sono trascorsi oltre 20 anni dalla dichiarazione di indipendenza del Kazakistan dall'Unione sovietica, proclamata il 16 dicembre 1991;

dal 1994 Nursultan Nazarbayev è ininterrottamente Presidente della Repubblica;

l'Osce ha contestato la regolarità e legittimità democratiche delle ultime elezioni politiche kazache svoltesi il 16 gennaio 2012, che hanno riconfermato il predominio di Nazarbayev;

nel Paese la libertà di parola e di stampa è fortemente limitata. La maggior parte dei *massmedia* è controllata dal Governo, in via diretta o attraverso pressioni di ogni genere esercitate sui proprietari. I pochi organi di stampa indipendenti, come il quotidiano «Respublika», sono periodicamente fatti oggetto di atti repressivi e intimidatori;

il 25 febbraio 2012, Bolat Abilov e Amirzhan Kosanov, dirigenti del partito di opposizione Osdp/Azat, sono stati prima fermati a Almaty poi sono rimasti agli arresti amministrativi per oltre 15 giorni, assieme a Vladimir Kozlov, ancora in stato di detenzione, e ad altre 40 persone, di cui attualmente 37 processate, per aver partecipato a una dimostrazione, il 16 dicembre 2011, a sostegno dello sciopero attuato dai lavoratori del settore petrolifero. Proprio per verificare gli eventi del 16 dicembre 2011 e le loro conseguenze, dal 23 al 30 aprile 2012 una delegazione comprendente attivisti dei diritti umani e giornalisti ha visitato il Kazakistan su invito della fondazione «Open dialog». I membri della delegazione hanno concordemente espresso la loro preoccupazione per la violenta repressione dello sciopero e la persecuzione giudiziaria contro quanti vi hanno partecipato, e hanno chiesto pubblicamente al Governo kazako di garantire, in questo come in tanti altri casi, *standard* minimi di rispetto dei diritti umani;

due nuovi, gravissimi episodi sono avvenuti nei giorni scorsi, il primo è il fermo con il successivo rilascio, da parte dei servizi di sicurezza del regime di Nazarbayev di una giornalista del quotidiano «Respu-

blika», Irina Mednikova, e della direttrice della diffusione della stessa testata, Yulia Kozlova; il secondo è stato l'arresto, per due mesi, di Igor Vinyavskiy, successivamente rilasciato il 16 marzo 2012;

Kazakistan e Italia hanno rapporti economici intensi. Le nostre importazioni ammontano a circa 13 miliardi di dollari all'anno (soprattutto petrolio), mentre l'*export* supera il miliardo. Inoltre, aziende italiane come Italcementi sono tra i maggiori investitori stranieri nel Paese,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda immediatamente assumere, attraverso i canali diplomatici diretti nonché nell'ambito dell'Unione europea, iniziative concrete nei confronti del Governo del Kazakistan affinché cessino le sistematiche violazioni dei diritti umani fondamentali.

(4-07575)

DELLA SETA, FERRANTE. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

si apprende dalla lettura di un articolo pubblicato il 29 maggio 2012 sul quotidiano «il Fatto quotidiano» che la Procura di Napoli sta indagando sulle due barriere frangiflutti, soprannominati «i baffoni», realizzati, per lo svolgimento della Coppa America, di fronte alla villa Comunale e a via Caracciolo;

sui costi complessivi l'Assessore all'urbanistica del Comune di Napoli, Luigi De Falco, ha dichiarato che non ci saranno costi aggiuntivi per smantellarli, ma basteranno i 2 milioni previsti nel piano economico; invece, secondo la denuncia del comitato cittadino «Assise della città Napoli» ci vorranno altri 2 milioni per rimuovere le barriere;

il comitato ha denunciato il rischio che le barriere restino dove sono e che siano «propedeutiche» alla realizzazione di un porticciolo. Sul punto l'Assessore all'urbanistica ha dichiarato che «noi lavoriamo al rimodellamento della scogliera, come previsto anche dal permesso provvisorio della soprintendenza»;

gli interroganti hanno presentato, il 31 gennaio 2012, un atto di sindacato ispettivo, 4-06725, nella quale si denunciava tra l'altro il rischio che le strutture, presentate come provvisorie, potessero diventare fisse. Si può leggere nell'interrogazione: «la nuova area individuata è sottoposta a rigorosa tutela. Sono vietati ormeggi stagionali, passerelle, pontili, boe fisse e simili in acqua finalizzati all'ormeggio dei natanti, nonché tavolati, passerelle e attrezzature da spiaggia al di sopra delle scogliere, piattaforme in cemento armato o in muratura, baracche e/o prefabbricati. Per aggirare l'ostacolo, si è pensato di sfruttare il fatto che tali vincoli non riguardano esplicitamente anche opere "provvisorie": passata la settimana di regate, basta togliere tutto. Restano però domande e problemi: se le condizioni del mare non consentissero di portare il materiale per le scogliere su chiatte, servirebbero centinaia di camion con conseguenze facilmente prevedibili sul traffico; inoltre non è chiaro in che tempi e a spese di chi verranno smantellate le scogliere dopo le regate».

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non intendano immediatamente intervenire, con iniziative di competenza, nei confronti dell'amministrazione comunale di Napoli, affinché nel rispetto delle norme urbanistiche e in materia di vincoli paesaggistici, ambientali e architettonici siano immediatamente ripristinati i luoghi.

(4-07576)

D'AMBROSIO LETTIERI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

Binetto sorge al centro della cosiddetta conca barese, una zona di piccoli comuni a sud del capoluogo pugliese che raccoglie in pochi chilometri quadrati quasi 100.000 abitanti;

Bitetto, Grumo Appula, Palo del Colle, Toritto, Sannincandro sono solo alcuni dei paesi confinanti con la piccola Binetto;

a differenza delle località sopra citate, il comune di Binetto è l'unica realtà della provincia di Bari ad essere sprovvista di un presidio permanente delle Forze dell'ordine;

nel corso degli ultimi anni, sono stati rilevati dalle Forze dell'ordine e dalla Polizia municipale di Binetto numerosi atti illeciti e di attività predatorie, dovuti anche ad un rilevante incremento della microcriminalità, che hanno cambiato la percezione di sicurezza da parte dei cittadini;

l'interrogante nell'atto di sindacato ispettivo 4-06690 denunciava e richiedeva un intervento al Ministro in indirizzo per garantire i livelli di sicurezza nelle città italiane, dopo i fatti dello scorso 21 gennaio a Grumo Appula dove erano rimasti uccisi a colpi di pistola due uomini di 24 e 38 anni;

considerato che a Binetto si registrano ripetuti episodi di vandalismo, come ad esempio l'abbattimento del cancello della villa Comunale, l'asportazione dei tombini fognari, la distruzione dell'impianto luci del campo di calcio, il danneggiamento dei bagni pubblici e in ultimo, l'abbattimento della croce apposta nella pineta comunale, che ha rappresentato un gravissimo atto contro la comunità binettese;

considerato, inoltre, che l'utilizzo di ordigni esplosivi è una pratica diffusa, utilizzata non solo nei confronti delle istituzioni, ma anche nei confronti dei cittadini. Da ultimo, in data 11 gennaio 2012, veniva fatta esplodere la vettura di un privato cittadino attraverso il posizionamento di materiale esplosivo all'interno della stessa;

preso atto che:

l'amministrazione del Comune di Binetto, recependo le istanze della cittadinanza, ha avviato, tramite la Prefettura di Bari, la procedura per la partecipazione al Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo sviluppo obiettivo convergenza 2007-2013 – Obiettivo operativo 1.1. Videosorveglianza»;

il sistema di videosorveglianza sul territorio, secondo quanto riportato nel progetto presentato dal Comune di Binetto, ha la finalità di tutelare il patrimonio pubblico, nonché prevenire e contrastare le attività ille-

cite con un conseguente maggiore controllo del territorio e la conseguente maggiore percezione di sicurezza da parte della locale comunità;

il moltiplicarsi di episodi di microcriminalità suggerisce la rapida realizzazione del progetto per la sicurezza pubblica e l'adozione di più efficaci iniziative per garantire l'ordine e la legalità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dello stato dell'*iter* e dei tempi ancora necessari per l'approvazione del progetto richiamato;

se e in quali modi intenda intervenire al fine di meglio garantire i livelli di sicurezza nelle città italiane, con particolare riferimento a Binetto (Bari).

(4-07577)

ZANOLETTI. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

i recenti e gravi eventi sismici dell'Emilia-Romagna hanno evidenziato come tanti stabilimenti industriali, anche di recente costruzione, non abbiano resistito alle scosse e siano crollati rovinosamente;

nel nostro Paese vi sono numerosi stabilimenti industriali in cui sono presenti sostanze pericolose e pertanto classificati a rischio di incidente rilevante (RIR);

considerato che:

l'apparato normativo vigente prevede che i gestori degli impianti RIR devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli eventi dannosi e limitarne le conseguenze per le persone e l'ambiente in caso di incidenti;

la legislazione italiana ha recepito la direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con l'utilizzo di determinate sostanze pericolose con il decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, e successive modifiche apportate dal decreto legislativo n. 238 del 21 novembre 2005, affidando al Comune l'obbligo di informare la popolazione residente nei territori che possono essere colpiti da tali incidenti,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, non ritenga opportuno predisporre una procedura *standard* alla quale devono uniformarsi i Comuni per fornire tali informazioni ed adottare tali misure nel modo più efficace.

(4-07578)

FILIPPI Alberto. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il sisma del 20 e del 29 maggio 2012 ha interessato un'ampia zona della pianura Padana, con epicentro nell'area del modenese e del ferrarese, e ha provocato, oltre a 23 vittime tra la popolazione, ingenti danni al patrimonio culturale e alle strutture produttive, ma anche ad ogni tipo di infrastruttura, tra cui molte abitazioni;

danni particolarmente ingenti si rilevano a carico del comparto agricolo che registra crolli di edifici rurali, case, fienili, stalle e serre, oltre

a numerosi capi di bestiame ed altri animali ancora intrappolati sotto le macerie o dispersi, in un territorio caratterizzato da una rete economica costituita da tante piccole e medie aziende e cooperative agricole operanti nei settori vitivinicolo, lattiero-caseario, zootecnico ed ortofrutticolo;

da una prima stima effettuata da consorzio del Parmigiano reggiano i danni subiti dalle strutture di stoccaggio delle forme, situate nella bassa mantovana e nella provincia di Modena, ammontano a circa 200 milioni di euro, senza considerare i costi legati ad eventuali deterioramenti di prodotti ad alto valore aggiunto come il parmigiano, il grana e l'aceto balsamico e il loro impatto negativo sulle filiere;

gli imprenditori agricoli della zona colpita dal sisma dovranno sostenere oneri gravosi ed imprevisi al fine di ripristinare le strutture produttive e gestire l'emergenza e sarebbe pertanto opportuno prevedere degli interventi agevolativi volti ad alleggerire i carichi fiscali, quali l'imposta municipale unica (IMU) sugli immobili rurali disposta dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

il patrimonio comunale ha subito notevoli danni con conseguenti difficoltà e carenze di strutture e risorse per la ricostruzione stessa del territorio;

la maggior parte delle vittime purtroppo è deceduta svolgendo il proprio lavoro e per questo merita piena ammirazione, ma quanto è accaduto testimonia che le strutture industriali hanno ceduto di fronte alle forti scosse mettendo a rischio anche numerosi lavoratori con partita Iva;

il sisma ovviamente ha colpito quei valori oggetto dell'IMU, quindi *in primis* gli immobili di ogni natura;

in attesa di conoscere i contenuti del decreto d'urgenza che sta per emanare il Governo per la sospensione dei termini di scadenza fiscale,

si chiede di sapere:

di quali ulteriori elementi disponga il Ministro in indirizzo in relazione ai fatti riportati, e se non ritenga opportuno provvedere con urgenza a stabilire l'esenzione, per il quinquennio 2012-2017, dal pagamento dell'IMU sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, considerato che tale imposta colpisce i beni oggetto del danneggiamento da parte del sisma;

se ritenga opportuno disporre altresì che la quota non erariale dell'IMU, di spettanza dei singoli enti, sia coperta con risorse statali, per lo stesso quinquennio di esenzione

(4-07579)

ZANETTA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

come noto, in data 29 dicembre 2011, è entrato in vigore il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

all'articolo 11, comma 6-*octies*, è stata inserita una proroga al 31 dicembre 2012 dei termini di cui all'articolo 8-*duodecies*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, «a condizione che, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i rappresentanti legali degli enti territoriali interessati sottoscrivano, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, apposito atto d'intesa con l'impegno a far fronte agli effetti derivanti dalla predetta proroga per l'anno 2012 in termini di indebitamento netto per l'importo del valore della concessione pari a 568 milioni di euro, nell'ambito del proprio patto di stabilità interno e fornendo adeguati elementi di verifica, nonché in termini di fabbisogno per l'importo di 140 milioni di euro mediante riduzione dei trasferimenti erariali e delle devoluzioni di entrata ad essi spettanti»;

l'articolo articolo 8-*duodecies*, comma 2-*bis*, stabiliva che: «La società Anas SpA, salva la preventiva verifica da parte del Governo presso la Commissione europea di soluzioni diverse da quelle previste nel presente comma che assicurino i medesimi introiti per il bilancio dello Stato e che garantiscano il finanziamento incrociato per il tunnel di base del Brennero e le relative tratte di accesso nonché la realizzazione da parte del concessionario di opere infrastrutturali complementari sul territorio di riferimento, anche urbane o consistenti in gallerie, entro il 31 dicembre 2010 pubblica il bando di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero»;

considerato che:

l'applicazione di tale proroga in oggetto era quindi subordinata alla sottoscrizione di una atto d'intesa tra i rappresentanti legali degli enti territoriali, con il Ministro dell'economia e con il Ministro delle infrastrutture che contenesse l'impegno degli enti territoriali interessati a far fronte agli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla proroga;

il termine di 20 giorni per la firma dell'atto d'intesa è scaduto il 19 marzo 2012, senza che sia stato fissato né stabilito alcun incontro tra le parti interessate, come evidenziato anche dagli organi di stampa nazionali;

come riportato dalla stampa, il 19 marzo stesso anche il Governatore altoatesino Luis Durnwalder ha espresso l'esigenza di indire subito la gara, preso atto del mancato incontro tra le parti interessate,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno intervenire, in tempi rapidi, per risolvere la questione, sollecitando Anas ad indire il bando di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero, tenuto conto dell'approssimarsi del termine di scadenza della concessione in essere, previsto per il 30 aprile 2014, nonché dell'importanza strategica dell'infrastruttura stradale.

(4-07580)

SARO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che a giudizio dell'interrogante sarebbe opportuno mitigare le modalità di accer-

tamento attraverso le quali Equitalia, in qualità di «braccio esecutivo» dell'Agencia delle entrate, perviene all'emissione delle cartelle di pagamento, si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di pervenire celermente alla ricostruzione di un corretto rapporto con tutti quei contribuenti che, allo stato, si sentono stretti nella morsa degli accertamenti fiscali.

(4-07581)

ARMATO, CHITI, DE LUCA Vincenzo, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, INCOSTANTE, DELLA SETA, FERRANTE, SCANU, BIONDELLI, MAZZUCONI, MONGIELLO, CECCANTI, ASTORE, DEL VECCHIO, DE SENA, SERRA, DE FEO, GARAVAGLIA Mariapia, GUSTAVINO, RUSSO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

in data 25 gennaio 2012 la 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato ha approvato una risoluzione relativa alle problematiche ambientali che interessano le acque del golfo di Napoli;

la risoluzione impegnava il Governo a riferire, mediante una relazione alle Camere, ogni tre mesi, sull'andamento delle iniziative e dei lavori, per ridurre l'inquinamento del mare nel golfo e sul litorale Domizio alla luce della ricaduta sulla salute dei cittadini e sullo sviluppo turistico ed economico;

in data lunedì 5 marzo 2012, nel corso di un convegno pubblico svoltosi a Napoli, promosso dall'associazione Marevivo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Clini aveva dichiarato che il Governo avrebbe presentato un quadro delle iniziative assunte e di quelle concordate, con gli altri livelli istituzionali, anche in presenza di diverse procedure d'infrazione aperte dalle autorità europee;

considerato che:

il 30 aprile 2012, il Cipe ha approvato alcuni interventi in materia ambientale, relativi alla depurazione delle acque reflue urbane e alla bonifica di discariche in alcune Regioni, tra le quali la Campania, assegnando risorse per oltre 1 miliardo e 600 milioni di euro anche al fine di sanare le procedure d'infrazione europee aperte per Ercolano e l'isola d'Ischia;

è stato prorogato al 31 dicembre 2012, con specifica ordinanza ministeriale del 20 aprile 2012, il Commissariato Sarno con il compito di completare le attività di dragaggio e di realizzazione di opere infrastrutturali, trasferendo, altresì, le stesse agli enti ordinariamente competenti, senza poteri derogatori;

i poteri e la direzione dei compiti del Commissariato sono affidati a Flavio Cioffi, commissario dell'agenzia regionale Arcadis, costituita per la sicurezza idrogeologica;

benché la precedente gestione commissariale abbia realizzato importanti opere infrastrutturali grazie al contributo dell'ex commissario, ge-

nerale Roberto Jucci, sussistono tutt'oggi gravi criticità, come emerge anche da un *dossier* di Legambiente Campania;

l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ordinanza n. 4021 del 2012, ha prorogato al 30 giugno 2012 l'attività del commissario liquidatore dell'ex struttura commissariale Tutela Acque, cui competevano gli interventi per la realizzazione del depuratore di Punta Gradelle e del collettore di Gragnano, nonché per il risanamento del collettore di Napoli e Pozzuoli. Interventi ormai da tempo fermi a seguito del blocco delle risorse economiche assegnate da parte della Giunta regionale della Campania;

è in corso di istruzione il grande progetto europeo Regi Lagni, che prevede tra le altre misure la messa a norma degli impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Giugliano, Nola e Cuma che insistono tutti sul litorale domizio;

in sede europea è in corso un'ulteriore istruttoria relativa all'altro progetto di messa in sicurezza idrogeologica del bacino del fiume Sarno, relativa alle sole opere di sicurezza idraulica;

è in corso di attuazione un programma di interventi urgenti, concordati con le Procure di Napoli e Santa Maria Capua Vetere, da parte della Regione Campania per la rifunzionalizzazione e la riduzione del rischio inquinante dei depuratori sopra citati;

il grave e persistente arresto dei lavori per la costruzione del depuratore di Punta Gradelle e del collettore di Gragnano contribuisce non solo a compromettere la sicurezza e la salute ambientale di larga parte della Penisola Sorrentina e della costa di Castellammare di Stabia, ma contribuisce, altresì, ad esporre il Paese alla riapertura di ulteriori procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, in considerazione del fatto che risultano ancora bloccate le risorse assegnate dalla Regione Campania sulla base dell'accordo di programma con il Ministero dello sviluppo economico;

da quanto emerge dal Rapporto e dal Quadro sinottico, di recente pubblicati, sullo «Stato di avanzamento dei lavori di disinquinamento del bacino del fiume Sarno-Ciclo delle acque al 20 novembre 2011» di Legambiente Campania, non risultano avviati i lavori di costruzione della rete fognaria dei Comuni di Boscoreale, Nocera inferiore, Scafati e larga parte di Pompei per assenza di fondi;

manca il finanziamento per il collettore della città di Torre del Greco, per cui il carico inquinante di quasi 100.000 abitanti equivalenti finisce direttamente a mare senza trattamento;

persiste un'insufficienza dell'attività di controllo e di repressione di scarichi abusivi da parte delle istituzioni preposte, in particolare quelle della Provincia di Napoli e di Salerno;

allo stato, ad eccezione di un disegno di legge presentato dal partito democratico in Consiglio regionale, non è stata incardinata alcuna ipotesi di riforma di riorganizzazione dei servizi idrici in ambito regionale, tra cui la riforma degli ambiti territoriali ottimali (Ato) malgrado la Campania sia una Regione che ha usufruito della proroga fino al 31 dicembre

2012 prevista dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

per risolvere le problematiche relative ai servizi idrici appare indispensabile un intervento sistemico ed organico non limitato solo agli aspetti infrastrutturali (adeguamenti/nuove realizzazioni), ma anche e soprattutto agli aspetti propriamente gestionali/operativi e di *governance*. A tale riguardo risulterebbe che la Regione Campania non disponga di un piano di tutela delle acque (PTA) di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, strumento precipuo di tutela qualitativa e quantitativa dei sistemi idrici;

in Campania appare particolarmente frammentata e disarticolata sia la gestione che la titolarità dei compiti decisionali e programmatici in tema di servizi idrici e di acque reflue (impianti di depurazione, collettori, reti fognarie), rendendo particolarmente difficoltoso il perseguimento di obiettivi unitari improntati ad efficacia, efficienza ed economicità,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno presentare, in sede parlamentare, un quadro completo dello stato di attuazione degli interventi e delle criticità, delle scelte ipotizzabili per evitare nuove e pesanti sanzioni da parte dell'Unione europea sul tema della depurazione e delle reti fognarie in Campania, anche in considerazione della ulteriore sospensione dei lavori relativi al depuratore di Punta Gradelle e del collettore di Gragnano;

quali azioni di stimolo e di leale collaborazione istituzionale intenda avviare nei confronti della Regione Campania e degli altri enti locali per superare i drammatici ritardi che si stanno manifestando in tema di disinquinamento e bonifica del golfo di Napoli, che rischiano non solo di produrre danni economici e ambientali, ma anche di compromettere ulteriormente la credibilità dell'Italia sul piano europeo e internazionale;

se non ritenga di dover predisporre, alla luce delle risorse finanziarie impegnate, in particolare per il Commissariato Sarno, misure efficaci, anche attraverso l'adozione di specifici protocolli, per impedire infiltrazioni e condizionamenti da parte della criminalità organizzata, nonché fenomeni di corruzione;

se, in sostituzione del mancato esercizio di concrete ed efficaci attività di indirizzo e controllo di fatto incardinate in seno alle autorità competenti (Regione ed Enti d'Ato), non ritenga di dover adottare le misure necessarie a sottoporre gli interventi programmati o in corso di programmazione ad una preventiva verifica, da effettuarsi con le più opportune modalità e nelle sedi competenti, al fine di assicurare la coerenza degli stessi con gli obiettivi fissati dalle direttive di riferimento ed in particolare dalla *Water Framework Directive* (direttiva 2000/60/CE) che fissa al 2015 il conseguimento di un stato buono della qualità dei corsi d'acqua;

se non ritenga di dover istituire un tavolo permanente di lavoro sul tema del disinquinamento e della gestione di un corretto ciclo integrato delle acque al fine di evitare fenomeni di dispersione e spreco delle risorse impegnate e, al tempo stesso, determinare un'accelerazione delle procedure di spesa e di realizzazione delle opere;

se non ritenga opportuno intervenire, per quanto di competenza, al fine di monitorare l'istruttoria relativa a progetti europei di cui in premessa per accertare e garantire la concreta capacità di progettazione e di spesa al fine di non rischiare di perdere le risorse europee.

(4-07582)

SARO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

il decreto legislativo n. 231 del 2007 ha recepito le disposizioni contenute nella direttiva 2005/60/CE nella parte in cui (articolo 12) prevede una maggiore estensione dei doveri di verifica ad alcune categorie di professionisti indicati al comma 1, lettera *a*), rispetto ad altre contemplate nel medesimo comma 1, lettera *c*);

in particolare, il predetto decreto ha introdotto nell'ordinamento gli obblighi di «adeguata verifica» della clientela consistenti in un vero e proprio monitoraggio continuo finalizzato ad una approfondita conoscenza del rapporto con il soggetto che chiede la prestazione professionale;

in sostanza al professionista è richiesto lo svolgimento di una costante attività di valutazione del rischio associato a ciascun tipo di cliente – cosiddetto approccio basato sul rischio – dal momento in cui riceve l'incarico, richiedendogli peraltro l'astensione nel caso in cui i risultati di detta valutazione consiglino in assoluto l'instaurarsi del rapporto professionale;

l'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo individua i professionisti destinatari della normativa in questione includendo sotto la lettera *a*) «i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro» che sono sempre destinatari degli obblighi di verifica della clientela;

al contempo, sotto la lettera *c*) vengono inseriti «i notai e gli avvocati» che, ai sensi dello stesso art. 12, comma 1, lettera *c*), sono sottoposti ad obblighi relativamente al compimento di prestazioni analiticamente determinate dal decreto;

in attuazione del diritto alla difesa, costituzionalmente garantito, è previsto il diritto, derivante dai principi del giusto processo, per i professionisti di astenersi dall'obbligo di segnalazione quando la loro attività è caratterizzata da una connessione con un procedimento giudiziario;

considerato che:

ad avviso dell'interrogante, vi è una differenza di trattamento, a livello di normativa nazionale, nell'ambito dei professionisti, in quanto gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette sembrerebbero rivolti a tutte le prestazioni compiute dai soggetti di cui alla lettera *a*) dell'articolo 12 del decreto mentre per quelli di cui alla lettera *c*) solo al compimento delle prestazioni indicate;

l'elenco dei professionisti riprodotto nel decreto legislativo n. 231 del 2007 è contenuto nella direttiva 2005/60/CE, all'articolo 2, paragrafo 1, numero 3), ove è presente la medesima distinzione, indicando *sub a*) «i revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari», mentre sotto la

lettera *b*) i notai e «altri liberi professionisti legali» per i quali gli obblighi di segnalazione ricorrono al compimento di determinate prestazioni, così come è stato disposto anche nel decreto;

preso atto che:

vi è, dunque, una distinzione riguardo l'entità degli obblighi tra i professionisti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 3), della terza direttiva antiriciclaggio;

il legislatore italiano, tuttavia, utilizzando il linguaggio del testo originale della direttiva, ha operato una trasposizione che non ha tenuto conto che i dottori commercialisti svolgono anche una serie di attività ulteriori che nulla hanno a che vedere con gli obblighi antiriciclaggio;

ad avviso dell'interrogante l'inquadramento più corretto dei dottori commercialisti sarebbe stato accanto ad avvocati e notai nella lettera *c*) dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007;

l'attuale inquadramento potrebbe configurare una violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione nella sua accezione di «ragionevolezza» cui devono ispirarsi le leggi dello Stato,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano le valutazioni del Presidente del Consiglio dei ministri per quanto riportato e se ritenga opportuna una proposta di modifica delle disposizioni in questione al fine di evitare disparità di trattamento tra professionisti che svolgono la medesima attività.

(4-07583)

FLERES. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la legge n. 570 del 1961 ha istituito la scuola per massofisioterapisti ciechi;

l'art. 9, comma 3, dispone che: «I due insegnanti tecnico-pratici massofisioterapisti saranno assunti in organico per concorso a titoli ed esami fra diplomati massofisioterapisti preferenza ciechi»;

il decreto del Ministro della salute 30 gennaio 1998, n. 39, fra le classi di concorso a posti di insegnamento tecnico-pratico indicate nella Tabella C, ricomprende l'insegnamento di massochinesiterapia classe 44/C;

nel decreto, con riferimento alla classe 44/C, si prevede, come titolo di ammissione, specializzazione conseguita a norma dell'art. 67 del testo unico n. 207 del 1994 purché conseguita a diploma di qualifica per fisiochinesiterapista o per terapeuta della riabilitazione congiuntamente a un qualsiasi diploma di maturità; diploma di massofisioterapista di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1399 del 1970 e all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1400 del 1970;

appare evidente come i titoli di ammissione di cui al capoverso precedente siano alternativi gli uni agli altri, come il segno di interpunzione fra di essi interposto chiaramente distingue, enumerandoli, ed evidenziando come possano insegnare la materia tecnico-pratica della massochinesiterapia: 1) coloro che siano in possesso della specializzazione purché congiunta al diploma di qualifica di fisiochinesiterapia o per terapeuta

della riabilitazione congiuntamente ad un qualsiasi diploma di maturità; 2) coloro che siano in possesso del diploma di massofisioterapista di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1399 del 1970, intitolato «Riordino dell'istituto di istruzione professionale per ciechi di Napoli» e all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1400 del 1970, intitolato «Riordino dell'Istituto d'istruzione professionale per ciechi di Firenze»;

a favore della fondatezza della tesi dell'alternatività dei titoli indicati nella classe 44/C prima e dopo il punto e virgola, depone chiaramente il fatto che se così non fosse, cioè se i titoli fossero cumulativi, i candidati dovrebbero essere in possesso contemporaneamente: 1) della specializzazione; 2) del titolo di fisiochinesiterapista o terapista della riabilitazione congiunto a diploma di maturità; e 3) del diploma di massofisioterapista cieco;

un'interpretazione così fatta non spiegherebbe come mai, sin dalla loro istituzione, gli insegnanti tecnico-pratici di massochinesiterapia negli istituti professionali per ciechi di Napoli e Palermo prima e di Palermo e Catania dopo siano sempre stati non vedenti non in possesso di specializzazione e del titolo di fisiochinesiterapista o terapista della riabilitazione, essendo stato considerato bastevole il diploma di massochinesiterapista cieco conseguito presso i medesimi istituti;

ai titoli rilasciati dagli istituti per ciechi di Napoli e Firenze sono stati equiparati, con l'art. 2 della legge regionale siciliana n. 68 del 1982, i titoli rilasciati dagli istituti per ciechi di Palermo e Catania; dispone infatti la norma che: «L'ordinamento, gli orari, i programmi di insegnamento ed i titoli di studio rilasciati dall'Istituto sono quelli previsti per i corrispondenti istituti professionali statali ciechi»;

i titoli di massofisioterapista cieco rilasciati prima del 1999 sono stati dichiarati equipollenti al diploma universitario di fisioterapista dal decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 2000;

a seguito della riconversione del titolo professionale di massofisioterapista in operatore del benessere, giusta l'accordo della conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012, la classe di concorso 44/C è stata fatta confluire nella nuova qualifica restando attuale;

appare chiaro come il non vedente non abbia bisogno di alcuna specializzazione per insegnare ad altri non vedenti, avendo provato sulla propria pelle le conseguenze della minorazione visiva,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover diramare una circolare esplicativa dei titoli previsti per l'insegnamento della classe di concorso 44/C con la quale, nel caso di candidato non vedente in possesso del diploma di massofisioterapia conseguito presso un istituto professionale per ciechi prima del 1999, non sia necessario il titolo di specializzazione all'insegnamento per ciechi essendo sufficiente il solo diploma di massofisioterapista cieco come previsto dall'art. 9 della legge n. 570 del 1961.

(4-07584)

BENEDETTI VALENTINI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.*

– Premesso che:

il personale dell'azienda «Euroservice» di Castiglione del lago (Perugia), nella quasi totalità donne, è da tempo in stato di agitazione e, in questi giorni, di estrema mobilitazione a difesa del proprio posto di lavoro e, nondimeno, di un cospice significativo dell'economia locale, in quanto l'azienda rischia la totale dismissione poiché la Nestlé ha confermato di voler interrompere il rapporto di collaborazione con la medesima «Euroservice»;

la vertenza, che a torto potrebbe sembrare a superficiali osservatori prevalentemente localistica, ha invece importanti particolarità: sia perché tocca una quota rilevante di occupazione femminile; sia perché l'Euroservice nasce nel 1989, arrivando ad occupare fino a 200 persone, di concerto con la «Perugina» (poi Nestlé), per provvedere all'assemblaggio di confezioni e imballaggi per la multinazionale dolciaria, che è insediata anche a Perugia con il suo cospicuo stabilimento;

l'azienda cooperativa, dunque, al di là di ogni valutazione retrospettiva sull'impostazione, la conduzione, il quadro sindacale ed altri aspetti sui quali sono legittimi differenziati punti di vista, rappresenta un caso classico di formazione di un'autonoma entità lavorativa, originata da un'azienda-madre produttiva rispetto alla quale si è posta in relazione funzionale di servizio e complementarietà, con personale esternalizzato dalla stessa Nestlé – già «Perugina»;

appare, pertanto, oggi inaccettabile che la multinazionale intenda repentinamente interrompere il rapporto funzionale, senza che si prospettino nemmeno soluzioni alternative, privando del reddito da lavoro molte famiglie e impoverendo un territorio già afflitto da pesanti difficoltà,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, preso atto delle caratteristiche assai particolari della vertenza, tali da farle assumere rilevanza e esemplarità ben più che locali, non intenda istituire un tavolo di confronto tra la multinazionale Nestlé, l'Euroservice, le associazioni di categoria e le amministrazioni regionale e locale, per propiziare, con la propria autorevole mediazione, sia pur nelle confermate responsabilità locali e delle parti in causa, una soluzione praticabile che garantisca l'efficienza del rapporto produttivo, l'occupazione e i riflessi sull'economia locale.

(4-07585)

LANNUTTI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

è giunta all'interrogante la segnalazione di un cittadino che lamenta di essere vittima di pratiche scorrette da parte di Genialloyd, la compagnia assicurativa che fa capo al gruppo Allianz;

in particolare l'utente aveva richiesto un preventivo per l'assicurazione della propria auto. Essendo il preventivo, stilato da Genialloyd, più favorevole di quello di un'altra compagnia contattata dal cittadino, questi provvedeva ad accettare e di conseguenza a pagare l'importo richiesto dalla compagnia di assicurazione;

solo dopo aver effettuato il pagamento il cliente si vedeva pretendere dalla Genialloyd una somma maggiore di quella indicata nel preventivo motivata dalla compagnia adducendo incongruenze del cliente, ossia il fatto che questi avrebbe dovuto dire che usufruiva delle agevolazioni previste dal decreto-legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007, cosiddetta legge Bersani;

bisogna precisare che nel corso del preventivo telefonico il cittadino veniva «bombardato» di domande di tutti i tipi tranne questa, poi oggetto di contestazione e non appare un caso che, al momento del perfezionamento del contratto, tale «dettaglio» diventava fondamentale dopo che il cittadino aveva già pagato quella che credeva fosse la somma definitiva come da preventivo inviatogli. L'utente doveva a quel punto versare 98 euro in più alla compagnia per perfezionare il contratto;

pertanto il cittadino provvedeva a disdire il preventivo della Genialloyd relativo alla sua vettura;

conseguentemente la Genialloyd inviava comunicazione al cliente della nuova pratica di revoca dell'assicurazione, ma contemporaneamente veniva comunicato che sarebbe stato necessario attendere fino a tre settimane per riavere l'accredito dei soldi,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di altre compagnie di assicurazione che adottino pratiche poco chiare o comunque non informino esaustivamente gli utenti al fine di allettarli con ipotesi di spesa favorevoli, che poi non coincidono con quanto realmente dovuto, come nel caso in premessa;

se ritenga corretto che, per pura inottemperanza della compagnia di assicurazione, il cittadino debba trovarsi a non poter godere dei soldi versati tempestivamente alla compagnia di assicurazione se non dopo tre settimane e se questo comportamento della Genialloyd non comporti un danno per l'utente e conseguentemente un indebito vantaggio per la compagnia;

quali iniziative intenda assumere al fine di tutelare gli utenti da pratiche scorrette e vessatorie applicate dalle compagnie di assicurazione e se sia a conoscenza di interventi della competente autorità di vigilanza a riguardo.

(4-07586)

DE LILLO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

ha avuto grande rilievo la vicenda del signor Chen Guangcheng, avvocato autodidatta, che la rivista «Time» ha incluso nel 2006 nella lista dei 100 «eroi e pionieri» che hanno migliorato il mondo, il quale ha rischiato la vita nella Repubblica Popolare Cinese per aver difeso le donne cinesi dall'applicazione della politica del figlio unico applicata da decenni dal Governo: nella sua città, nel 2005, si sono verificati circa 130.000 casi di aborti forzati, anche a gravidanza quasi a termine;

per questo suo impegno verso i diritti dell'uomo, dei bambini e della vita, il signor Chen Guangcheng, dopo aver scontato 4 anni e 3

mesi di *laogai* per «intralcio al traffico», è stato più volte torturato e privato di qualsiasi cura medica. Per oltre 2 anni agli arresti domiciliari, con la moglie Yuan Weijing, ha subito soprusi e violenze: le finestre della loro abitazione sono state sigillate con lastre di metallo; libri, televisore e *computer* sono stati sequestrati, il bastone per ciechi di Chen rubato, così come i giocattoli della loro bambina. La polizia, inoltre, ha spesso impedito alla famiglia di Chen di acquistare generi alimentari di prima necessità. Alla loro bambina di 6 anni è stato impedito di frequentare la scuola regolarmente;

la tutela e la salvaguardia dei diritti dell'uomo, della dignità dell'essere umano, delle donne e dei bambini contro ogni forma di discriminazione e di soprusi sono principi cardine dei valori sui quali è nata e si è affermata la credibilità del sistema dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), di cui l'Italia è da sempre uno dei maggiori donatori finanziari,

l'Italia, attraverso i dettami della Carta costituzionale e delle leggi sia statali che regionali, promuove da sempre a livello internazionale iniziative volte alla tutela della vita,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno sollecitare il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) a non assumere posizioni che, nell'esaminare le dinamiche demografiche di un Paese o del mondo, siano favorevoli a politiche di controllo delle nascite che portino come conseguenza l'uccisione di nati o l'aborto forzato;

se non ritenga opportuno rivedere la partecipazione finanziaria dell'Italia alla dotazione dell'ONU, ovvero di talune sue agenzie, vale a dire, nello specifico, diminuendo quanto è stato sino ad oggi accreditato all'UNFPA.

(4-07587)

LANNUTTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno.* – Premesso che:

si legge sul sito «Politica 24»: «La posizione del presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, si complica sempre di più dopo che il consulente Pierangelo Daccò, che è in carcere dal 15 novembre scorso, ha rivelato alcuni importanti particolari del suo rapporto di amicizia con il Governatore lombardo e con il commercialista Alberto Perego. Uno scambio milionario di soldi tra Formigoni, Perego e Daccò sul quale la magistratura sta cercando di far luce. Daccò ha rivelato ai pm di aver pagato, quasi sempre senza rimborsi, a Formigoni e a Perego vacanze lussuose ai Caraibi e in Costa Azzurra su aerei privati e sullo *yacht* Ad Maiora. Per 4 mesi nel 2007 il consulente ha concesso in esclusiva a Perego e Formigoni un altro *yacht*, Ojala»;

scrive Sara Monaci per «Il Sole 24-ore»: «All'indomani delle accuse di un passaggio di denaro poco chiaro dal suo conto a quello di Alberto Perego per l'acquisto di una villa in Sardegna, il presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni passa al contrattacco. "Ho potuto ac-

cumulare risparmi per un milione e ho prestato denaro ad un amico che ha problemi di salute", ha spiegato ieri sera su La7. E durante tutta la giornata ha minacciato di querelare giornali e giornalisti: "È ora di mettere fine alle speculazioni contro di me, ho già dato mandato allo studio legale Stivala di agire giudizialmente a tutela della mia reputazione contro quegli organi di informazione che hanno minato l'onorabilità mia e del consesso regionale. Inoltre è stato violato il segreto istruttorio e bancario", E se le indagini proseguissero e, mettiamo il caso, un avviso di garanzia arrivasse anche a lui, il governatore della Lombardia? "Non vedo perché dovrei dimettermi, ci sono presidenti di Regioni e sindaci che hanno più di un avviso di garanzia e giustamente non si dimettono, perché è un atto a tutela dell'indagato per vedere se ha commesso o no un reato", Per ora il governatore della Lombardia ricorda che a suo carico "non c'è nulla di penale", Eppure la tensione per gli scandali giornalistici e le inchieste giudiziarie salgono anche dentro il Pirellone. Le prime indiscrezioni comparse sui giornali riguardavano le vacanze alle Antille di Formigoni – insieme all'amico Perego e al suo storico collaboratore politico Mauro Villa –, per tre Capodanni ospite nello yacht di Pierangelo Daccò, il lobbista delle cliniche sanitarie Maugeri e San Raffaele, in custodia cautelare in carcere con l'accusa di aver distratto a suo vantaggio fondi pubblici regionali. Ora si è passati però a materiale più scivoloso dal punto di vista delle indagini. Da due giorni si parla di un acquisto di una villa da 13 vani in Costa Smeralda, effettuata da Perego, per una cifra complessiva di quasi 3 milioni, di cui circa 1,5 milioni finanziati tramite mutuo bancario. Il resto, più di un milione, sarebbe stato invece anticipato in contanti da Perego grazie a un prestito fatto da Formigoni. Dietro alla società che ha venduto la villa comparirebbe, infine, di nuovo il nome di Daccò. Su questa vicenda si sarebbe acceso il faro degli inquirenti. Ieri, in un'intervista al Corriere della Sera, l'ex memor domini Bruno Vergani parla proprio dell'amicizia tra Formigoni e Perego. "La fiducia era assoluta", dice, e precisa che Perego "ha sicuramente fatto da prestanome per l'operazione della villa in Sardegna comprata a buon prezzo. Perego (commercialista, ndr) era suo contabile", Intanto rimane in carcere Costantino Passerino, ex direttore amministrativo della Maugeri, arrestato il 13 aprile scorso per aver partecipato alla distrazione di denaro pubblico e aver creato fondi neri all'estero. Nei giorni scorsi il gip Vincenzo Tutinelli ha respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dai legali di Passerino. L'ex direttore ha spiegato ai pm che la fondazione aveva un occhio di riguardo per Daccò in quanto "uomo importante di Cl e per i suoi rapporti con il presidente della Regione Lombardia"»;

si legge su «il Fatto Quotidiano» del 28 maggio 2012: «Anche l'acquisto della villa in Sardegna, secondo il "Corriere della Sera", è oggetto di accertamento da parte degli investigatori, perché per immobili di quel genere nella stessa zona "si stimano prezzi ben maggiori e persino doppi", Formigoni e Perego, tra l'altro, sono stato ospiti di quella stessa dimora anche prima dell'acquisto. Le carte mostrano inoltre numerosi ver-

samenti da Formigoni a Perego, tra il 2005 e il 2009, ciascuno per decine di migliaia di euro, per un totale di circa 350mila»;

in un precedente atto di sindacato ispettivo, ad oggi senza risposta, l'interrogante evidenziava i giri d'affari poco trasparenti di due uomini legati a Comunione e Liberazione (Cl), Piero Daccò e Antonio Simone, nonché al governatore della Lombardia (e ciellino) Roberto Formigoni (4-07361);

considerato che a giudizio dell'interrogante:

è stridente che il Presidente della Regione Lombardia, che dichiara redditi per poco meno di 100.000 euro netti annui, abbia potuto «prestare» alcuni milioni di euro;

alla luce del susseguirsi di coinvolgimenti del Governatore della Regione lombarda, che si fanno sempre più intricati a causa anche delle ombre sui consistenti passaggi di denaro oggetto di indagini della magistratura, occorre valutare se sia legittima la permanenza in carica dello stesso,

si chiede di sapere:

quali siano le informazioni in possesso del Governo sui fatti esposti in premessa;

se in particolare il Governo sia a conoscenza della provenienza delle somme di denaro con le quali Daccò avrebbe sostenuto spese collegabili al Governatore lombardo, tenuto conto che questo sistema è avvantaggiato anche dalla legge della Regione Lombardia n. 34 del 2007, cosiddetta legge Daccò, che avrebbe contribuito ad alimentare un sistema, come quello oggetto dell'inchiesta della magistratura, fatto di amicizie ad alti livelli e commistione interessata di politici, banchieri, imprenditori, accomunati dalla stessa appartenenza, quella alla *lobby* di Cl;

quali misure urgenti intenda attivare per stroncare i fenomeni di corruzione e se non ritenga opportuno agevolare, per quanto di competenza, l'*iter* di approvazione del disegno di legge sulla corruzione (Atto Camera 4434).

(4-07588)

FLERES. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

secondo il Rapporto annuale dell'Istat è allarme povertà nel Mezzogiorno d'Italia. Nelle Regioni del Sud quasi una famiglia su 4 è nell'area della povertà ed il 68,2 per cento delle persone povere vive nel Mezzogiorno. Al Nord solo il 4,9 per cento dei nuclei familiari è sotto la soglia della povertà (per una famiglia di due componenti una spesa di circa 992 euro mensili nel 2010), contro il 23 per cento del Sud;

nello stesso Rapporto si evince che il fenomeno della povertà non è omogeneo nelle Regioni del Sud; l'Istat rileva che particolarmente gravi risultano essere le condizioni delle famiglie in Basilicata, Sicilia e Calabria dove l'incidenza di povertà raggiunge tassi più alti e dove il fenomeno riguarda più di una famiglia su 4;

a peggiorare economicamente risultano le famiglie più numerose: nel Rapporto del 2010 risultano in condizioni di povertà relativa il 29,9 per cento di quelle con cinque o più componenti (più sette punti percentuali rispetto al 1997) e sono complessivamente 1.876.000 i minori che vivono in famiglie relativamente povere (il 18,2 per cento del totale) e quasi il 70 per cento risiede nel Mezzogiorno;

il reddito disponibile delle famiglie italiane in termini reali è diminuito nel 2011 per il quarto anno consecutivo, tornando sui livelli di circa dieci anni fa;

il Comune più povero della Sicilia risulta essere Mazzarrone (CT) dove appena 996 persone pagano l'Irpef (su 3.870 abitanti) per 12.284 euro medi, anche se appare un dato poco convincente;

in tutta Italia solamente in due Comuni la situazione è peggiore, a Elva (Cuneo) e Platì (Reggio Calabria), mentre il Comune più ricco risulta essere San Gregorio di Catania. Tra i capoluoghi Palermo occupa la posizione più alta: è 41° nella classifica generale con un reddito medio di 10.000 euro in meno rispetto a Milano; il totale dei contribuenti è di 263.709 unità. Ragusa si situa a oltre 4.000 euro di reddito medio in meno rispetto a Palermo. Catania rappresenta la seconda città siciliana per redditi imponibili complessivi (quasi 2,8 miliardi di euro, contro i 6,7 di Palermo e i 2,5 di Messina), ma si colloca al 77° posto a livello nazionale superata anche da Enna ed Agrigento. Quattro Comuni siciliani non arrivano a 200 contribuenti, si tratta di Roccafiiorita, Gallodoro (Messina) Campofelice di Fitalia e Sclafani Bagni (Palermo), con un reddito medio che si aggira intorno ai 15.500 euro per i primi tre e supera i 19.000 euro per il quarto. Questi dati emergono dal Ministero dell'economia e delle finanze e sono riferiti all'anno 2010. I dati sono fortemente influenzati sia dal tessuto economico di tali Comuni, sia dal tipo di attività prevalente nella formazione del reddito medio;

non si ferma neppure la corsa dei fallimenti: nel primo trimestre dell'anno in Italia sono state aperte oltre 3.000 procedure, il 4,2 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2011. I *default* continuano a crescere in tutta la Penisola, ad eccezione del Nord Est;

l'aumento dei fallimenti è particolarmente intenso nel centro Italia (12,7 per cento) maggiore rispetto alla media nazionale nel Mezzogiorno e nelle Isole (6,5 per cento) e nel Nord Ovest (4,9 per cento). L'incidenza dei fallimenti nel Sud e nelle Isole è strutturalmente minore rispetto al resto della Penisola per la maggiore diffusione di microimprese che non superano i requisiti di fallibilità;

il Gruppo Cerved che ha fornito i dati menzionati segnala che, dal punto di vista settoriale, il primo trimestre del 2012 ha confermato la tendenza del 2011: continua a ritmi intensi l'aumento dei fallimenti nell'edilizia e nel terziario, che risente degli incrementi osservati nella filiera dell'informazione, della comunicazione e dell'intrattenimento, nella logistica-trasporti e tra le società immobiliari;

anche se in Sicilia il fenomeno sembra colpire le imprese in misura minore rispetto al Centro Nord, l'Isola sente comunque gli effetti della crisi che non risparmia proprio nessuno,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo intenda sviluppare un programma di interventi, a breve e immediata scadenza, per rimettere in moto l'economia, stimolare la ripresa produttiva delle imprese della Sicilia e del Mezzogiorno e l'occupazione, prevedendo interventi specifici in grado di valorizzare le risorse locali nel campo dell'agricoltura, dell'agro-industria, del turismo dei beni culturali, della produzione di energia da fonti rinnovabili, dell'artigianato dei servizi e del terziario avanzato;

se non ritenga di dover sostenere tali interventi anche attraverso idonee politiche rivolte al mondo della scuola, della formazione professionale e dell'università, avendo cura di individuare misure per favorire un immediato inserimento lavorativo per i giovani qualificati, nonché misure volte a promuovere la ricerca e a sostenere i brevetti realizzati nelle Regioni meridionali.

(4-07589)

BELISARIO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, all'articolo 14, comma 2-*quater*, ha inserito nell'ordinamento giuridico la previsione – per i beneficiari dei diritti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 – della validità di un solo titolo di riserva al fine dell'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento con cadenza annuale;

considerato che:

più nel dettaglio, il suddetto comma 2-*quater*, disponendo che i beneficiari delle disposizioni citate – ovvero disabili, nonché orfani o coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, e categorie equiparate (legge n. 68 del 1999) e soggetti con patologie oncologiche (art. 6, comma 3-*bis*, del citato decreto-legge n. 4 del 2006) – possano far valere annualmente il solo titolo di riserva nelle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento, ha generato una insostenibile ed ingiustificabile situazione nei confronti di coloro i quali sono già iscritti nelle graduatorie permanenti, rientrano già in una delle categorie indicate quali beneficiarie, hanno regolarmente atteso i termini di apertura e chiusura di dette graduatorie;

i suddetti soggetti infatti, alla luce della previsione normativa recentemente introdotta, vedranno, in molti casi, sfumare l'imminente immissione in ruolo, a causa dell'impossibilità di operare una distinzione tra soggetti ugualmente beneficiari, ma iscritti in tempi diversi e senza tener conto delle procedure di assunzione, né delle problematiche connesse all'applicazione delle riserve nelle assunzioni del personale scolastico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica esposta e come intenda tutelare la posizione lavorativa dei soggetti beneficiari delle riserve di legge indicate, già iscritti alle graduatorie permanenti per l'insegnamento.

(4-07590)

PEDICA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in data 16 maggio 2012, in segno di protesta sono state gettate alcune lattine di vernice blu contro la sede del gruppo Caltagirone in via Barberini 28 a Roma. L'azione porta la firma di un movimento nominato «Libera Repubblica romana», che ha così voluto esprimere la contrarietà alla cessione di Acea da parte del Campidoglio;

in data 17 maggio 2012 il quotidiano «la Repubblica» pubblicava un articolo intitolato «Uova e vernice contro il Gruppo Caltagirone Condanna unanime: "Un attacco ignobile"», relativo alla vicenda, in cui si legge che l'assalto è scattato alle ore 11.30 e posto in essere da una ventina di persone con i cappucci delle felpe abbassati e il viso coperto dalle sciarpe;

secondo il movimento «Libera Repubblica romana» l'iniziativa sarebbe stata posta in essere al fine di smascherare definitivamente la verità sul tentativo di cessione di Acea da parte del Campidoglio: in proposito, ad avviso del movimento, sarebbe intenzione del sindaco di Roma vendere parte delle quote pubbliche di Acea, a dispetto della volontà popolare che in occasione dei *referendum* del 12 e 13 giugno 2011 ha espresso un netto no alla privatizzazione dei servizi pubblici in Italia, un anno prima delle indicazioni del Governo Monti in tema di privatizzazioni;

l'atto descritto sopra rappresenta evidentemente un fatto deprecabile, ma solleva un problema di grande interesse relativo al Comune di Roma: sono numerose infatti le forze politiche dello stesso Comune che ritengono non opportuno vendere, o svendere, un patrimonio e una società azionista e quotata in borsa come l'Acea;

considerato che il sindaco di Roma ha additato le persone che hanno compiuto il grave atto contro la sede del gruppo Caltagirone come «dementi» in quanto avrebbero sbagliato obiettivo (si veda «Agi.it» del 17 maggio 2012), così alimentando ulteriormente il clima di tensione già molto alto nella Capitale: ad avviso dell'interrogante è grave che un Sindaco, nonostante le raccomandazioni del Ministro dell'interno che ha più volte invitato tutti a non alimentare le tensioni, si esprima in modo poco consono alla carica che ricopre,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se, nell'ambito delle proprie competenze, ritenga di intervenire.

(4-07591)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2^a Commissione permanente (Giustizia):

3-02888, del senatore Berselli, su una vicenda relativa alla procura di Parma;

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02887, dei senatori Bianco ed altri, sul piano di ristrutturazione industriale di Nokia Siemens Networks.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-07538, della senatrice Poli Bortone.

